



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEINI	Giudice a Latere
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 104

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 29/05/2018

Esito: RINVIO AL 30/05/2018 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

<u>DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI NOI GIUSEPPE</u>	3
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO RAFFO.....	4
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA.....	20
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CLAUDIO PETRONE.....	40
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	52
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA.....	57
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO.....	68
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO F. MARZULLO.....	88

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 29/05/2018

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA DE PACE VINCENZA	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono questioni, possiamo riprendere l'esame del teste Di Noi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI NOI GIUSEPPE

TESTE G. DI NOI – Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno. Proseguiamo col suo controesame. Chi deve procedere al controesame dei difensori degli imputati?

AVVOCATO CARLO RAFFO – Io Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO RAFFO

AVVOCATO C. RAFFO – Buongiorno Colonnello, sono l'Avvocato Raffo ed assisto il Professor Liberti. Volevo chiederle questo, riprendendo un po' la questione che è stata trattata la volta scorsa relativa alle indagini che avete effettuato in relazione all'incontro e ai contatti tra il signor Archinà e il Professor Liberti, volevo comprendere se voi – oltre alle attività di intercettazione – avete effettuato delle altre attività di riscontro con riferimento ai rapporti tra Ilva e Politecnico di Bari, in particolare le chiedo se avete preso cognizione di una convenzione della quale i due hanno parlato e se, effettivamente, avete utilizzato queste informazioni per le vostre indagini.

TESTE G. DI NOI – Allora, sì. Rispetto all'esistenza di una convenzione o, comunque, rispetto all'ipotesi di stipula di una convenzione vi erano una serie di colloqui telefonici intercettati tra il Professor Liberti e Girolamo Archinà che attenevano alla predisposizione di questa convenzione e ad uno scambio di bozze della convenzione. Sono contatti che si dipanano tra il febbraio del 2010 e gli inizi del mese di marzo e sono tutti contatti che si caratterizzano per una serie di conversazioni telefoniche dirette tra il Professor Liberti e Archinà, finalizzate ad incontri funzionali a scambiarsi questa bozza di convenzione.

AVVOCATO C. RAFFO – Sa se ci sono stati degli incontri - oltre che le conversazioni telefoniche - effettivi che si sono tenuti tra i due? Cioè, si sono mai incontrati con riferimento presumibile a questa convenzione?

TESTE G. DI NOI – Allora, si sono senz'altro incontrati alla luce dei contatti telefonici che abbiamo registrato, avuto riguardo ai quali emergeva come si scambiassero la convenzione. Cioè, il tenore delle conversazioni era prodromico nell'ambito dei quali si preannunciavano la circostanza che l'uno dovesse consegnare all'altro la bozza di convenzione. Questi incontri si esauriscono intorno agli inizi del mese di marzo, l'11 marzo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Colonnello, perché avete fatto degli appostamenti?

TESTE G. DI NOI – No, no, ripeto, emerge esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche.

AVVOCATO C. RAFFO – Colonnello, con riferimento a questa situazione, avete approfondito il tema se la convenzione sia stata o meno sottoscritta ed eventualmente quando?

TESTE G. DI NOI – No, questo tema non è stato approfondito.

AVVOCATO C. RAFFO – Non avete approfondito neppure se ci siano stati degli incontri successivi al momento dell'incontro del 26 marzo tra i due?

TESTE G. DI NOI – Ci sono stati degli incontri successivi, senz'altro sì, la particolarità che emergeva dalle attività tecniche è che fino al 23 di marzo Liberti e Archinà si sentono

direttamente, il 24 marzo hanno verosimilmente un incontro a Taranto, dal 24 di marzo in poi non si sono mai più sentiti con le rispettive utenze telefoniche, ma sempre per il tramite del Dottor Intini. Quindi si sono visti anche successivamente al 26 di marzo, sicuramente si sono visti il martedì successivo presso Ilva, credo fosse il 30 di marzo, anche alla presenza dell'Ingegnere Capogrosso. Di questo abbiamo riscontro anche per effetto di una conversazione del giorno successivo tra Archinà e Riva Fabio, in cui gli riferisce di due circostanze connesse a questo incontro: una legata ad una consulenza che in quel frangente Tede S.r.l. stava facendo per Ilva, concernente una vicenda attinente alle bricchette; nonché in relazione ad una seconda vicenda e alla luce della conversazione riteniamo fosse la vicenda connessa alla consulenza nell'ambito del procedimento penale 938 e a questi poi ne sono seguiti senz'altro di ulteriori sempre, ripeto, attraverso l'Ingegnere Intini.

AVVOCATO C. RAFFO – Ho compreso. Con riferimento a questa convenzione, mi ha detto che non avete fatto altri riscontri.

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Non avete neppure acquisito l'elaborato, la copia?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Le bozze che si sono scambiate?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Avete fatto delle attività accertative circa – non lo so – email, messaggi di questo tipo, visto che voi tenevate sotto controllo l'Archinà?

TESTE G. DI NOI – Le email erano sottoposte ad intercettazioni, alcune email chiaramente, tra le altre quella di Girolamo Archinà, non mi pare che furono intercettate comunicazioni telematiche attinenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Attinenti a che cosa?

TESTE G. DI NOI – Attinenti al tema della conversazione.

AVVOCATO C. RAFFO – Alla convenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto per precisare, per la registrazione. Prego.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non avete riscontrato neppure che la convenzione è stata effettivamente sottoscritta a luglio, sempre dello stesso anno?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Non avete ritenuto di fare indagini sul punto?

TESTE G. DI NOI – Non abbiamo ritenuto alla luce delle dinamiche complessive che hanno caratterizzato i contatti in quel frangente.

AVVOCATO C. RAFFO – Visto che vi siete occupati dell'indagine sino quasi alla fine del 2012 con riferimento a questa tematica e all'incontro, perché poi le farò delle domande con

riferimento a quelli che sono stati gli accertamenti espletati nel 2012. Quando vi sono state poi effettivamente – diciamo così – le difese anche esposte dai due, una volta che sono stati attinti da misura, non avete ritenuto di approfondire questo tema ulteriore con l'università, almeno di vedere chi si fosse occupato? Con il Politecnico ovviamente.

TESTE G. DI NOI – Non facemmo nulla del genere, non rammento, ma non credo ci furono deleghe in questo senso da parte all'Autorità Giudiziaria allorquando ci fu la discovery delle attività.

AVVOCATO C. RAFFO – Ho compreso. In particolare, non ricordo se l'ha detto e chiedo perdono, però è stato un esame lungo, chi si è occupato nello specifico degli ascolti e dei pedinamenti dell'Archinà? Se lo ricorda.

TESTE G. DI NOI – Con particolare riferimento alla vicenda Liberti.

AVVOCATO C. RAFFO – In generale sto dicendo, se c'è stato qualcuno che si è occupato in particolare della situazione relativa ad Archinà, oppure qualcuno del suo Comando destinato.

TESTE G. DI NOI – No, diciamo che non c'era un'attribuzione di incarichi per indagato, c'era più che altro una suddivisione di compiti per materia e in relazione alle varie emergenze che si ponevano nel corso delle attività investigative. Rispetto alla vicenda Liberti, sicuramente il Luogotenente Rizzo fece l'acquisizione presso la stazione di servizio e credo anche, unitamente non ricordo a chi, un'attività di osservazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'acquisizione di cosa?

TESTE G. DI NOI – L'acquisizione dei video concernenti l'incontro Liberti e Archinà, del 26 marzo.

AVVOCATO C. RAFFO – A pagina 261 dell'annotazione, la più grande che avete fatto.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Quella che – appunto – ricostruisce tutta l'indagine, lei parla in maniera specifica del fatto che: “Entrambe le circostanze – a metà pagina grossomodo, a foglio 261 – la richiesta di una somma in contanti di euro 10.000, di cui al momento si sconosceva la destinazione, unita alla chiamata, inducevano questa P.G. a monitorare più approfonditamente il Girolamo Archinà”. Ora, posto che come ha specificato prima era sotto ascolto telefonico già da diversi giorni, addirittura dal mese di febbraio se non anche da prima e qui siamo nel periodo del 26 marzo 2010, vorrei comprendere esattamente in cosa è consistito questo approfondimento maggiore della posizione di Archinà. Cioè, che attività avete fatto in più?

TESTE G. DI NOI – Guardi, non trovo il riferimento perché io ho una stampa, quindi non ho l'impaginazione definitiva.

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi, se vuole gliela mostro io, se la Corte mi autorizza. Siccome

sopra c'è scritto foglio 261.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.

AVVOCATO C. RAFFO – Giusto per richiamare il passaggio. Diciamo che il concetto è quello, lo scrivete e scrivete che in modo più approfondito da quel momento avreste monitorato in modo più approfondito l'Archinà. Ci può spiegare che significa?

TESTE G. DI NOI – Sì, ritengo che il riferimento sia alla successiva acquisizione delle immagini presso la stazione di servizio, appunto.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi questo è il monitoraggio più approfondito che avete fatto?

TESTE G. DI NOI – No, diciamo che non ci fu monitoraggio di tipo tecnico, premesso che in quel frangente le attività si sostanziano essenzialmente in attività di intercettazione, non ci fu richiesta di ulteriori attività tecniche nel caso di specie.

AVVOCATO C. RAFFO – Le chiedo questo: dal punto di vista tecnico, siccome anche quando avete fatto le verifiche relativamente alla situazione legata alla questione Provincia, lei ha risposto con riferimento ai rapporti tra Archinà e Conserva, rispetto alla collocazione dell'Archinà, la collocazione spaziale dell'Archinà in riferimento alle celle telefoniche. Volevo comprendere, chi di voi effettuava effettivamente questi accertamenti circa la corrispondenza delle celle, quali fossero, dove si trovassero e quindi la collocazione dei vari interlocutori? Se mi può rispondere a questo, poi approfondiamo il tema.

TESTE G. DI NOI – Certo. I militari addetti all'ascolto delle attività di intercettazioni, perché la localizzazione è immediatamente correlata ad una conversazione.

AVVOCATO C. RAFFO – Chi erano nel caso di specie quelli che si occupavano di questo?

TESTE G. DI NOI – Essenzialmente il Brigadiere D'Arco, il Luogotenente Rizzo e credo già all'epoca il Brigadiere De Siati, perché è intervenuto non dall'inizio delle attività investigative, ma in una fase avanzata e a supporto degli altri ufficiali di P.G..

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi questo accertamento ci sa dire come veniva effettuato in maniera tecnica, oppure devo chiederlo a loro? Me lo specifichi, così non le faccio perdere tempo.

TESTE G. DI NOI – No. Direi che tecnicamente, nel caso di specie, non ricordo puntualmente la funzionalità del sistema, però tecnicamente, nel momento in cui viene intercettata una conversazione, a distanza di qualche minuto dalla captazione dell'audio, è possibile cliccare sul sistema un'altra schermata che ti localizza l'apparato cellulare rispetto al ponte radio interessato dal cellulare stesso.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi, mi perdoni, giusto per comprendere, il tutto può avvenire nell'immediatezza – se lo sa, ovviamente – a prescindere che avvenga durante una conversazione, o deve essere necessariamente nel corso della conversazione per avere l'indicazione specifica della posizione?

TESTE G. DI NOI – Allora, nel corso della conversazione...

AVVOCATO C. RAFFO – Mi dica se vado troppo sul tecnico e se devo eventualmente chiedere a qualcun altro.

TESTE G. DI NOI – No, ribadisco, nel caso di specie io non ricordo l'esatta funzionalità del sistema, però tecnicamente, nel momento in cui la conversazione è in corso non è possibile, o meglio il sistema non ti restituisce già il ponte radio impegnato dall'utenza telefonica, normalmente - poi dipende anche dal gestore telefonico - ci vuole qualche minuto, conclusa la conversazione, perché il gestore di restituisca anche la posizione dell'apparato cellulare.

AVVOCATO C. RAFFO – Ripeto la domanda perché mi rendo conto, forse l'ho fatta io in maniera poco chiara. Volevo comprendere se il vostro monitoraggio fosse un monitoraggio che dava la posizione del soggetto anche a telefono inattivo, cioè senza che vi fossero conversazione, oppure soltanto nel momento in cui si faceva la telefonata. Comprende la differenza delle due cose?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Cioè, se il telefono diventa una sostanziale microspia che ti segue dappertutto, oppure, diversamente, se solo quando chiami puoi sapere dov'è il soggetto? Spero di essere stato chiaro.

TESTE G. DI NOI – Sì, chiarissimo. Tecnicamente questo è possibile nella misura in cui al servizio di intercettazione di comunicazioni e conversazioni ci associ un servizio di cosiddetto “*positioning*” localizzazione. Non ricordo però se nel caso di specie alle intercettazioni fosse stato associato un servizio della specie.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non ce lo sa dire?

TESTE G. DI NOI – Non lo ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO – Ma potrebbe, eventualmente, questo evincerlo dall'ordine di sottoposizione alle intercettazioni, da dove dovremmo evincerlo eventualmente?

TESTE G. DI NOI – Sì, si evince chiaramente dall'ordine, dal provvedimento di esecuzione delle intercettazioni.

AVVOCATO C. RAFFO – Ho compreso. Materialmente, eventualmente, questo tipo di attività da chi sarebbe stata posta in essere, sempre dai tre di cui ci ha parlato prima?

TESTE G. DI NOI – Dai militari che ho citato, dagli ufficiali di P.G. addetti all'attività di ascolto delle intercettazioni.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Soltanto al fine di comprendere quello che è avvenuto nella giornata del 26, ricorda quando è stato effettuato il primo sopralluogo presso l'area di servizio nel quale è avvenuto l'incontro? Da parte vostra ovviamente, il primo sopralluogo da parte vostra.

TESTE G. DI NOI – Credo tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio, però anche sul punto credo che il Luogotenente Rizzo possa essere più preciso perché lo ha eseguito lui.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi andrebbe richiesto al Luogotenente Rizzo.

TESTE G. DI NOI – Sì, assolutamente.

AVVOCATO C. RAFFO – Nel corso delle indagini poi vi sono stati i servizi di osservazione di OCP, come acronimo, nei confronti di Archinà?

TESTE G. DI NOI – Sì, ce ne sono stati diversi, che chiaramente non ho eseguito io. A memoria rammento un servizio di OCP del 16 febbraio 2010, allorquando nei pressi degli uffici della Provincia in via Lago di Bolsena fu notata la presenza di Archinà in quei luoghi dagli ufficiali agenti di P.G. addetti all'attività di pedinamento ed osservazione.

AVVOCATO C. RAFFO – Cioè, lo notarono in quei luoghi e quindi fecero l'osservazione?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Oppure venne disposta l'osservazione?

TESTE G. DI NOI – Era chiaramente preceduta da alcuni contatti telefonici che ci indussero poi ad accertare l'effettiva circostanza della presenza presso gli uffici di via Lago di Bolsena.

AVVOCATO C. RAFFO – E quindi venne disposto un servizio di osservazione.

TESTE G. DI NOI – Esattamente.

AVVOCATO C. RAFFO – Un compreso. Si ricorda come avete fatto ad individuare il luogo dell'incontro tra Archinà e Liberti, qual è stata la modalità specifica di individuazione?

TESTE G. DI NOI – Attraverso lo studio delle celle di aggancio del cellulare di Archinà.

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene, sul punto poi ha già risposto. Passiamo adesso ad un altro punto. Gli accertamenti bancari che avete eseguito nei confronti di Liberti io li ritrovo a pagina – se non ricordo male – 317, quantomeno in forma sintetica, accertamenti bancari relativi al Professor Liberti, sempre sulla stessa ordinanza che le ho mostrato prima.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Come avete proceduto a questo tipo di accertamenti?

TESTE G. DI NOI – Attraverso credo la preliminare interrogazione dell'Anagrafe dei Conti per individuare i rapporti di conto corrente riferibili al Professor Liberti.

AVVOCATO C. RAFFO – Ma è una indagine che avete fatto senza una delega specifica?

TESTE G. DI NOI – No, su delega.

AVVOCATO C. RAFFO – Su delega mi pare ovvio, intendo dire: la delega non era così specifica da prevedere anche la tipologia di interrogazione che dovevate fare, era un generico accertamento sui conti bancari del Professor Liberti?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo nel dettaglio la delega.

AVVOCATO C. RAFFO – Ci descriva quindi che cosa avete fatto: avete fatto un'interrogazione, avete verificato i conti e poi?

TESTE G. DI NOI – E poi l'Autorità Giudiziaria ha emesso appunto un ordine di esibizione, che abbiamo notificato a cinque istituti di credito rispetto al periodo dal 22 luglio del 2008 al primo ottobre del 2010, per verificare le movimentazioni bancarie riferibili a ciascun rapporto di conto corrente individuato.

AVVOCATO C. RAFFO – L'accertamento all'Anagrafe Bancaria è la prassi rispetto a questo tipo di verifica, vi dà la possibilità di verificare anche – oltre ai conti correnti – titoli, altre somme?

TESTE G. DI NOI – Rapporti di conto corrente, operazioni extraconto. I dossier titoli onestamente non ricordo, però normalmente sono associati a rapporti di conto corrente, quindi comunque in fase di notifica dell'ordine di esibizione l'istituto di credito ci dà evidenza normalmente anche dell'eventuale esistenza dei dossier titoli appoggiati a rapporti di conto corrente.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi l'iniziale verifica sul numero di rapporti la fate voi con i sistemi informatici della Guardia di Finanza, di solito?

TESTE G. DI NOI – Sì, su delega dell'Autorità Giudiziaria.

AVVOCATO C. RAFFO – Per carità, sì. Non quando vi svegliate la mattina, però su un'indagine che state conducendo, certamente è così. Senta, io devo farle una richiesta specifica con riferimento alla verifica che avete eseguito in relazione alla possibile destinazione di questi fondi, di questi 10.000 euro di cui si discetta, con riferimento all'ipotesi che gli stessi fossero stati consegnati all'Arcivescovo di Taranto. Tema che è già stato trattato la volta scorsa.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Nel caso di specie avete effettuato una verifica all'Anagrafe Bancaria?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo la circostanza.

AVVOCATO C. RAFFO – A chi lo possiamo chiedere, se l'ha fatto lei? Perché l'indagine l'ha fatta certamente lei sul punto, nel senso che ha firmato tutti i rapporti.

TESTE G. DI NOI – Sì, come ho detto prima, diciamo che c'è stata anche una forma di suddivisione dei compiti per materia, anche sul punto il Luogotenente Rizzo si è occupato di tutto ciò che concerne la vicenda Liberti in maniera approfondita.

AVVOCATO C. RAFFO – Ma, eventualmente, quello di cui si è occupato Rizzo è stato trasmesso alla Procura anche con la sottoscrizione di Rizzo?

TESTE G. DI NOI – Ci sono sicuramente degli atti a margine rispetto all'informativa conclusiva.

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, per carità, perché io mi ritrovo qui una relazione di cui ho in difficoltà ad individuare il protocollo, ma le posso dire che è del 26 settembre 2012 ed è firmata solo da lei. Se vuole gliela mostro, così mi aiuta a comprendere.

TESTE G. DI NOI – Sì, cortesemente, perché non me la ricordo onestamente.

AVVOCATO C. RAFFO – Non è firmata da Rizzo, in sostanza.

(Le parti prendono visione del documento)

TESTE G. DI NOI – No, sono io.

AVVOCATO C. RAFFO – In riferimento a questo è firmata soltanto da lei, quindi devo pensare che questa verifica di questi documenti che sono allegati l'ha fatta lei?

TESTE G. DI NOI – No, diciamo che tecnicamente questa è una lettera di trasmissione in cui io riepilogo l'esito complessivo degli accertamenti, però la documentazione bancaria non l'ho visionata analiticamente io.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi è inutile che chiedo a lei, devo chiedere direttamente a Rizzo per questa documentazione?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Nel caso di specie lei ricorda la questione di quali conti siano stati indagati in riferimento a Monsignor Papa?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Non lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO – Ma lei ha seguito con attenzione la questione della dazione e dell'eventuale arrivo a Papa di queste somme?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Nello specifico, lei era presente all'interrogatorio di Monsignor Papa?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Ha formulato delle domande anche direttamente lei?

TESTE G. DI NOI – Non credo, perché rammento fu un interrogatorio condotto dall'Autorità Giudiziaria. Quindi non credo di aver formulato domande dirette.

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi, nello specifico a verbale risulta che lei fa una domanda.

TESTE G. DI NOI – Ah.

AVVOCATO C. RAFFO – Se vuole gliela leggo, però era relativa al precetto pasquale. L'aiuto a ricordare, se questo l'aiuta.

TESTE G. DI NOI – Non ricordo la circostanza, sinceramente.

AVVOCATO C. RAFFO – Parlo del verbale del 19 settembre 2012, in cui è stato ascoltato Papa.

TESTE G. DI NOI – Peraltro credo che non sia un atto custodito presso il Comando nella misura in cui fu fatto alla presenza dell’Autorità Giudiziaria, non credo acquisito in copia anche dalla Polizia Giudiziaria.

AVVOCATO C. RAFFO – Però, visto le sottoscrizioni e visto che si dà atto della sua domanda, immagino che l’abbia fatta.

TESTE G. DI NOI – Assolutamente sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Questo giusto per comprendere il tema. Ricorda, per caso, se in quell’occasione vennero fatte delle indicazioni su eventuali conti correnti?

TESTE G. DI NOI – No. Ripeto, non rammento e non ho avuto modo di rivedere quell’atto tra gli altri. Quindi non ne ho memoria.

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Per quanto riguarda l’informativa che le ho mostrato prima, quella di trasmissione, quella paginetta diciamo.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Lei, almeno ci può confermare che l’ha fatta lei la trasmissione degli atti?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Sostiene che dal verbale di sommarie informazioni redatto nei confronti di Gianfranco D’Alfonso, cioè dal verbale di sommarie informazioni di quest’ultimo, emergeva una conferma: “Le liberalità raccolte dall’altro prelado erano periodicamente versate per importi – dice qui – di poche migliaia di euro, come confermato dal suddetto estratto conto, sul conto in essere presso la UBI Banca Carime di Taranto, Corso Umberto, da parte del D’Alfonso”.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Ricorda esattamente quali erano state le quantificazioni indicate dal D’Alfonso in quell’atto?

TESTE G. DI NOI – No. Non lo rammento.

AVVOCATO C. RAFFO – Se le dico circa 6 o 7000.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione a questo modo di procedere.

AVVOCATO C. RAFFO – Perché?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono verbali di sommarie informazioni che sono state fatte dalla Guardia di Finanza, è evidente che non può riferire, è stato sentito peraltro – se non sbaglio - D’Alfonso. Se si vuole risentire lo risentiamo, per carità.

AVVOCATO C. RAFFO – Per carità, non ho intenzione di risentirlo, il punto è la logica che ha condotto le indagini. Poiché abbiamo sentito due giorni di ascolto di quello che c’è scritto nelle intercettazioni, volevo comprendere a seguito di quale elemento avessero

deciso di dare un certo impulso alle indagini e di fare determinati accertamenti. Di fare o di non fare determinati accertamenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il Codice – Presidente – vieta di ripetere.

AVVOCATO C. RAFFO – No, chiedo scusa Pubblico Ministero, visto che ha fatto l’eccezione interloquisco e poi decide la Corte. Siccome la relazione è a firma esclusivamente, ce l’ha confermato, del Capitano Di Noi, la delibazione sul punto, su questi documenti è stata fatta quindi solo – da quello che emerge dagli atti – dal Capitano Di Noi. Non vorrei che poi il Rizzo, quando lo sentiamo, mi dicesse: “Io non ho contezza di questi documenti” ed io non potessi chiederli all’unico firmatario della trasmissione, che ne ha fatto una valutazione all’interno di questa trasmissione, unica valutazione su quei documenti su cui, comunque, dovrò fare alcune domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, che c’entra la dichiarazione D’Alfonso.

AVVOCATO C. RAFFO – Trasmissione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che chiaramente noi non la conosciamo.

AVVOCATO C. RAFFO – Ho letto pedissequamente ciò che il Capitano scrive nell’ambito di questa breve annotazione di una pagina. Cioè, dice che D’Alfonso avrebbe indicato degli importi come importi esigui. Ovviamente volevo capire per lui quali fossero gli importi esigui, magari per cui sono esigui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con questa precisazione sì, può rispondere, la domanda è ammessa.

AVVOCATO C. RAFFO – Cosa intendeva per esigui, se lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO – Il D’Alfonso lo abbiamo riferito, riferisce all’interno - mi può smentire la Procura - di 6/7.000 euro e non esclude che vi siano stati versamenti anche di 10.000 euro. Per lei sono importi esigui?

TESTE G. DI NOI – No, non lo sono, però – ribadisco - non rammento cosa dichiarò a suo tempo D’Alfonso a sommarie informazioni.

AVVOCATO C. RAFFO – Glielo sto dicendo io, l’abbiamo anche sentito a dibattimento ed ha confermato. Siccome parla di questo tipo di importi, 6/7.000 che era più o meno ciò che ricorda di aver depositato, ma non esclude in alcuni casi di aver depositato anche 10.000. Posto questo, per lei questi sono importi esigui? Non parla di altri importi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda. “Per lei”. Che significa “per lei”.

AVVOCATO C. RAFFO – Ha fatto una valutazione su questo, voglio capire se questa ha dato spunto alle indagini.

P.M. M. BUCCOLIERO – Deve riferire sui fatti, è un testimone Presidente, sui fatti deve riferire

e non sul “per lei”.

AVVOCATO C. RAFFO – Bene. Qual era l’importo esiguo che lei indica qui dentro? Se vuole le do tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, l’eccezione è accolta. Quindi se vuole formularla in maniera diversa Avvocato.

AVVOCATO C. RAFFO – Qual è per lei l’importo esiguo che veniva indicato?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è uguale, Avvocato. L’ha riformulata uguale. Qual era l’importo che era stato indicato.

AVVOCATO C. RAFFO – No, l’importo indicato è stato indicato, per carità, per lei era quello l’importo esiguo o ricorda altri importi? Ci sono stati altre dichiarazioni circa gli importi depositati da D’Alfonso.

TESTE G. DI NOI – Le dichiarazioni che risultano a verbale, non ce ne sono state ulteriori.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi è stata una sua valutazione di esiguità. Va bene. Con riferimento a questa documentazione, io gliela mostro in copia, espungo soltanto il verbale di sommarie informazioni del D’Alfonso.

(Il teste prende visione del documento)

AVVOCATO C. RAFFO – È sempre la stessa. Comandante, mi può dire quali conti correnti avete verificato ed intestati a chi nello specifico, visto che li avete poi trasmessi alla Procura? Può verificare l’annotazione.

TESTE G. DI NOI – Sì. C’è un rapporto di conto corrente presso UBI Banca Carime, il numero di conto è 1521, intestato a Papa Luigi.

AVVOCATO C. RAFFO – Questo di UBI Banca Carime?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Poi, ce ne sono altri?

TESTE G. DI NOI – C’è un rapporto di conto corrente Banca di Taranto e relativo rapporto di conto corrente 30 novembre intestato al Seminario Arcivescovile di Taranto, estinto nel 2011, sul quale l’Arcivescovo aveva delega ad operare.

AVVOCATO C. RAFFO – Questi sono gli unici due conti.

TESTE G. DI NOI – Ne rilevo un altro, Banca Credito Cooperativo.

AVVOCATO C. RAFFO – No, è sempre lo stesso, è sempre Banca di Taranto.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Però verifichi pure, tanto sono i documenti allegati.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi, in sostanza, i conti su cui avete effettuato le verifiche, posto

che le somme siano mai state versate su un conto, sono state su un conto intestato all'Arcivescovo.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – E l'altro un conto che non era intestato all'Arcivescovo?

TESTE G. DI NOI – Sul quale c'era delega ad operare da parte dell'Arcivescovo.

AVVOCATO C. RAFFO – Aveva una delega ad operare. Ma avete potuto verificare nello specifico se su uno dei questi conti – visto che l'Arcivescovo lo aveva dichiarato - veniva versato lo stipendio dell'Arcivescovo?

TESTE G. DI NOI – Eh...

AVVOCATO C. RAFFO – Dall'esame emerge?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo, dovrei riguardare gli estratti, non lo ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO – Le faccio un'altra domanda, non lo ricorda, poi è documentale, gli atti ci sono, li vediamo noi. Ma la circostanza che uno dei due conti non fosse effettivamente intestato direttamente all'Arcivescovo, ma fosse un conto di un ente ecclesiastico l'avete segnalata alla Procura della Repubblica? Nell'informativa di una pagina io non l'ho trovato, non so, avete fatto magari qualche altra comunicazione?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di no, ma non lo ricordo sinceramente. Abbiamo allegato tutta la documentazione acquisita con questa missiva.

AVVOCATO C. RAFFO – Nella prima pagina, sempre nell'annotazione, nella parte di sotto lei fa una nota e scrive: "Al fine di accelerare i tempi, è stato richiesto all'istituto di credito di anticipare a mezzo posta elettronica certificata la parte degli estratti conto relativa alle date di interesse". Ci può dire quali erano le date di interesse? Se ha più facilità, io le mostro in copia anche l'ordine di esibizione presso le banche fatto dai Pubblici Ministeri. relativo a questi due.

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie.

(Il teste prende visione dei documenti)

TESTE G. DI NOI – 1 marzo 2010, 31 dicembre 2011.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Ma gli estratti conto che effettivamente avete trasmesso, sono attinenti a questo periodo? Mi riferisco particolarmente a quello dell'unico conto che era intestato all'Arcivescovo, visto che l'altro era di un ente ecclesiastico, quello di UBI Banca, per intenderci.

TESTE G. DI NOI – Questo riporta come data finale 29 marzo 2010 ed il secondo 30 dicembre 2011.

AVVOCATO C. RAFFO – Il secondo intende quello della Banca di Taranto?

TESTE G. DI NOI – Esatto.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi quello del Seminario Arcivescovile arriva a dicembre del 2011?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – L'altro ha le operazioni – diceva – fino a quando?

TESTE G. DI NOI – Allora, l'ultima operazione contabilizzata 27 giugno 2010.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi – in sostanza - il periodo di interesse indicato da lei nell'annotazione era un periodo più breve rispetto a quello dell'ordine di esibizione indicato dai Pubblici Ministeri, che andava al dicembre dell'anno successivo, al dicembre del 2011?

TESTE G. DI NOI – Sì, alle date di interesse evidentemente mi riferivo al periodo pasquale rispetto al quale ricorreva la necessità di verificare il versamento in conto corrente della somma eventualmente ricevuta a titolo di liberalità da Archinà.

AVVOCATO C. RAFFO – Non vi siete posti il problema che la somma potesse essere versata in un momento successivo e quindi, visto che c'era proprio l'ordine di esibizione dei P.M., andare fino a dicembre del 2011 poteva avere un senso?

TESTE G. DI NOI – Credo che questa sia una preliminare, non so se poi a questa abbia fatto – come credo – seguito la trasmissione dell'ulteriore documentazione. Ritengo che la banca ci abbia risposto interlocutoriamente per questo periodo, nonostante l'ordine di esibizione.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi, chiaramente, se la banca vi ha risposto per quel periodo, gliel'avrete chiesto voi, a meno che la banca non fosse a conoscenza delle indagini sulla somma data o non data alla chiesa o al Liberti, non penso che l'avete detto alla banca, gli avrete dato un periodo?

TESTE G. DI NOI – Il periodo è quello da ordine di esibizione, chiaramente.

AVVOCATO C. RAFFO – Però vi hanno risposto arbitrariamente fino a giugno del 2010?

TESTE G. DI NOI – Questa circostanza onestamente non la ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito, va bene.

TESTE G. DI NOI – Perché non vedo la nota di trasmissione.

AVVOCATO C. RAFFO – Colonnello, è passato tanto tempo, se non lo ricorda le faccio un'altra domanda.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Una volta che vi siete resi conto che un conto era dell'Arcivescovo e, per quanto mi consta, la verifica arriva a giugno del 2010 e l'altro non era dell'Arcivescovo, io non ho trovato indicazioni alla Procura nel senso di ampliare l'indagine, ma avete ritenuto di fare una verifica sull'Anagrafe dei conti correnti per

vedere se – magari - l’Arcivescovo avesse degli altri conti correnti dove poteva essere confluita questa somma, oppure no?

TESTE G. DI NOI – Allora, la circostanza nel caso di specie non la rammento, però posso indicare, in questo frangente noi operavamo in strettissimo coordinamento con la Procura e quindi tutte le circostanze acquisite e riferite e le successive attività di approfondimento venivano condivise immediatamente.

AVVOCATO C. RAFFO – Io l’ho capito, però siccome immagino che le condivisioni fossero anche condivisioni di tipo scritto, perché altrimenti nel marasma di carte qualcosa andava perso, l’unica trasmissione in questo senso è quella nota che io le ho dato. Lì non si evince da nessuna parte che il conto non è intestato all’Arcivescovo, si dice soltanto in maniera abbastanza generica che sui conti dell’Arcivescovo, quindi non si specifica che il conto era intestato al Seminario, non ci sarebbe traccia del versamento di questa somma.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Al di là del problema temporale, delle date, l’avete indicato a voce ai P.M. che uno dei due conti non era dell’Arcivescovo e che quindi molto presumibile l’Arcivescovo aveva degli altri conti?

TESTE G. DI NOI – Cioè, questa presunzione onestamente...

AVVOCATO C. RAFFO – Un’indagine di questo tipo fatta dalla Guardia di Finanza è un po’ anomala.

TESTE G. DI NOI – Questa presunzione non mi sembra così scontata, onestamente. Nella misura in cui c’è un conto intestato all’Arcivescovo, un conto intestato all’Arcivescovado, su cui l’Arcivescovo ha la delega ad operare, quella circostanza non mi porta a presumere che ci possano essere altri conti.

AVVOCATO C. RAFFO – Il fatto che non vi fosse da nessuna parte un emolumento, lo stipendio dell’Arcivescovo di cui lui aveva comunque parlato nelle sue dichiarazioni di cinque giorni prima, non vi ha destato nessun sospetto?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Se ve l’ha destato, eh! Se non ve l’ha destato, vivaddio, siamo qui per sentire.

TESTE G. DI NOI – Ritengo di no.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Va bene, passiamo ad altro, perché sui conti ci ha già detto ciò che ricorda. L’analisi delle celle telefoniche ci ha detto prima chi la faceva.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Io sempre in relazione a questi periodi, con riferimento all’indagine anche legate alle affermazioni fatte dall’Arcivescovo, ricordo di una C.N.R. del 5

ottobre, da lei sottoscritta, relativa ai movimenti di Monsignor Don Marco Gerardo e alla sua andata o meno presso Casa San Paolo.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Era attinente a questo momento di indagini, visto che l'annotazione che le ho fatto vedere era del 26 settembre e il 19 settembre avevate sentito l'Arcivescovo.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Sempre del 2012. Voi avete fatto una relazione, in particolare è a firma sua, però anche in questo caso le faccio una richiesta preliminare, mi può dire se se n'è occupato lei materialmente o se se n'è occupato qualcun altro?

TESTE G. DI NOI – No, delle analisi delle celle non me ne sono occupato direttamente.

AVVOCATO C. RAFFO – Non se n'è occupato direttamente, ho capito. Si ricorda chi se n'è occupato?

TESTE G. DI NOI – Anche in questo caso ritengo il Luogotenente Rizzo.

AVVOCATO C. RAFFO – Perché l'annotazione di quella data a me risulta redatta dal Capitano all'epoca Giuseppe Di Noi, dal Brigadiere Alfredo D'Arco, coadiuvato dall'Appuntato Francesco...

TESTE G. DI NOI – Allora sì, evidentemente dal Brigadiere D'Arco.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi se n'è occupato in via specifica il Brigadiere D'Arco?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Successivamente a questa relazione, con la quale voi dicevate che Don Marco Gerardo non si era mai allontanato dall'abitato di Taranto, avete avuto modo di verificare che queste affermazioni fossero errate?

TESTE G. DI NOI – Credo ci sia stata una rettifica a quelle valutazioni con altra annotazione di P.G., però ritengo fosse successiva al mio avvicinamento.

AVVOCATO C. RAFFO – Ma mi faccia comprendere questo: relativamente allo specifico problema delle celle telefoniche, dei tracciamenti telefonici, voi avete delle competenze specifiche? Avete fatto dei corsi, avete fatto delle analisi, sono attività che fate in forza di quale formazione?

TESTE G. DI NOI – Non c'è nessuna formazione specifica, devo dire che il sistema sotto questo punto di vista è – tutto sommato - abbastanza intuitivo e quindi agevole da consultare e da comprendere.

AVVOCATO C. RAFFO – Per quanto riguarda quella del 5 ottobre rispetto alla rettifica, lei si ricorda che tipo di rettifica c'è stata?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Sa dirci, per esempio, se si trattava di un errore sull'individuazione

della cella del soggetto, che collocava il soggetto altrove?

TESTE G. DI NOI – No, non ho preso atto delle rettifiche.

AVVOCATO C. RAFFO – Ah, sa solo che c'è stata una rettifica?

TESTE G. DI NOI – So che c'è stata una rettifica, perché ci fu un errore di valutazione sulle celle, ma non so in che termini.

AVVOCATO C. RAFFO – Però ci fu un errore di valutazione, questo lo ricorda? Poi lo chiediamo agli altri.

TESTE G. DI NOI – C'è stata senz'altro una rettifica rispetto alla prima informativa, con riferimento alle posizioni del cellulare di Don Marco Gerardo.

AVVOCATO C. RAFFO – Siccome ci ha parlato dell'intuitività del sistema, il sistema è intuitivo sotto il profilo della collocazione delle celle o anche dell'interpretazione dei tabulati? Cioè, c'è anche un'attività di interpretazione dei tabulati?

TESTE G. DI NOI – In che termini, non ho compreso?

AVVOCATO C. RAFFO – Le dico con semplicità, per individuare se si tratta di un messaggio, di una chiamata, di squilli, di qualcosa di questo genere, c'è una specifica?

TESTE G. DI NOI – C'è una legenda al brogliaccio del tabulato, il gestore normalmente allega una legenda, perché poi sul tracciamento dei dati indica dei codici numerici che vanno interpretati rispetto alla circostanza che si possa trattare di...

AVVOCATO C. RAFFO – Si ricorda se li avete considerati? Va be', mi ha detto di chiedere a D'Arco, mi pare di comprendere che faccio prima a chiedere a lui nell'ambito tecnico.

TESTE G. DI NOI – Sì, non l'ho fatto io quel tipo di accertamento.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo, allora non mi attardo. Mi perdoni, soltanto un'ultima richiesta. Relativamente agli articoli di stampa emersi con riferimento – appunto – a questa questione, diciamo gli articoli che sono venuti fuori anche nel corso delle indagini, nel settembre del 2012, nell'ottobre del 2012, voi avete valutato anche quelle che erano le informazioni che emergevano dagli articoli di stampa?

TESTE G. DI NOI – No, in via generale no.

AVVOCATO C. RAFFO – In via generale no. Nello specifico lei ha rapporti con qualcuno, con qualche esponente della stampa locale a Taranto, ha delle parentele?

TESTE G. DI NOI – No, non ho parentele, no.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Allora, io non ho altre domande Giudice, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Chi vuole procedere al controesame?

AVVOCATO L. PALOMBA – Posso iniziare io Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA

AVVOCATO L. PALOMBA – Buongiorno, Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Buongiorno.

AVVOCATO L. PALOMBA – Avvocato Palomba, difesa Conserva. Io vorrei un attimo ricostruire la vicenda partendo dalla denuncia dell'Ingegnere Ruggieri, da cui è partito anche l'esame del Pubblico Ministero. Lei ha riferito che vi è stato un primo esposto dell'Ingegnere Ruggieri del 3 dicembre del 2009.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Poi vi è stata anche una denuncia successivamente, è vero, in data 15 aprile del 2010?

TESTE G. DI NOI – Da pare dell'Ingegnere Ruggieri?

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì.

TESTE G. DI NOI – Non ricordo la circostanza sinceramente. Sullo stesso tema?

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, una denuncia. In prima battuta è un esposto nel 2009 e poi, successivamente, fa una... Infatti sul verbale di ricezione dell'esposto c'è anche la sua firma ed era presente. Successivamente, il 15 aprile del 2010, si presenta l'Ingegnere Ruggieri, che viene anche sentito e viene fatto poi un verbale di ricezione di una querela.

(Il teste prende visione del documento)

AVVOCATO L. PALOMBA – D'altra parte nella relazione, cioè nell'informativa poi ne date atto.

TESTE G. DI NOI – Sì, questi eventi sono... No, non ricordavo la circostanza della denuncia, sinceramente.

AVVOCATO L. PALOMBA – Siccome poi lei nel suo esame ha riferito soltanto di quel primo esposto e non ha detto nulla.

TESTE G. DI NOI – Sì:

AVVOCATO L. PALOMBA – In esito all'esposto, quindi, avete fatto la richiesta di autorizzazione ad effettuare le attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. In esito all'esposto ed in esito ad un'ulteriore assunzione di informazioni preliminare alla redazione dell'informativa con la quale chiedevamo di procedere.

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, quale ulteriore?

TESTE G. DI NOI – Sentimmo in atti un Vice Sovrintendente della Polizia Provinciale, il Vice Sovrintendente Ruggieri, Daniela Ruggieri.

AVVOCATO L. PALOMBA – No, Ruggieri mi sembra che sia l'ingegnere che ha fatto l'esposto.

TESTE G. DI NOI – Sì, a preliminare riscontro rispetto al contenuto dell'esposto, escutemmo in atti uno che dei due soggetti che Ruggieri indicava come...

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, la figlia?

TESTE G. DI NOI – Non so se sia la figlia, credo che sia la nipote.

AVVOCATO L. PALOMBA – La nipote?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA - Quindi la signora Daniela Ruggieri, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Diceva che subito dopo l'esposto ha chiesto alla Procura, in esito anche a queste verifiche, l'autorizzazione ad effettuare le attività di intercettazioni.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Proprio in seguito a questa denuncia vorrei capire, quali sono stati gli esiti delle intercettazioni? Cioè, ha trovato riscontro alla denuncia?

TESTE G. DI NOI – Come ho detto, le attività di intercettazioni non hanno consentito di acquisire riscontri rispetto al contenuto dell'esposto dell'ingegner Ruggieri.

AVVOCATO L. PALOMBA – E non avendo trovato riscontro alla denuncia di Ruggieri, voi avete comunque richiesto le proroghe delle intercettazioni?

TESTE G. DI NOI – Noi abbiamo valutato che in esito all'avvio delle attività tecniche ci fossero ulteriori circostanze che potessero essere oggetto di approfondimento investigativo ed abbiamo proposto la proroga delle attività tecniche. Diciamo che l'assenza dei riscontri non si è avuta, come dire nei primi 15 giorni di intercettazione noi non abbiamo definito come chiuso il caso Ruggieri, anche per questo abbiamo rilevato che alcune circostanze riferite da Ruggieri potessero essere...

AVVOCATO L. PALOMBA – In realtà dalla vostra informativa emergerebbe, invece, che gli esiti delle intercettazioni, con riferimento alla denuncia di Ruggieri, avessero avuto un esito negativo.

TESTE G. DI NOI – Sì, questo lo confermo, ma questo emerge dalla informativa conclusiva, non emerge dalla prima richiesta di proroga di intercettazione.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi è nato un processo sulla base della denuncia Ruggieri e se mi può dire qual è il numero di procedimento di questo?

TESTE G. DI NOI – Non è nato un procedimento a carico dell'Assessore Conserva con riferimento ai fatti denunciati da Ruggieri perché all'esito complessivo dell'attività

investigativa questi fatti non sono risultati comprovati da ulteriori acquisizioni probatorie.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi si può dire attecnicamente che la denuncia Ruggieri è morta lì? Cioè, non ha trovato uno sbocco in un procedimento, ma neanche in un provvedimento di archiviazione, che lei sappia?

TESTE G. DI NOI – La vicenda Ruggieri nello specifico non mi consta sia stata specificamente archiviata.

AVVOCATO L. PALOMBA – Eh, ma neanche che abbia avuto un riscontro con una richiesta di rinvio a giudizio?

TESTE G. DI NOI – No, non ha avuto riscontri in questi termini perché – per l'appunto – il complessivo esito delle indagini non ha acconsentito di acquisire elementi a sostegno della denuncia.

AVVOCATO L. PALOMBA – Diciamo che è morta in maniera anomala, però quella vicenda si è conclusa lì, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Diceva lei che all'esito delle indagini ha redatto l'informativa del 14 aprile 2011, la numero 197143.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Che è anche a sua firma, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Da questa informativa ha preso il nome l'operazione “*Environment sold out*”, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Questa informativa era contraddistinta originariamente dal numero di RGNR 345/2010?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi è corretto dire che la denuncia Ruggieri, per questioni attinenti alla Polizia Provinciale, è contraddistinta dal numero – come procedimento - 345/2010?

TESTE G. DI NOI – Sì, l'iniziale iscrizione fu appunto in relazione al procedimento penale 345/10.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi ce l'aveva? Perché lei prima ha detto: “No, non c'era un procedimento con un numero iscritto con riferimento alla denuncia Ruggieri”.

TESTE G. DI NOI – No, ho frainteso, ritenevo mi stesse chiedendo se ha avuto un esito processuale.

AVVOCATO L. PALOMBA – Anche, se ha avuto un esito processuale, ma un esito processuale

significa anche che è stato iscritto?

TESTE G. DI NOI – È stato iscritto il procedimento 345 del 2010.

AVVOCATO L. PALOMBA – A seguito della denuncia di Ruggieri.

TESTE G. DI NOI – A seguito della denuncia di Ruggieri.

AVVOCATO L. PALOMBA – Io adesso devo fare un lavoro piuttosto noioso, però le devo elencare una serie di annotazioni di P.G., con le quali sono state chieste sia le attivazioni che le proroghe delle attività di captazione e mi deve confermare se queste annotazioni di P.G., che sono relative al procedimento 938/2010 che oggi ci occupa, sono le stesse del procedimento 345/2010. In realtà io questi atti li ho estratti, seppure sull'intestazione rechina il numero di RG 8842/2011, però questo è il procedimento che poi è stato riunito, giusto, al 938?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Dico bene? Allora, iniziamo dai RIT 25, 26 e 27. Non inizio dal 24, perché le operazioni iniziano dopo rispetto a quelle dei RIT 25, 26 e 27. In realtà questi RIT indicano come inizio delle operazioni (il RIT 25 e il RIT 26) la data del 28 gennaio 2010 e terminano il 24 novembre del 2010. È corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, lo confermo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Mentre il 27 inizia il 28 gennaio del 2010 e termina il 27 luglio del 2010.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Con riferimento al RIT 25, faccio riferimento alla vostra annotazione di P.G. 6705/91 del 2009, del 15 dicembre 2009, che è la richiesta di autorizzazione all'intercettazione dell'utenza cellulare in uso a Michele Conserva, 3488937961.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Questa annotazione che io trovo nel procedimento 8842, poi 938, perché in quegli atti è stata rinvenuta, è la stessa del procedimento 345/2010, nel quale io so che lei ha svolto anche le indagini?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. È la stessa e non so se sia stata omissata in alcune parti nel momento in cui è stata trasfusa.

AVVOCATO L. PALOMBA – “La stessa” che cosa?

TESTE G. DI NOI – Annotazione di P.G..

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, la stessa annotazione di P.G., questa 670591?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA - Con cui richiedete l'attivazione delle intercettazioni, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – La successiva annotazione di P.G. 71929 del 2010 con cui è richiesta la proroga, è la stessa del procedimento 345/2010?

TESTE G. DI NOI – Sì. Se posso Avvocato, su tutte le attivazioni concernenti proroghe, richieste nuove intercettazioni, eccetera, originariamente erano annotazioni nell'ambito del procedimento 345 del 2010.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sono tutte?

TESTE G. DI NOI – Assolutamente tutte.

AVVOCATO L. PALOMBA – Tutte uguali, tutte identiche. Va bene, a me basta anche questo, è inutile che gliela ripercorro una per una, perché sarebbe piuttosto noioso per tutti. Ma ci sono state richieste di decreti autorizzativi diversi rispetto a quelli che le ho elencato? Ovviamente con riferimento alla posizione di Conserva. Allora, i RIT che riguardano la posizione di Conserva dovrebbero essere 24, 25, 26, 27, 59 e 150.

TESTE G. DI NOI – Il 28 anche.

AVVOCATO L. PALOMBA – Anche il 28, sì. Il 28 che era l'abitazione se non sbaglio, ma poi è stata subito disattivata.

TESTE G. DI NOI – No, il 28 riguarda l'utenza fax ufficio, l'abitazione è il 147/2010.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, il 147.

TESTE G. DI NOI – Poi c'è un'intercettazione di conversazione tra presenti, è il 150.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, sull'autovettura.

TESTE G. DI NOI – Confermo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Avete richiesto altri decreti autorizzativi, oltre questi che abbiamo elencato ora?

TESTE G. DI NOI – Richiesti e non concessi, intende?

AVVOCATO L. PALOMBA – No, richiesti e autorizzati?

TESTE G. DI NOI – No, direi di no.

AVVOCATO L. PALOMBA – Nessun'altra. In particolare, con una di queste annotazioni che lei mi ha detto essere identiche in entrambi i procedimenti - e mi riferisco alla 223 del 23 marzo 2010 - a sua firma, veniva dedotto, intuito, compreso, come lo vogliamo dire, un interessamento dell'Assessore Conserva in relazione alla richiesta di autorizzazione della discarica di seconda categoria di tipo 2C in area Cave Mater Gratiae, di proprietà dell'Ilva?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei ricorda che cosa avevate rilevato in quella fase delle indagini? Siamo a marzo del 2010. Con riferimento all'autorizzazione della discarica in area Cava Mater Gratiae?

TESTE G. DI NOI – Beh, nel marzo del 2010 la vicenda era in evoluzione e, come ho detto,

rispetto all'iter autorizzativo connesso al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del primo modulo della discarica in area Cava Mater Gratiae si registrava un cambio di atteggiamento da parte del Conserva rispetto all'indirizzo iniziale.

AVVOCATO L. PALOMBA – In questa informativa, in questa annotazione?

TESTE G. DI NOI – Quella nel caso di specie onestamente non la ricordo, ricordo che il periodo è quello che va tra febbraio e marzo ed è il periodo che si registra questo cambio di rotta, questo differente atteggiamento verso la possibilità del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sulla discarica.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ovviamente, quando lei parla di un “differente atteggiamento” è una sua valutazione?

TESTE G. DI NOI – È sostanziata dal contenuto delle intercettazioni.

AVVOCATO L. PALOMBA – Dalla lettura che lei fa delle intercettazioni?

TESTE G. DI NOI – Dalla lettura che io faccio dell'intercettazione, certo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Anche con l'annotazione di P.G. 129283 del 2010, non ha una data specificata, però risulta depositata nella segreteria della Procura il 9 marzo del 2010, risulterebbe che emerge questa problematica relativa al rilascio della autorizzazione della discarica in area Cava Mater Gratiae e che l'istruttoria aveva peraltro evidenziato la necessità di presentare nuovamente tutta la documentazione tecnica. Lei ricorda? Questa annotazione è anche a sua firma.

TESTE G. DI NOI – Io ricordo la circostanza e ricordo che il 5 marzo, credo il 4 o il 5 marzo 2010 il Comitato Tecnico si pronunciò proprio in relazione alla necessità di integrare la documentazione presentata da Ilva, con particolare riferimento ai criteri costruttivi della discarica.

AVVOCATO L. PALOMBA – No, perché lei in quell'annotazione – io le dico – fa dei riferimenti piuttosto pregnanti, specifici.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei dice – sempre secondo le sue deduzioni – che tale situazione, cioè relativa alla discarica, sarebbe stata pilotata dall'Assessore Conserva. Cioè, la lettera con cui si richiede ad Ilva la presentazione ex novo di tutta la documentazione relativa alla discarica sarebbe stata pilotata dall'Assessore Conserva, che si sarebbe adoperato verso il dirigente affinché si giungesse ad un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi diametralmente opposto a quello che era auspicato in precedenza e facendo delle pressioni sull'Ingegnere Morrone e sull'Avvocato Semeraro. Lei ricorda questo, queste sue deduzioni che sono fatte già a marzo del 2010? A me

interessa che lei mi confermi che queste circostanze lei le ha verificate e valutate a marzo del 2010.

TESTE G. DI NOI – Io le confermo che a marzo del 2010 sono state intercettate una serie di conversazioni che credo siano riportate poi in quella proroga.

AVVOCATO L. PALOMBA – Certamente. Sì, è stata richiesta poi la trascrizione.

TESTE G. DI NOI – E che attengono in particolare ai contatti tra l'Assessore Conserva e alcuni funzionari istruttori del Settore Ecologia, tutti tra l'altro del 2 marzo 2010, rispetto ai quali l'Assessore Conserva caldeggiava l'espressione del diniego all'autorizzazione all'esercizio della discarica.

AVVOCATO L. PALOMBA – E quindi faceva già delle pressioni sull'Ingegnere Morrone secondo le vostre deduzioni, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Io non credo... Come dire, le pressioni sull'Ingegnere Morrone attengono ad una fase antecedente alla circostanza di aver appreso il Conserva di essere indagato.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi già note, se erano precedenti?

TESTE G. DI NOI – Sì, già note.

AVVOCATO L. PALOMBA – E questi fatti emergono mentre voi state svolgendo le indagini relativamente al processo 345/2010, è giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì, il procedimento penale era il 345/2010 e le indagini erano nell'ambito di quel procedimento penale.

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei ricorda, sempre con riferimento a questa annotazione a cui ho fatto riferimento prima, la 129283 del 2010, che in realtà il Dottore Epifani, con riferimento alla sua richiesta di nuove intercettazioni, ebbe ad esprimersi con un “non luogo a provvedere” e le leggo il provvedimento, perché mi ha favorevolmente colpito. “Visto non luogo a provvedere allo stato sulla richiesta di nuove intercettazioni di cui alla nota 129283 del 9 marzo 2010, del gruppo G.D.F., è evidenziato che: 1) Le conversazioni poste a base della richiesta non hanno attinenza per i fatti per i quali l'ufficio procede, delitto di concussione a carico di Conserva M.”. Poi c'è una parte omissis. “2) Le conversazioni indicate non consentono di ipotizzare gravi indizi di reato che, infatti, neppure la P.G. indica, i quali ai sensi degli Articoli 266 e 267 C.P.P. legittimano le operazioni di intercettazione, ne è consentito trasformare le intercettazioni da mezzi di ricerca della prova in mezzi di ricerca dei reati”. Sarebbe quasi che vi sia una bacchetta del Pubblico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non è che possiamo fare questa domanda al teste, di valutare una decisione.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma lei l'ha ricevuta questa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma il fine a cui tende questa domanda e poi anche la

domanda, qual è la domanda? Non possiamo chiedere al teste di valutare una decisione della Procura.

AVVOCATO L. PALOMBA – La domanda è questa: se ha ricevuto questa nota del Pubblico Ministero che disponeva il non luogo a provvedere a nuove intercettazioni.

TESTE G. DI NOI – No, non la ricordo questa nota.

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, nessun'altra domanda. Ha svolto altri atti di indagine, oltre le intercettazioni, oltre l'attività di ascolto, riascolto delle intercettazioni?

TESTE G. DI NOI – Direttamente no. Nel senso che connessa alla vicenda c'è un'acquisizione documentale fatta in Provincia, che però non ho fatto personalmente.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quando dice “direttamente no”, lei non ha dato esecuzione alla delega di indagini della Procura in data 8 novembre 2012?

TESTE G. DI NOI – Cosa tratta, Avvocato? A memoria non la ricordo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, la delega di indagini era piuttosto corposa e lei poi dà riscontro a quella delega, io adesso gliela mostro. Allora, le mostrerò adesso il collega, oltre la delega di indagini, anche la nota di riscontro della Guardia di Finanza.

TESTE G. DI NOI – Sì.

(Il teste prende visione dei documenti)

TESTE G. DI NOI – Ah, confermo, l'assunzione di informazioni.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì.

TESTE G. DI NOI – Sì, tra gli altri ho proceduto anche io. Sì, confermo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Infatti, poi la nota di riscontro porta la sua firma, ecco perché glielo chiedo. Quindi ha fatto altre indagini, oltre quelle. Volevo sapere: si chiede in quella delega di indagini, fra le altre cose, di acquisire ai sensi degli Articoli 117, 256, 371 copia degli atti del procedimento 9547/06. È corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Si chiede anche di acquisire il carteggio relativo alla discarica in area Cava Mater Gratiae?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Si chiede di acquisire anche copia dell'annotazione di cui le dicevo prima, la 223 RE, depositata il 23 marzo 2010 e di tutti gli atti relativi al procedimento che è stato originato da quell'annotazione?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Questa richiesta è riferita al procedimento 345/2010?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Gli atti quindi relativi al 345/2010 sono quelli compendati nell’informativa del 14 aprile del 2011 abbiamo detto, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quegli atti e quell’informativa sono inviati in seguito a quella delega di indagini alla Procura richiedente?

TESTE G. DI NOI – Immagino di sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Non può verificare?

TESTE G. DI NOI – Verifico dalla nota, perché a memoria no.

AVVOCATO L. PALOMBA – Se vede, è allegata a quella richiesta di...

TESTE G. DI NOI – Sì, in realtà non io, il Comandante del Gruppo evidenzia che questi atti sono... Se posso leggo il passaggio.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì.

TESTE G. DI NOI – “Con riferimento a quanto disposto al punto 6 si evidenzia che l’informativa 223/RE, del 23 marzo 2010, depositata in pari data presso la segreteria del Dottor Remo Epifani e tutti gli atti relativi al procedimento penale, sia precedente e successiva alla predetta nota, redatti nell’ambito del procedimento penale 345/10 RGNR modello 21, sono già confluiti, a seguito della riunione dei fascicoli, nel presente procedimento penale”.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ah, perfetto, ha evitato a me di leggerlo, perché altrimenti gliel’avrei letto quel punto. Quindi erano già stati trasmessi quegli atti?

TESTE G. DI NOI – Trasmessi dalla Guardia di Finanza.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, certo.

TESTE G. DI NOI – Trasmessi nell’ambito del procedimento penale 345/2010.

AVVOCATO L. PALOMBA – Perfetto, ho capito, però vi si chiedeva di trasmetterli in quell’altro procedimento e voi avete detto: “Li abbiamo già trasmessi”. Sembra che in realtà li avete già trasmessi.

TESTE G. DI NOI – No, in realtà sono atti che la Procura della Repubblica aveva già.

AVVOCATO L. PALOMBA – Capisco che per lei è semplice.

TESTE G. DI NOI - In effetti, premesso che questa nota non è mia firma, anche la risposta mi sembra...

AVVOCATO L. PALOMBA – Le spiego, abbia pazienza, per me non è stato semplice capirlo e penso che sia difficile pure farlo capire non dico a chi è più tecnico, ma alla Giuria Popolare, capire come è avvenuta questa riunione – se è stata una riunione – o come sono passate le carte di un processo in un altro processo, se vogliamo passare il termine “passaggio di carte”.

TESTE G. DI NOI – Credo che questa circostanza sia a cognizione non della P.G. ma della

Procura della Repubblica, io non le so dire tecnicamente.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma la richiesta è stata fatta a voi e voi avete evaso quella richiesta.

TESTE G. DI NOI – No, la risposta è abbastanza perplessa, mi pare. Cioè, come a dire: gli atti esistono già, per cui non capisco cosa dobbiamo trasmettere. Io ci leggo questo.

AVVOCATO L. PALOMBA – Effettivamente pure io ci leggo quello. Quindi lei non sa dire precisamente - riprendo la sua risposta di prima - quando questi atti del procedimento penale 345 sono confluiti nel 938 o quando c'è stata la riunione dei due fascicoli?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO L. PALOMBA – No?

TESTE G. DI NOI – No, non lo so dire.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sa dire invece come è stata divisa l'informativa 14.4.2011, quella famosa informativa conclusiva, perché poi sa che quella informativa è stata spezzettata, è giusto?

TESTE G. DI NOI – C'è tutta una prima parte, credo i primi capitoli che attengono... I primi e gli ultimi in particolare, gli ultimi credo confluiti alla Procura della Repubblica di Brindisi per competenza territoriale.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quali sono?

TESTE G. DI NOI – Gli ultimi capitoli, quelli che attengono ad altra vicenda, il capitolo 4 in particolare, solo il capitolo 4. Mentre i capitoli diciamo da 2, perché il primo è la premessa alle attività investigative, il capitolo 2 credo sia confluito, o meglio rimasto forse nell'originario procedimento 345.

AVVOCATO L. PALOMBA – Io leggo che in relazione poi ad un successivo provvedimento, richiesta di stralcio del 22 luglio del 2011, quindi successivo al deposito dell'informativa vi è un provvedimento di stralcio. Quindi cerchiamo di capire come viene separata questa informativa. Lei ha detto che una parte va a Brindisi e siamo d'accordo. Poi dice: “Le pagine dalla 1 alla 7, dalla 245 alla 492 sono racchiuse un fascicolo composto da 180 pagine, riferite alla posizione Liberti, Archinà, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi e Ilva S.p.a. e costituiscono il fascicolo famoso – per me – 8842 del 2011.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – È corretto?

TESTE G. DI NOI – Non lo so, perché questa nota non credo sia a mia firma, lo stralcio non l'ho disposto io.

AVVOCATO L. PALOMBA – No, è a sua firma, io vedo qua “Comandante Dell'Anna, d'ordine Comandante Di Noi”.

TESTE G. DI NOI – Allora sì, evidentemente è così.

AVVOCATO L. PALOMBA – E la nota è 484972 del 2011.

(Il teste prende visione della nota)

TESTE G. DI NOI – Sì, evidentemente abbiamo ritenuto coadiuvato l'autorità giudiziaria nella predisposizione degli atti che poi sono confluiti nei vari fascicoli.

AVVOCATO L. PALOMBA – Le pagine dalla 8 alla 244 che fine hanno fatto?

TESTE G. DI NOI – Ritengo che siano rimaste nell'originario procedimento 345 del 2010.

AVVOCATO L. PALOMBA – Perfetto. Questo stralcio, dicevamo, è stato fatto a settembre del 2011.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – In esito alla delega del 22 luglio del 2011. Quindi si può dire che il procedimento 8842 del 2011 è nato – sempre per usare una forma tecnica – nel luglio del 2011?

TESTE G. DI NOI – Immagino di sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma di fatto questo processo 8842 è sempre il processo 345/2010?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io mi devo opporre a queste domande, che cosa ne sa il teste di quello che ha fatto con gli stralci, con la costituzione di fascicoli la Procura della Repubblica?

AVVOCATO L. PALOMBA – Io non le posso fare alla Procura queste domande, le devo fare al teste che ha dato esecuzione a delega della Procura.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma ci saranno i documenti.

AVVOCATO L. PALOMBA - Se le potessi fare al Pubblico Ministero, le farei al Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il teste non ha fatto gli stralci o l'iscrizione dei nuovi procedimenti. Al teste al limite sono stati chiesti dei documenti, delle carte, delle parti di informative, questo. Ma poi per gli stralci, per la costituzione di nuovi fascicoli, l'ha fatto la Procura della Repubblica. Che cosa ne sa. Infatti sta dicendo: “Ritengo, forse, sì, no”. Cioè, se dobbiamo seguire un senso logico, non credo che queste risposte del testimone possano avere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, penso che risulti documentalmente. Mi ricordo che anche quando c'era il Presidente Petrangelo fu affrontato questo iter riguardo alla genesi delle indagini, dei vari procedimenti, è stato già affrontato.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, certamente, però io è la prima volta che la posso ricostruire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la devo invitare e fare delle domande a cui il teste è in grado di rispondere. Perché sugli stralci e sulle decisioni della Procura evidentemente non può rispondere. Magari dia per scontato che c'è stato lo stralcio e quindi passi alla domanda che interessa l'esperienza e quello che il teste può riferire.

AVVOCATO L. PALOMBA – Io voglio capire come è stato fatto, questo voglio capire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io vorrei la rilevanza, vorrei sapere la rilevanza della domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma come è stato fatto lo stralcio non è una domanda che si può porre a questo teste. Diamo per scontato che è stato fatto lo stralcio e quindi possiamo eventualmente a chiedere dell'attività di indagine svolta all'esito di quel provvedimento della Procura. Perché comunque sarà documentale, immagino.

TESTE G. DI NOI – Sì, sicuramente sarà documentale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma se c'è la rilevanza, per carità!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sarà documentale, ricordo che è già stata affrontata qualche problematica relativamente agli stralci e alle riunioni.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma è la prima volta che io posso fare questa domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, però non le deve fare al teste, questo teste non è in grado di rispondere. Dia per scontato che sia avvenuto lo stralcio e che si siano avviati altri procedimenti, che siano stati riuniti. Lo diamo ormai per scontato, salvo poi che il Pubblico Ministero o le altre parti non abbiano qualcosa da rilevare. Però diamo per scontato l'iter genetico dell'indagine e dei vari procedimenti. Perché comunque quello che ci dirà il teste, sta rispondendo in maniera abbastanza incerta, quindi non sarà utile comunque ad arrivare a nessun risultato probatorio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma qual è il risultato probatorio, la rilevanza qual è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra l'altro, sì, la rilevanza.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ce lo spiega, può essere che ci sta sfuggendo qualche cosa.

AVVOCATO L. PALOMBA – Posso formulare diversamente la domanda? Posso chiedere se il procedimento 8842 del 2011 e un pezzo del 345, cioè del procedimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma cosa ne sa il teste? Non credo che...

AVVOCATO L. PALOMBA – Lo sa perché ha effettuato materialmente la separazione dell'informativa nei diversi pezzi di cui stava dicendo, infatti mi stava riferendo in precedenza che una parte dell'informativa è stata trasmessa a Brindisi ed ha riferito peraltro rispondendo anche a domande del Pubblico Ministero sul punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, poi anche la rilevanza probatoria di questo iter.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è la rilevanza?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sicuramente nella vostra strategia difensiva ci sarà, però questo

modus procedendi non è ammissibile. Quindi lei deve dare per scontato questi avvenimenti che risultano dai registri poi informatici della Procura o dai documenti che sono stati prodotti, quindi li dia per acquisiti.

AVVOCATO L. PALOMBA – Li do per acquisiti, però – ripeto - la posizione di Conserva rispetto a questa genesi del procedimento è sicuramente diversa, perché è proprio la persona...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma il teste non le potrà dare nessuna certezza probatoria relativamente a questi aspetti della formazione, degli stralci, delle riunioni.

AVVOCATO L. PALOMBA – Non avrò una risposta certa, avrò una risposta meno certa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma dobbiamo fare un dibattito utile, quindi diamo per acquisiti questi passaggi, passi alle domande a cui il teste può rispondere utilmente.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, va bene, d'accordo. Senta Colonnello, con vostra annotazione del 21 febbraio 2013, la 94447, chiedete di essere autorizzati al riascolto delle intercettazioni telefoniche che erano state effettuate nell'ambito del processo 345/2010. Purtroppo lo devo citare questo procedimento, esiste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la domanda è: avete chiesto di procedere al riascolto?

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, la domanda è questo: avete chiesto di essere autorizzati al riascolto delle intercettazioni?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Questa annotazione reca un oggetto e dice: “Procedimento penale 938 riunito al procedimento penale 345”. Quindi vorrei capire se in quella data i procedimenti erano stati riuniti.

TESTE G. DI NOI – Mi scusi, mi ripete la data per cortesia?

AVVOCATO L. PALOMBA - Allora, la vostra annotazione è 94447 del 21 febbraio del 2013. Preso atto che avete detto che il processo 8842 era andato a finire dentro al processo 938, io vi sto chiedendo: siccome in quell'annotazione dove chiedete il riascolto voi dite che i processi 345/2010 e 938/2010 erano riuniti, mi dice sulla base di quali?

TESTE G. DI NOI – No, credo si tratti di un errore.

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo leggerla l'annotazione, se è quella?

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, la vado a prendere, un attimo.

(Il teste prende visione del documento)

TESTE G. DI NOI – Sì Avvocato, qual è la domanda?

AVVOCATO L. PALOMBA – Le dicevo: siccome risulta nell'oggetto di quell'annotazione che i procedimenti 345/2010 e 938/120 sono riuniti, mi può dire se e quando sono stati

riuniti e se in quella data quindi erano già riuniti i procedimenti, visto che ne date atto?

TESTE G. DI NOI – Non glielo so dire, però credo che nel caso di specie ci sia un errore nell’oggetto dell’annotazione di P.G..

AVVOCATO L. PALOMBA – Non ho capito.

TESTE G. DI NOI – Credo ci sia un errore nell’oggetto della nota.

AVVOCATO L. PALOMBA – E perché allora dovevate fare il riascolto di quelle intercettazioni, se era erronea la riunione?

TESTE G. DI NOI – No, erronea l’indicazione della riunione tra i due procedimenti.

AVVOCATO L. PALOMBA – Però dovevate fare il riascolto di quelle intercettazioni?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Che cosa non era emerso nell’ascolto che doveva giustificare - appunto - il riascolto?

TESTE G. DI NOI – Intanto dalla nota rilevo che questo è preceduto da un colloquio con il Procuratore della Repubblica, in cui evidentemente si era concordato di procedere in questi termini. Le attività di riascolto sono state più d’una e rispetto a differenti aspetti delle attività investigative, finalizzati a meglio cristallizzare aspetti che erano già stati trattati nell’informativa dell’aprile del 2011.

AVVOCATO L. PALOMBA – Però l’informativa che voi depositate è precedente a questa annotazione? Cioè quella del 24 gennaio 2013, la numero 41597 del 2013, dove sostanzialmente richiamate quasi integralmente l’informativa del 2011, quella conclusiva, quella che abbiamo detto essere l’informativa del procedimento 345.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Io vorrei capire quali erano gli elementi di novità che non erano già emersi nel 2011, soprattutto con riferimento all’acquisizione di un procedimento che voi fate, che è il procedimento poi noto come TCT, il processo TCT, cioè il 954706, perché voi poi acquisite gli atti, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì. Intanto devo far rilevare che a riscontro di questa nota noi non depositiamo l’informativa che ha citato lei, ma la 216530 del 4 maggio 2013.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, io ho detto a voi: prima di questa informativa depositate un’informativa, che è quella del 24 gennaio.

TESTE G. DI NOI – Esatto.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ed è la 41597 del 2013, dove lei – se non sbaglio – nella pagina conclusiva chiede la riapertura delle indagini del processo 9547/06, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Verifico.

(Il teste prende visione dei documenti in suo possesso)

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Questo procedimento 9547/06 è il procedimento che nasce come?

TESTE G. DI NOI – Questo è il procedimento che verte sulla vicenda TCT S.p.a..

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì.

TESTE G. DI NOI – Nasce da un sequestro operato dal Gruppo Taranto nel 2006 appunto.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma su quale reato, una vicenda concussiva sempre?

TESTE G. DI NOI – Concussiva. Il procedimento 9547 atteneva ad una vicenda concussiva.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sempre a carico di?

TESTE G. DI NOI – Conserva Michele, Florido Giovanni e Specchia Vincenzo, se non sbaglio.

AVVOCATO L. PALOMBA – E parte offesa era?

TESTE G. DI NOI – Romandini Luigi.

AVVOCATO L. PALOMBA – Denunciante quindi?

TESTE G. DI NOI – In realtà fu escusso a sommarie informazioni, non credo propose formale denuncia.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi quali erano nel 2013 gli elementi di novità rispetto a questo procedimento, tale da chiedere la riapertura delle indagini?

TESTE G. DI NOI – Gli elementi di novità. Diciamo che sostanzialmente avevamo proceduto ad una... Come dire, le vicende che si stavano proponendo nel corso dell'indagine, che si erano proposte nel corso dell'indagine di cui all'originario procedimento 345, apparivano assonanti rispetto alla vicenda TCT, anche per effetto di alcune intercettazioni in cui gli indagati facevano spesso richiamo alla vicenda TCT. Per questo motivo chiedemmo di verificare i contenuti di quella attività investigativa e – come dire – abbiamo fatto una lettura coordinata degli avvenimenti del 2006 e del 2010.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi avete chiesto l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, vi è stata data l'autorizzazione alla riapertura delle indagini?

TESTE G. DI NOI – No ricordo. Ritengo di sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Dovrebbe ricordare.

TESTE G. DI NOI – No, anzi, specifico. Direi di sì, perché poi sono state eseguite delle ordinanze di custodia cautelare, sulla scorta.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma in base al procedimento 9547/06 sono state eseguite delle ordinanze di custodia cautelare?

TESTE G. DI NOI – Se non ricordo male tra gli altri fu attinto l'allora Direttore Generale dell'ente, Specchia.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi per il processo 9547/06 lei è sicuro di quello che sta

dicendo?

TESTE G. DI NOI – Vado a memoria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c'è opposizione alla domanda, facciamo delle domande...

In parte che risultano dalle carte, perché nei provvedimenti di richiesta di cattura o di ordinanza ci sono i numeri di registro di riferimento che riguardano la Procura della Repubblica e l'ufficio G.I.P.. Che cosa c'entra il testimone, che ne sa lui quale procedimento? A meno che non si ricorda il numero. Produciamo i provvedimenti, Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Colonnello, lei è stato autorizzato a consultare gli appunti a sua firma e gli atti a sua disposizione.

TESTE G. DI NOI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi quando deve dare la risposta è già autorizzato. Se non lo ricorda, risponda che non lo ricorda e poi l'Avvocato eventualmente le sottoporà qualche atto da cui emerge l'attività. Prego.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi nella prospettazione accusatoria sono stati utilizzati anche gli elementi di quel procedimento, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Noi li abbiamo rappresentati nell'annotazione di P.G. del gennaio del 2013.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi era una denuncia in cui Romandini diceva di essere...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'era denuncia ha detto il teste prima, a sommarie informazioni Presidente.

AVVOCATO L. PALOMBA – A S.I.T. Romandini riferiva di essere stato vittima di concussione, quindi sarebbe compulsato da Conserva per emettere i provvedimenti in favore di TCT in quell'occasione?

TESTE G. DI NOI – Sì, sostanzialmente il contenuto delle S.I.T. era in questi termini.

AVVOCATO L. PALOMBA – Non capisco però che necessità c'era di acquisire, visto che poi penso sappia che c'era stato un provvedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto sul punto, ha detto: perché sono state ravvisate delle analogie. Ha già risposto su questa domanda.

AVVOCATO L. PALOMBA – Allora, siccome era un'attività concussiva - siamo d'accordo - nei confronti della TCT, però c'era stato un provvedimento di archiviazione e non capisco poi la necessità di acquisire gli atti di un procedimento archiviato, a fronte di una nuova indagine con diverse prospettazioni all'esito delle stesse. Quindi volevo chiedere perché era stata acquisita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto sul punto. Poi la riapertura delle indagini penso che sia prevista dal Codice.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, io volevo chiarire il senso della domanda perché me l'ha

chiesto, per questo. Rispetto alla vicenda Morrone, nel 2013 vorrei capire quali erano gli elementi di novità rispetto alla informativa del 14 aprile del 2011, in cui era comunque emersa un'attività concussiva di Conserva? Anzi, un sodalizio criminoso dedito all'attività concussiva.

TESTE G. DI NOI – Gli elementi di novità... Allora, l'esigenza che si imponeva, attesa la vastità del materiale probatorio raccolto con la prima informativa, che trattava differenti aspetti dell'attività investigativa, era anche quella di razionalizzare i singoli filoni di indagine, o meglio le singole ipotesi che avevamo formulato, provvedendo ad un riascolto delle intercettazioni, perché la vastità del materiale probatorio imponeva in qualche modo, a nostro giudizio, di focalizzarci sui vari punti che avevamo talora tratteggiato senz'altro nell'informativa conclusiva, però rispetto ai quali si imponeva una razionalizzazione, nel caso di specie l'informativa consta del parallelismo tra i due procedimenti penali e della disamina della documentazione poi acquisita presso l'Ente Provincia di Taranto.

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi non avevate focalizzato questa vicenda di Morrone, questa attività nei confronti del Morrone nell'informativa del 2011?

TESTE G. DI NOI – La vicenda in danno di Morrone era focalizzata anche nell'informativa finale. Ripeto, è stata una scelta condivisa con la Procura della Repubblica quella di rivedere complessivamente l'attività investigativa, razionalizzandola con delle annotazioni di P.G. che affrontassero...

AVVOCATO L. PALOMBA – Spezzandola, sostanzialmente?

TESTE G. DI NOI – Prego?

AVVOCATO L. PALOMBA – Spezzandola in più parti?

TESTE G. DI NOI – Diciamo razionalizzandola in relazione alle varie ipotesi, atteso che nell'informativa conclusiva c'era una serie di ipotesi di reato che erano svincolate l'una dall'altra, che attenevano magari alla presenza di un indagato comune a condotte delittuose completamente differenti tra loro e quindi ribadisco l'esigenza era anche quella di razionalizzare, eseguire un riascolto per verificare la circostanza che ci fossero ulteriori fonti di prova che potessero essere portate a supporto, piuttosto che dovessero essere valorizzate e considerato che nelle more era stata fatta una acquisizione documentale per dare una lettera coordinata di tutte quelle che erano le fonti di prova in relazione ad un'ipotesi, si è scelto di fare singole informative.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma quando lei parla di ipotesi svincolate contenute nella stessa informativa, parla dei fatti di Brindisi e dei fatti che poi attenevano specificatamente all'Ilva?

TESTE G. DI NOI – Parlo dei fatti di Brindisi, parlo dei fatti che attenevano all'Ilva e parlo di quei fatti che attenevano all'Assessore Conserva, ma che nulla avevano a che vedere

con le relazioni con Archinà Girolamo e la vicenda Mater Gratiae.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma io dico: perché lei, all’esito di quell’informativa in realtà, ipotizza fra gli altri anche un capo c) a carico di Conserva, dove Conserva – che peraltro sarebbe a capo di un sodalizio criminoso voi dite agli inizi di quella indagine per fare attività concussiva – fra le altre avrebbe concusso l’Ingegnere Morrone. A me interessa sapere se la vostra ipotesi investigativa aveva avuto riscontro ed era emersa già nel 2011 nell’ambito di quell’informativa.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Questo vorrei capire.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, per me è sufficiente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha terminato?

AVVOCATO L. PALOMBA – No, soltanto qualche altra.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, siccome ha detto “per me è sufficiente”.

AVVOCATO L. PALOMBA – No, la risposta è sufficiente. Le è noto – se le è noto – che Conserva, nella sua campagna elettorale, che peraltro emerge dall’informativa che ci fosse in atto la campagna elettorale in quel periodo.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Aveva pubblicamente manifestato di non essere un particolare stimatore dell’Ilva?

TESTE G. DI NOI – Eh... No, non mi è nota la circostanza. C’è una intercettazione in cui è Conserva stesso che esprime un pensiero del genere, ma non sarei in grado di contestualizzarla in questa momento, sinceramente.

AVVOCATO L. PALOMBA - Quindi avete anche ascoltato Conserva che parlava in termini negativi dell’Ilva?

TESTE G. DI NOI – Questo succede nel momento in cui Conserva apprende di essere indagato e con – a giudizio della Polizia Giudiziaria – il benessere di una sua confidente, effettua una serie di conversazioni telefoniche funzionali a far apparire una chiara presa di distanze da Ilva.

AVVOCATO L. PALOMBA – Questo è chiaro, l’ha ribadito più volte. Ma perché, prima del 16 febbraio, perché voi collocate precisamente la data in cui ritenete che Conserva abbia capito di essere intercettato.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma prima del 16 febbraio, quando parlava dell’Ilva, parlava in termini entusiastici, diceva: “Ah, che bello! Ah, sì, dobbiamo, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell’altro. l’Ilva è la più bella azienda di Taranto”? Che cosa diceva da

aver determinato in voi questo pensiero di mutato atteggiamento?

TESTE G. DI NOI – Il mio convincimento circa il mutato atteggiamento non deriva dall'espressione, una generale considerazione positiva o negativa che Conserva aveva rispetto all'Ilva, emerge avuto riguardo alle circostanze per come documentate dalle intercettazioni.

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè?

TESTE G. DI NOI – In particolare la circostanza che prima dell'8 febbraio Conserva si era in qualche modo attivato allo scopo di consentire a Morrone di licenziare un provvedimento che fosse favorevole in termini di accoglimento, in particolare dell'istanza di autorizzazione ed in epoca immediatamente successiva si attiva per converso...

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei si riferisce alla richiesta di parere?

TESTE G. DI NOI – Io mi riferisco, tra gli altri, alla richiesta di parere. Alla circostanza che Conserva si attivi dapprima con l'Ingegnere Notarnicola e favorisca un colloquio tra il suo dirigente e l'Ingegnere Notarnicola sulla vicenda Ilva e, in particolare, sulla vicenda Mater Gratiae. Successivamente, preso atto dell'orientamento di Notarnicola e delle difficoltà connesse all'accoglimento dell'istanza di Ilva...

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma.

TESTE G. DI NOI – Prego.

AVVOCATO L. PALOMBA – Vorrei capire da dove lei ricava che si trattasse di una attività mirata all'accoglimento, piuttosto che un'attività mirata a dare comunque un provvedimento, sia negativo che positivo, rispetto ad un'autorizzazione che l'Ilva aveva chiesto anni addietro e che, come lei ha ricostruito, aveva avuto un iter piuttosto difficile, con sentenza del TAR e quant'altro.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei lo ha ricordato perfettamente nel corso del suo esame.

TESTE G. DI NOI – Sì, lo ricavo da tutte quelle che sono le conversazioni che intercorrono in una prima fase tra l'Assessore Michele Conserva e l'Ingegnere Notarnicola, in relazione a tutta quella che è la vicenda Avvocato Triggiani, rispetto alla quale emerge chiaramente che Conserva ha necessità di confortare.

AVVOCATO L. PALOMBA – Proprio a questa necessità che lei dice, io vorrei farle...

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo finire però le risposte, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo completare la risposta. Ha necessità di?

AVVOCATO L. PALOMBA – Io sulla parola, ecco perché.

TESTE G. DI NOI – Necessità di far sì che Morrone ottenga una sorta di conforto tecnico giuridico perché possa licenziare il provvedimento e, ovviamente, si attiva allo scopo di

esternalizzare questo parere pro veritate dopo un incontro in particolare con l'Avvocato Triggiani, favorito dall'Ingegnere Notarnicola, nell'ambito del quale avevano interloquuto informalmente circa il quesito da predisporre.

AVVOCATO L. PALOMBA – Di questo lui parla con Semeraro.

TESTE G. DI NOI – Di questo lui parla con Semeraro, caldeggiando, tentando di spingere il Semeraro... O meglio, rappresentando la necessità che questo parere dovesse essere conferito all'esterno.

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei dice proprio “dovesse essere”, come “dobbiamo esternalizzare questo parere”.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PALOMBA - Tanto è vero che nell'intercettazione che voi riportate viene attribuita a Conserva questa parola: “Dobbiamo mandare all'esterno”. In realtà dalla perizia trascrittiva quel “dobbiamo mandare all'esterno”, viene correttamente scritto “possiamo mandare all'esterno”, che ha una leggera differenza. Io le faccio vedere se vuole il RIT 24, presso progressivo 40, in cui Michele e Cesare parlano proprio di questo incarico a Triggiani. Glielo posso mostrare?

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie. A me onestamente sembra più rilevante la parte antecedente, quel “possiamo mandare all'esterno”, nella misura in cui lui dice “Dimmi che hai i tuoi impegni, dimmi quello che vuoi”.

AVVOCATO L. PALOMBA - Lo so, a lei sembra, però io le dico addirittura che è stata usata la parola “dobbiamo” anche nella requisitoria finale del Pubblico Ministero all'esito dell'udienza preliminare. Quindi quel “dobbiamo mandare all'esterno” in realtà è stato fortemente stigmatizzato, anche se lei gli dà scarso valore. È una cosa diversa, giusto? “Dobbiamo” da “possiamo” è una cosa diversa, è una parola diversa?

TESTE G. DI NOI – Lessicalmente è una cosa diversa, sì. Sono due verbali differenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci può precisare gli estremi della conversazione?

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, l'avevo detto prima, il RIT 24, progressivo 40, è la prima intercettazione che viene se non sbaglio. Ce l'ha adesso il Colonnello, per questo non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che pagina della perizia?

AVVOCATO L. PALOMBA – Pagina 6. Ho finito, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa, di 5 o 10 minuti.

Il Presidente procedimento viene sospeso alle ore 12.09 e riprende alle ore 12.30.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, può dare atto che è comparso Conserva?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, diamo atto che è comparso il signor Conversa. Chi deve procedere?

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Avvocato Petrone Claudio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però tendenzialmente, se ci sono codifensori, salvo casi eccezionali, lo dovrete...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Io non ero presente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sto parlando ai suoi colleghi, però si riferisce a tutti, diciamo che sarebbe buona norma che gli Avvocati codifensori lo facessero il controesame o l'esame contestualmente.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Io non posso rispondere fino in fondo di quello che fa mio padre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono problemi delle altre parti, possiamo procedere. Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CLAUDIO PETRONE

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Dottor Di Noi, nel controesame dell'Avvocato Raffo, ad inizio della mattina, Le è stato chiesto se lei avesse rapporti diretti con la stampa locale e lei ha risposto sia di non averne avuti ovviamente e sia di non avere parenti all'interno della stampa locale. Io le devo sottoporre un documento che è già stato visionato più volte, già stato prodotto ed è stato visionato anche da altri testimoni, che è un articolo di giornale. Io glielo pongo in visione.

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie.

(Il teste prende visione dell'Articolo di giornale)

TESTE G. DI NOI – Preciso Avvocato, intanto ho detto di non avere parenti, rapporti nell'ambito delle attività istituzionali li avevo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay, perfetto. Dottor Di Noi, le volevo chiedere questo: siccome ha specificato che aveva rapporti.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Le devo chiedere: all'epoca dei fatti, quindi parliamo del 2012, voi avevate un ufficio stampa alla Guardia di Finanza?

TESTE G. DI NOI - La comunicazione con gli organi di stampa è normalmente rimessa al Comandante Provinciale nell'ambito dei Comandi Provinciali appunto e quindi delle Province, che si avvale ovviamente degli ufficiali che poi svolgono le attività

investigative per finalità di comunicazione esterna.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – E quindi nella persona di? All'epoca chi era il Comandante?

TESTE G. DI NOI – Nel 2012?

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, dicembre del 2012.

TESTE G. DI NOI – Colonnello Paiano Salvatore.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei prima ha detto rapporti con la stampa ne aveva, in che senso? “Istituzionali” che vuol dire?

TESTE G. DI NOI – Per finalità istituzionali, nel senso che in relazione alle molteplici attività dell'ufficio e in particolare a quelle demandate al gruppo e per quelle del gruppo quelle demandate al Secondo Nucleo Operativo, io partecipavo abitualmente alle conferenze stampa indette dal Comandante Provinciale o, laddove vi fosse l'esigenza della predisposizione di un comunicato stampa, la minutazione del Comitato Stampa normalmente la faceva il Comando che aveva svolto l'attività investigativa. Veniva poi partecipato al Comandante Provinciale, che la diramava.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Con riferimento all'articolo che le ho posto in visione, lei lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – No, non ricordo questo articolo in particolare.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Come vedrà ci sono due colonne, sulla colonna di sinistra io ho evidenziato la parte in giallo e leggo per comodità della Corte: “Il nuovo dirigente del Settore Ambiente, Ingegnere Ignazio Morrone è però scettico, così finisce col subire - secondo i finanziari - le pressioni del Presidente Florido, in capo al quale i militari, stando a quanto si legge nell'informativa, individuano specifiche responsabilità penali per il delitto di concussione, in subordine violenza privata in concorso con l'Assessore Michele Conserva. Quando poi Conserva ha preso le distanze, Florido avrebbe continuato con le pressioni”. Parliamo del primo dicembre del 2012.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Questa notizia secondo lei o comunque in base alla sua attività, era una notizia riservata?

TESTE G. DI NOI – Credo ci fosse già stata la discovery connessa all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Con riferimento a chi?

TESTE G. DI NOI – Con riferimento a...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – A Florido e Conserva?

TESTE G. DI NOI – Sì, ritengo di sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – No, non è così perché l'ordinanza di custodia cautelare è

di maggio del 2013 e qui siamo a dicembre del 2012, quindi è precedente alla misura cautelare. Quindi è una notizia riservata, era una notizia riservata?

TESTE G. DI NOI – Se non c'era stata alcuna discovery degli atti di indagine, sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei – a memoria – o il Comandante Paiano ha detto.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sa se è stata avviata un'azione di indagine per verificare se ci fosse stata una fuga di notizie o se qualcuno avesse comunicato alla stampa questa notizia? Se lo sa, eh.

TESTE G. DI NOI – No, ritengo di no e chiaramente non posso rispondere per il Comandante Provinciale. Non mi ha dato nessun input in questo senso, questo lo posso confermare.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. È a conoscenza anche, indipendentemente dalla Guardia di Finanza, se la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei prestava servizio a Taranto presso il Nucleo, mi corregga se sbaglio.

TESTE G. DI NOI – Secondo Nucleo Operativo del Gruppo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Da quando?

TESTE G. DI NOI – Da fine settembre e inizi ottobre del 2009.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Fino a quando è rimasto lì?

TESTE G. DI NOI – Al 2013, settembre credo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Settembre 2013.

TESTE G. DI NOI – Tra settembre ed ottobre, anche qui del 2013.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ed era Capitano?

TESTE G. DI NOI – Capitano, poi a gennaio del 2013 promosso al grado di Maggiore.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Invece adesso è Tenente Colonnello?

TESTE G. DI NOI – Tenente Colonnello.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Il 30 di novembre del 2012 – aspetti che lo prendo per comodità – è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali il Dottor Luigi Romandini dal Brigadiere Alfredo D'arco e da Daniele Arras. Lei era conoscenza che dovessero procedere alle sommarie informazioni in quella data?

TESTE G. DI NOI – Senz'altro sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Io cerco di vedere se questa circostanza l'aiuta a ricordare. L'articolo che io le ho posto in visione è del primo dicembre 2012, è il giorno dopo.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei ricorda, ora che le ho ricordato che il 30 novembre

fu sentito Romandini, se ebbe a leggere questa notizia?

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Poi io ho bisogno di avere alcuni chiarimenti, faccio questa domanda Presidente perché non vorrei che alcune domande da dover fare al Colonnello Di Noi, io le debba fare al Colonnello Di Noi piuttosto che agli altri verbalizzanti, quindi ho bisogno di comprendere la sua attività in che cosa consisteva con riferimento a questo procedimento penale e con riferimento all'attività di subdelega che lei dava al Brigadiere D'Arco, che oggi mi è parso di capire ha fatto praticamente gran parte dell'indagine.

TESTE G. DI NOI – No, non ha fatto gran parte dell'indagine. Sostanzialmente io, nell'ambito dell'attività investigativa, mi relazionavo a monte con il Comandante del gruppo rispetto alle scelte strategiche sull'indirizzo dell'attività e con i militari operanti, con i quali si relazionava anche il Comandante del gruppo per le vicende più significative, rispetto all'andamento dell'attività investigativa. Come ho già detto, tutto quanto concerne l'attività di ascolto delle intercettazioni, tutto quanto concerne l'attività connessa alla gestione delle attività intercettative veniva svolto dal Luogotenente Rizzo, dal Brigadiere D'Arco, dal Brigadiere De Siati non dall'inizio dell'indagine ma sono in grado di dire da quando, i quali poi venivano coadiuvati da una serie di agenti di P.G. per le attività di pedinamento, appostamento, eccetera e per le attività materiali che potevano essere la collazione degli atti rispetto alle informative, eccetera, la predisposizione in bozza delle proroghe e delle attività tecniche veniva eseguita da Rizzo e D'Arco ed anche da De Siati, da quando poi ha fornito il suo apporto all'indagine e poi veniva revisionata da me, eventualmente integrata e inoltrata all'Autorità Giudiziaria. Io tenevo, unitamente al comandante di gruppo, i contatti con l'Autorità Giudiziaria.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Cioè, unitamente a Paiano?

TESTE G. DI NOI – No, il Comandante di gruppo in una fase iniziale è stato il Tenente Colonnello Cosimo D'Elia e credo dal luglio, agosto del 2011 il Maggiore poi Tenente Colonnello Giuseppe Dell'Anna. Tenevo, dicevo, unitamente al Comandante del gruppo, i contatti con l'Autorità Giudiziaria rispetto a tutte le interlocuzioni con riferimento all'andamento delle attività investigative e alla necessità di svolgere approfondimenti, piuttosto che estendere l'ambito delle attività tecniche e demoltiplicavo chiaramente le direttive dell'Autorità Giudiziaria ai miei collaboratori. Ho partecipato direttamente a talune attività con riferimento all'assunzione di sommarie informazioni.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, quello l'abbiamo trovato in alcune S.I.T.. Abbiamo

parlato questa mattina di un'informativa del 24 gennaio del 2013, parlo della data del deposito. Ce l'ha?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Alla fine, pagina 105 dell'informativa, viene richiesta e firmata dal Capitano Giuseppe Di Noi e Brigadiere D'Arco Alfredo.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sotto la direzione del Maggiore Dell'Anna.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – E Viene richiesta in ultima pagina, alla Autorità Giudiziaria e quindi alla Procura della Repubblica di Taranto una valutazione sull'opportunità di richiedere l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale in capo agli odierni indagati. È il terzo capoverso partendo dalla prima pagina, cioè dalla pagina di su. Pagina 105, il terzo capoverso.

TESTE G. DI NOI – 2012?

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - No, 2013, 24 gennaio 2013.

TESTE G. DI NOI - Ah, 24 gennaio 2013.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – È la data del deposito alla Procura, l'informativa sempre, il protocollo vostro è 24 gennaio del 2013.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Questa è a sua firma.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei - chiaramente è una domanda retorica, ma devo fargliela - oltre ad aver firmato ha anche letto il contenuto della stessa informativa?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ricorda se questa informativa è quella che poi ha portato all'arresto di Florido Giovanni del 15 maggio del 2013?

TESTE G. DI NOI – Beh, questa unitamente all'informativa del 2011, quella dell'aprile del 2011 che era l'informativa principale, la prima informativa che riepilogava l'esito delle attività investigative, questa qui le riprendeva, le integrava.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Questa è quella conclusiva, immagino?

TESTE G. DI NOI – Allora, quella conclusiva è quella dell'aprile 2011. Come ho spiegato, dopo l'aprile del 2011 si è imposta l'esigenza di razionalizzare con singole informative i vari filoni di indagine che erano emersi, procedendo se era il caso al riascolto delle intercettazioni, integrando il contenuto delle intercettazioni con l'ulteriore attività di P.G., in questa in particolare si dà atto degli esiti delle sommarie informazioni eseguite e dell'acquisizione documentale eseguita nel dicembre del 2012 presso la Provincia di

Taranto, nonché delle risultanze del procedimento penale 9547.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ovviamente anche questa del 2011 è a sua firma?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi lei ha anche letto questa informativa. È emerso nel corso della scorsa udienza una circostanza, che poi - come lei ha riferito sulle trascrizioni - dovrà rispondere alle domande il Brigadiere D'Arco. La mia domanda è: lei comunque le intercettazioni, o meglio i verbali trascrittivi redatti dal Brigadiere D'Arco lei li ebbe a leggere?

TESTE G. DI NOI – Sì, li ho letti perché poi attingevo... La compilazione dell'informativa non è stata fatta tutta materialmente da me, ad ogni modo – come modalità procedurale – i verbali di intercettazione venivano stampati, sottoscritti ed archiviati e chiaramente, anche per una questione di layout dell'intercettazione, il sistema non consentiva di...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – In questo caso, mi scusi, è stato riesumato dal 2010 nel 2013, ha riferito prima all'Avvocato Palomba?

TESTE G. DI NOI – Che vuol dire “riesumato”?

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Riesumato, recuperato?

TESTE G. DI NOI – Sì, so cosa vuole dire riesumato, non sto capendo il riferimento.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Nel senso che era oggetto di un altro procedimento penale quell'intercettazione... Mi scusi un'intercettazione del 2010, una intercettazione ambientale, ho dato per scontato che stessimo sapendo di che cosa io stavo parlando, perché alla scorsa udienza se n'è parlato e quindi quell'intercettazione, che era un'intercettazione ambientale, che era stata operata nel modo in cui lei ha detto, è stata recuperata poi successivamente perché era oggetto di un altro procedimento penale.

TESTE G. DI NOI – Sì. Diciamo che concettualmente noi lavoravamo nell'ambito dello stesso procedimento penale, nel senso che non ci siamo posti.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Secondo voi era ancora quello?

TESTE G. DI NOI – Non ci siamo posti il tema degli stralci, concettualmente noi lavoravamo sullo stesso filone di indagine.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Come lei saprà, anche perché ha dato esecuzione il 15 maggio, quando è stato arrestato Florido, nel verbale di arresto ci siete: Paiano, D'Arco e Di Noi.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Come lei sa, Florido fu arrestato anche per un secondo episodio delittuoso nei confronti del Morrone, un episodio delittuoso nei confronti del Romandini. Questo lo sa?

TESTE G. DI NOI – Sì, l'episodio delittuoso nei confronti di Morrone e quello in danno di

Romandini, sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quello in danno del Morrone. Diciamo che a supporto dell'episodio di Morrone, vi era anche un'intercettazione ambientale tra Conserva e Morrone stesso.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Diciamo che è parte fondante, oltre che della vostra informativa, dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Florido e degli altri da parte del G.I.P..

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Questa intercettazione ambientale, fulcro del secondo reato, lei ha letto la trascrizione e l'abbiamo capito, ma ha ascoltato l'audio?

TESTE G. DI NOI – Non lo so, perché – come ho già avuto modo di dire - io non facevo un ascolto sistematico delle intercettazioni.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ma siccome questa era una intercettazione rilevante, se lo ricorda, lei ha ritenuto di doverla ascoltare o no?

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Non lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Neanche successivamente all'arresto lei ha sentito quell'intercettazione?

TESTE G. DI NOI – No, non credo di averla sentita successivamente.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Presidente, sto parlando della trascrizione 2531 del RIT 24/10. Siccome se n'è parlato ampiamente alla scorsa udienza, l'ho dato per scontato. Quindi non ricorda o non l'ha ascoltata?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo se tra le altre ho ascoltato anche quell'intercettazione.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Perché qualcuna l'ha ascoltata?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Lei ha avuto modo di parlare successivamente con il Brigadiere D'Arco di questa intercettazione?

TESTE G. DI NOI – No, col Brigadiere D'Arco non nello specifico.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Con chi ha parlato?

TESTE G. DI NOI – So che rispetto a questa intercettazione è stato poi fatto un riascolto in epoca successiva.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ma questo riascolto chi l'ha deciso?

TESTE G. DI NOI – No, queste circostanze non mi sono note perché io ero già andato via da Taranto.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Avevo capito male, quindi il riascolto è stato effettuato non quando lei era ancora Capitano?

TESTE G. DI NOI – No, no. Io ero già andato via da tempo, peraltro.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi lei esclude, per quanto è a sua conoscenza, che fosse stato questo audio riascoltato quando lei era ancora Capitano? Le formalizzo meglio la domanda: l'ascolto è avvenuto ovviamente nel corso dell'intercettazione.

TESTE G. DI NOI – Certo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Perché credo che sia simultaneo l'ascolto.

TESTE G. DI NOI – Sì o immediatamente dopo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Però lo stesso giorno, di lì a pochi minuti, secondi.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Il primo ascolto è del 12 marzo 2010.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei è andato via da Taranto – ha detto – ad ottobre del 2013.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Che lei sappia non c'è stato nessun altro riascolto?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di no, perché era già stata cristallizzata con la redazione del verbale nel marzo del 2010.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi non c'era bisogno di andarla a riascoltare?

TESTE G. DI NOI – Non si poneva il tema. No. Ritengo di no.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Che comunque lei ha ritenuto né di riascoltarla e questo ce l'ha detto, né di delegare un suo collega, un Brigadiere, qualcuno di riascoltarla?

TESTE G. DI NOI – Non c'era l'esigenza specifica.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. Un po' prima che lei andasse via, è stata depositata una informativa, le dico anche quale, 8 ottobre del 2013, ha fatto in tempo a firmarla, Maggiore Di Noi, Luogotenente Filippo Nigro, segnatamente al riascolto del Brigadiere Alfredo D'Arco e dell'Appuntato Marra.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sto parlando della informativa dell'8 ottobre 2013, okay?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei ce l'ha in visione?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – A me non interessa ovviamente il contenuto di questa, voglio sapere però se lei ricorda di che cosa trattava.

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo perché non ho potuto consultarla.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Gliela pongo in visione.

TESTE G. DI NOI – Grazie.

(Il teste prende visione del suddetto documento)

TESTE G. DI NOI – Ah, sì. Forse non ho il protocollo. Posso fare un confronto? Perché non ho il protocollo. Sì, la rammento.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Di che cosa si occupava questa indagine, cioè questa informativa? Per linee generali.

TESTE G. DI NOI – Questa informativa concerne una delega di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria inerente all’acquisizione della documentazione presso il Ministero dell’Ambiente, connessa alla procedura di rilascio dell’AIA.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sa come è finita questa vostra attività di indagine, che esito ha avuto?

TESTE G. DI NOI – In che termini?

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Nel senso se ha dato seguito a dei reati, se sono stati individuati?

TESTE G. DI NOI - Mi pare che noi non ipotizzammo specifiche ipotesi di reato con riferimento alla documentazione.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Mi scusi, la procedura dell’AIA per che cosa, per il rilascio?

TESTE G. DI NOI – Per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a Ilva S.p.a..

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Invece, per quanto riguarda la discarica di cui ai reati Romandini perpetrati nei confronti di Romandini e Morrone, lei è ha conoscenza di che cosa è successo successivamente? Cioè, sa se è stata data un’autorizzazione, non è stata data un’autorizzazione alla discarica?

TESTE G. DI NOI – No, non lo so.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Non lo sa dal punto di vista investigativo, o non lo sa dal punto di vista storico?

TESTE G. DI NOI – Entrambi, in realtà.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Cioè, lei non ha mai saputo come è finita questa storia?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei prima ha fatto cenno con l’Avvocato Palomba dell’Avvocato Triggiani.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sappiamo ampiamente perché si parla dell'Avvocato Triggiani nell'indagine. Lei ha avuto modo di conoscerlo?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo se l'Avvocato Triggiani fu escusso a sommarie informazioni, ritengo di sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, è stato escusso.

TESTE G. DI NOI – Però devo verificare.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, glielo confermo. Indipendentemente dalle S.I.T., dalle sommarie informazioni, io volevo sapere se lei ha avuto modo di sapere chi fosse questo Avvocato Triggiani, dove lavorasse. Voglio dire, si è informato qualcuno, le ha detto qualcosa di Triggiani visto che lei era a capo dell'indagine?

TESTE G. DI NOI – Era un Avvocato del Foro di Bari, credo fosse esperto su questioni in materia ambientale.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Avete fatto delle indagini per verificare che competenze avesse, che curriculum avesse?

TESTE G. DI NOI – Nessuna in particolare.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ma non le ha fatte lei, o non le hanno fatte neanche i suoi colleghi?

TESTE G. DI NOI – Direi che non le hanno fatte, ma non posso escludere che abbiano fatto una consultazione – come dire – di fonti aperte, ma non mi pare siano state mai trasfuse considerazioni del genere.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi neanche sulle competenze e sulla professionalità dello stesso?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Nell'Avvocato Triggiani?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ricorda se oltre all'esame di sommarie informazioni di Triggiani, il Triggiani fu sentito anche successivamente o precedentemente? Se lo ricorda, eh.

TESTE G. DI NOI – Da noi?

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, da voi.

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo, ma tenderei ad escluderlo, non mi pare.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ho quasi finito, ultime due domande. Lei ha fatto riferimento prima agli interrogatori di Romandini e quindi non alla denuncia, parliamo del 2006, 2008.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lei non era presente perché è arrivato nel 2009, però ha

avuto contezza di questi atti. Come ha avuto contezza?

TESTE G. DI NOI – Ho letto il fascicolo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ha letto il fascicolo e si è rapportato anche con i suoi colleghi.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Cioè, ha parlato con i suoi colleghi?

TESTE G. DI NOI – Con il Luogotenente Rizzo ed il Brigadiere D'Arco ed altri agenti di P.G. che erano comunque addetti alle indagini in corso ed avevano eseguito anche quell'attività investigativa.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Per capire quindi chi fosse questo Romandini, visto che non lo conosceva.

TESTE G. DI NOI – Certo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi parliamo del 2006 e del 2008, lui è stato sentito (Romandini) nel 2006 e nel 2008 e poi, successivamente, come le ho detto prima, il 30 novembre del 2012.

TESTE G. DI NOI – Novembre del 2012.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Chi decise di sentire Romandini il 30 novembre del 2012?

TESTE G. DI NOI – Fu una valutazione.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Fatta da chi?

TESTE G. DI NOI – Probabilmente condivisa – come dicevo – tra me e il Comandante del gruppo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ma su istanza di chi, a chi venne l'idea?

TESTE G. DI NOI – Non glielo so dire. Cioè, le decisioni erano...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, ho capito, siete un collegio e lo condividete, però a qualcuno viene l'idea, non è che...

TESTE G. DI NOI – Beh, si rendeva opportuno anche alla luce di quelle che erano state quelle intercettazioni che comunque, in qualche maniera...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Mi scusi Dottore, io le ho fatto una domanda diversa.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Non se si rendeva opportuno e perché si rendesse opportuno, ma a chi è venuta l'idea.

TESTE G. DI NOI – Non lo ricordo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Può essere venuta al Brigadiere D'Arco?

TESTE G. DI NOI – Non lo ricordo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Lo faccio per aiutare la sua memoria.

TESTE G. DI NOI – Non lo ricordo, se lo ricordassi l'avrei detto.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ricorda come fu contattato il Romandini?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ricorda se il Romandini fece riferimento alle problematiche relative ad eventi di reato perpetrati nei suoi confronti, quando fu sentito nel 2012, anche precedentemente da parte dell'Ilva?

TESTE G. DI NOI – Se non ricordo male... Dunque, faccio mente locale perché...

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Parliamo purtroppo di atti, nel 2006 e nel 2008 lei non c'era, però li ha esaminati.

TESTE G. DI NOI – Però, se non ricordo male, fece riferimenti a dei controlli eseguiti dalla Polizia Provinciale nei confronti dello stabilimento tarantino.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Invece di reati, di condotte delittuose che aveva subito precedentemente nell'Ilva non ne fu fatto prima?

TESTE G. DI NOI – Questi controlli erano del 2009.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi 2006 e 2008 no?

TESTE G. DI NOI – Non so se abbia fatto riferimento alle pregresse vicende. Non lo ricordo. Alle vicende 2006 e 2008 intendo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. Una curiosità operativa, lei ha ovviamente la possibilità di leggere gli atti a sua firma.

TESTE G. DI NOI – Certamente.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ma prima di venire all'udienza se li è letti?

TESTE G. DI NOI – Gli atti a mia firma li ho letti, sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Per farsi un ripasso?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Chi decide chi deve effettuare il riascolto delle intercettazioni? Chi ha deciso in queste indagini, non chi decide, di fare il riascolto delle intercettazioni precedenti?

TESTE G. DI NOI – Beh, la decisione non è una decisione, è meditata, il riascolto lo fa chi ha già eseguito l'ascolto, chiaramente. Quindi fu affidato nel caso di specie alla Pattuglia che aveva già lavorato.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – A seguito della chiusura della sua attività investigativa riferita a questo procedimento penale, ha ricevuto dei riconoscimenti, degli encomi? So che vengono dati alla Polizia Giudiziaria dei riconoscimenti.

TESTE G. DI NOI – Sì, ho ricevuto un encomio.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quando l'ha ricevuto? Con riferimento proprio a questa attività di indagine?

TESTE G. DI NOI – Con riferimento a questa attività di indagine, sì.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Che si chiama encomio, encomio solenne?

TESTE G. DI NOI – Encomio solenne nel caso di specie.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. Ho finito davvero. Lei dopo Taranto dove è andato?

TESTE G. DI NOI – Lecce.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Con il grado di Maggiore?

TESTE G. DI NOI – Con il grado di Maggiore, sì, confermo.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Poi è diventato Tenente Colonnello a Lecce o a Roma?

TESTE G. DI NOI – A Lecce.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Adesso lavora a Roma, in viale 21 aprile?

TESTE G. DI NOI – No, non in viale 21 aprile. Lavoro presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziario.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Con che funzioni, lei di che cosa si occupa?

TESTE G. DI NOI – Sono il Comandante della Prima Sezione Criminalità Organizzata del Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Vi occupate anche di reati contro la Pubblica Amministrazione?

TESTE G. DI NOI – Non io nello specifico, nel senso che la mia Sezione si occupa espressamente di contrasto alla criminalità organizzata.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – A Lecce si occupava di reati contro la Pubblica Amministrazione quando è andato?

TESTE G. DI NOI – No, comandavo il Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi ad oggi ha chiuso con la Pubblica Amministrazione dopo Taranto, è corretto?

TESTE G. DI NOI - Sì, è corretto.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Nessun'altra domanda, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei. Chi deve procedere al controesame?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, io Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno Colonnello, Avvocato Perrone. Mi può riferire – lo ha detto all'inizio dell'esame del Pubblico Ministero nella precedente udienza -, quando ha avuto inizio l'attività di captazione nei confronti del Ragionier Riva Fabio?

TESTE G. DI NOI – Sì, verifico.

(In teste prende visione dei documenti in suo possesso)

TESTE G. DI NOI – Non trovo indicazioni sul prospetto dell’informativa conclusiva concernente le attività tecniche eseguite, quindi ritengo non sia stato mai direttamente intercettato.

AVVOCATO L. PERRONE – Guardi, dal verbale stenotipico della scorsa udienza.

TESTE G. DI NOI – No, chiedo scusa, 13 aprile 2010.

AVVOCATO L. PERRONE – Col Decreto 253, me lo conferma?

TESTE G. DI NOI – Il 257.

AVVOCATO L. PERRONE – Del 13 aprile 2010?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Questa attività di captazione avveniva nell’ambito del procedimento 345?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PERRONE – Poi in parte stralciato e confluito nel 938?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PERRONE – Veniamo adesso alla sua informativa del 4 maggio 2013, segnatamente a pagina 15, dove riportate una intercettazione telefonica intercorsa in data 9 giugno 2010, la progressiva 2645.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Le volevo chiedere: chi sono gli interlocutori di questa telefonata?

TESTE G. DI NOI – Sono l’Avvocato Perli e Riva Fabio.

AVVOCATO L. PERRONE – Chi è il chiamante?

TESTE G. DI NOI – Il chiamante è l’Avvocato Perli.

AVVOCATO L. PERRONE – A che ora intercorre questa conversazione?

TESTE G. DI NOI – Alle 21.35.

AVVOCATO L. PERRONE – Le consta, anche se già su questo punto mi è parso di comprendere che voi non avete fatto un’ulteriore attività di indagine estranea ed ulteriore rispetto all’attività di captazione, però mi corre l’obbligo di fare questa domanda per dare anche un senso al contenuto di questa intercettazione che è stata fortemente enfatizzata nel corso dell’attività di indagine. Le chiedo se con riferimento al passaggio di questa telefonata che lei trova a pagina 16, nella parte in cui si dice: “Mette molto tranquilli – dice il Ragionier Riva Fabio - la lettera di Della Porta rispetto alla

pagina 25 e 26 di Assennato”. Le volevo chiedere se avete effettuato un’attività di indagine ulteriore, in ordine a questo passaggio e se le consta che il Ragionier Fabio Riva si riferiva ad una nota ricevuta in pari data dall’Ilva, ovvero il 9 giugno del 2010, dal Professor Carlo La Vecchia, titolare di cattedra di epidemiologia dell’Università di Milano, che censurava le conclusioni rassegnate all’ARPA nella propria relazione tecnica preliminare sul benzoapirene del 4 giugno 2010 e che a pagina 30 di questa relazione, cioè quella a pagina 25 e 26 cui faceva riferimento il Ragionier Riva in quella intercettazione, sulla stima di impatto per la popolazione del quartiere Tamburi concludeva per un incremento di 1,99 casi di tumori in ipotesi di un’esposizione per tutta la vita a livello considerato di BAP, in quel tempo che era stato misurato pari a 1,3 nanogrammi su metro cubo, superiore al valore obiettivo di un nanogrammo su metro cubo. Avete effettuato questa attività di riscontro?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Avete riscontrato se poi, in esito a tanto, vi sia stata anche una interlocuzione scientifica sul punto tra il Professor Assennato e il Professor La Vecchia?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Naturalmente io mi riservo di produrre documentazione che riscontrano questi dati. Veniamo adesso a pagina 23, sempre della medesima informativa del 4 maggio del 2013 e segnatamente all’intercettazione del 16 giugno 2010, la progressiva 29 e 29. Le chiedo: chi sono gli interlocutori in questa intercettazione?

TESTE G. DI NOI – Vittoria Romeo e Riva Fabio.

AVVOCATO L. PERRONE – Chi è il soggetto chiamante?

TESTE G. DI NOI – Il soggetto chiamante in realtà è il centralino Ilva che passa una conversazione a Riva Fabio.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, in buona sostanza, era la Dottoressa Romeo?

TESTE G. DI NOI – L’interlocutrice sì.

AVVOCATO L. PERRONE – In questa intercettazione la Romeo riportate nella trascrizione che avrebbe riferito testualmente: “Sì Ragioniere Fabio, le volevo dire che allora, prima di pranzo, ho parlato con questo qua e con Capogrosso, gli ho spiegato la cosa e la riunione si è conclusa”. Conferma questo passaggio? “Gli ho spiegato le cose” anzi, riportate a pagina 23.

TESTE G. DI NOI – Continua però poi il dialogo.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, è chiaro.

TESTE G. DI NOI – “Ho riparlato” risulta dalla mia trascrizione. “Ho riparlato con questo qua e con Capogrosso”.

AVVOCATO L. PERRONE – “Ho riparlato con questo qua e con Capogrosso e gli ho spiegato le cose”.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PERRONE – Le consta, ma in questo senso è una domanda che mi rendo conto che ha più il tono della provocazione che altro, non avendo avuto le cognizioni di quelli che sono gli esiti della perizia trascrittiva, che in relazione a questo - e faccio segnatamente riferimento a pagina 1288 della perizia trascrittiva - in luogo della frase “gli ho spiegato le cose”, vi è un asterisco che secondo la legenda significa “parola incomprensibile”?

TESTE G. DI NOI – No, non ne ho menzione.

AVVOCATO L. PERRONE – Sempre nella medesima informativa, a pagina 25, risulta una conversazione del 28 giugno 2010, che è la progressiva 3651. Le volevo chiedere: chi sono gli interlocutori di questa telefonata?

TESTE G. DI NOI – L’Avvocato Luigi Pelaggi e Riva Fabio.

AVVOCATO L. PERRONE – Chi è il chiamante?

TESTE G. DI NOI – Il chiamante è l’Avvocato Luigi Pelaggi.

AVVOCATO L. PERRONE – Le consta che nel rispondere a questa telefonata, il Ragionier Fabio Riva affermi di non avere più questo numero suo?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, in buona sostanza, il Ragionier Fabio Riva non aveva più il numero della chiamante, l’Avvocato Pelaggi?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Veniamo a pagina 28 dell’informativa, dove riportate una intercettazione dell’8 luglio 2010, che è la progressiva 4240. Le chiedo: chi sono gli interlocutori in questa telefonata?

TESTE G. DI NOI – Il Ragionier Riva Fabio e l’Avvocato Perli.

AVVOCATO L. PERRONE – Chi è il chiamante?

TESTE G. DI NOI – Anche in questo caso la conversazione transita per il centralino Ilva, però di fatto il chiamante è l’Avvocato Perli.

AVVOCATO L. PERRONE – Andiamo a pagina 35 di questa informativa, in cui riportate un’intercettazione del 14 luglio del 2010, la progressiva 4485.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Le chiedo: chi sono anche in questo caso gli interlocutori?

TESTE G. DI NOI – Ancora l’Avvocato Perli e Riva Fabio.

AVVOCATO L. PERRONE – Chi è il chiamante?

TESTE G. DI NOI – L’Avvocato Perli.

AVVOCATO L. PERRONE – A pagina invece 41 dell’informativa riportate una intercettazione del 20 luglio 2010, la progressiva 47/14. Anche in questo caso le chiedo, chi sono gli interlocutori?

TESTE G. DI NOI – L’Avvocato Perli e Riva Fabio, chiamante l’Avvocato Perli.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi ha anticipato. Veniamo all’informativa invece dell’8 ottobre 2013, a pagina 26, dove riportate un brogliaccio di un’intercettazione intercorsa in data 22 luglio 2010 tra Fabio Riva e Capogrosso Luigi. La progressiva sarebbe la 4880. Le chiedo: secondo le risultanze della vostra attività di indagine il Dottor Mazzoni, sulle cui generalità ci siamo diffusamente fermati nella scorsa udienza, ha partecipato al sopralluogo della Commissione presso lo stabilimento Ilva nel giugno del 2010?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo la circostanza, dovrei consultare i verbali del Gruppo Istruttore.

AVVOCATO L. PERRONE – Magari, se potesse consultare questa circostanza, mi farebbe cosa gradita.

TESTE G. DI NOI – Non li ho però, eh.

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, non li ha?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Comunque le consta che in questo brogliaccio e in questa intercettazione si dice che Mazzoni ha detto francamente che lui si è reso conto, andando a Taranto, che non si può fare in relazione alla copertura dei parchi? Emerge proprio all’inizio di pagina 26 della sua relazione, dell’informativa.

TESTE G. DI NOI – Sì, come ho detto questa è una stampa, per cui l’impaginazione potrebbe essere differente. Mi ripete la progressiva, Avvocato, per cortesia?

AVVOCATO L. PERRONE – Allora la progressiva è la 4880, del 22 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI – Sì. L’Ingegnere Capogrosso nel caso di specie riportava a Riva Fabio una serie di considerazioni in esito ad una riunione che si era tenuta presso il Ministero.

AVVOCATO L. PERRONE – E c’è un passaggio - e vorrei che me lo confermasse - in cui Mazzoni ha detto francamente che lui si è reso conto andando a Taranto che non si può fare. In relazione alla tematica della copertura dei parchi, volevo che mi confermasse questa circostanza.

TESTE G. DI NOI – Il passaggio che rilevo. Per quanto riguarda i parchi, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Do anche come indicazione alla Corte la pagina 1393 della perizia trascrittiva, dove è riportato questo passaggio: “Mazzoni ha detto che non era possibile coprire i parchi quando è stato... (asterisco)”. Questa è la perizia trascrittiva. Capogrosso: “Mazzoni ha detto francamente che lui si è reso conto, andando a Taranto, che non si può fare”.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO L. PERRONE – Era questo il passaggio?

TESTE G. DI NOI – Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi me lo conferma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo chi lo afferma, chi sono gli interlocutori?

AVVOCATO L. PERRONE – Gli interlocutori sono Riva Fabio e Capogrosso Luigi, in relazione al verbale di sopralluogo della Commissione Istruttoria nel giugno del 2010 presso lo stabilimento Ilva.

TESTE G. DI NOI – Giusto perché risultasse, perché ci siamo un po' allontanati dalla premessa.

AVVOCATO L. PERRONE – È riportato nella sua informativa dell'8 ottobre 2013, a pagina 17 e seguenti. Tornando invece all'informativa del maggio del 2013 e segnatamente a pagina 53, vi è una intercettazione del 27 ottobre 2010, la progressiva 7909.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Le volevo chiedere chi fossero gli interlocutori e chi fosse il soggetto chiamante.

TESTE G. DI NOI – Riva Fabio e l'Avvocato Perli, chiamante l'Avvocato Perli.

AVVOCATO L. PERRONE – Un'ultima domanda e ho veramente concluso. A pagina 55 riportate una intercettazione del 9 novembre 2010, la progressiva è l'84/09, anche in questo caso le volevo chiedere chi fosse l'interlocutore e chi fosse il soggetto chiamante.

TESTE G. DI NOI – Avvocato Perli e Riva Fabio, il chiamante l'Avvocato Perli.

AVVOCATO L. PERRONE – La ringrazio Colonnello, non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Buongiorno Colonnello, l'Avvocato Vozza.

TESTE G. DI NOI – Buongiorno Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Io le chiederò qualche chiarimento in ordine essenzialmente alle medesime informative che ha citato il collega e, in specie, a quella dell'8 ottobre del 2013 che ha ad oggetto l'AIA. Innanzitutto le vorrei chiedere se le consta che nel 2010 Ilva partecipasse ad un progetto ministeriale in tema di efficienza energetica, estraneo all'AIA, il cui referente era la dottoressa Marina Penna. Le risulta acquisito questo dato?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Le consta che con Decreto del 15 novembre 2005 il Ministero

dell'Ambiente avesse istituito la Segreteria Tecnica per l'esame delle problematiche relative all'adeguamento degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto alle migliori tecniche disponibili e che a questa Segreteria Tecnica partecipassero rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Ministero per lo Sviluppo Economico, Ministero della Salute, della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, APAT, ARPA Puglia, CNR Istituto Inquinamento atmosferico, CNR Istituto sulle Acque, che peraltro hanno tutti questi enti, o meglio rappresentanti di questi enti che formavano questa Segreteria Tecnica, hanno stabilmente operato all'interno dello stabilimento, dall'insediamento avvenuto con Decreto del 15 novembre 2005 sino al dicembre del 2006. Le consta, ha avuto modo di appurarne il corso della sua attività?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Le mostrerei il rapporto tecnico finale di questa segreteria, perché mi rendo conto che sono passati alcuni anni, magari la domanda visiva rispetto al documento potrebbe aiutarla nella risposta.

(Le parti prendono visione del documento mostrato dall'Avvocato)

AVVOCATO V. VOZZA – Preciso al teste, ma soprattutto alla Corte ed alla Procura che è un estratto in cui, evidentemente, io ho stampato le prime e le ultime pagine, perché il documento si compone di diverse centinaia di pagine, ma se non l'ha mai visto, sembrava inutile. La domanda Colonnello deriva dal fatto che questo documento, mi rendo conto, unitamente a molti altri, fa parte del procedimento poi finalizzato con il rilascio dell'AIA. Perciò le chiedevo ovviamente se ne avesse avuto contezza?

TESTE G. DI NOI – No, non ne ho avuto contezza.

AVVOCATO V. VOZZA – Al di là di una formale acquisizione, se come l'avesse visto o ne conoscesse anche per sommi capi il contenuto.

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Le risulta che in data 16 aprile 2010 Ilva abbia ufficialmente inoltrato al Ministero dell'Ambiente le proprie osservazioni nei confronti del parere istruttorio conclusivo del 19 settembre del 2009?

TESTE G. DI NOI – Eh...

AVVOCATO V. VOZZA – Le mostro in proposito proprio il documento a cui faccio riferimento.

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie.

AVVOCATO V. VOZZA – Che è una comunicazione – dicevo - del 16 aprile del 2010, il protocollo interno Ilva è DIR/28 ed è sottoscritta dall'Ingegnere Capogrosso. Preciso

Colonnello che con questa nota, dove appunto Ilva allegava poi tutto un capitolato tecnico di osservazioni, aveva ad oggetto il parere istruttorio conclusivo del 19 settembre 2009 ed Ilva – vedrà - dava atto di aver già realizzato numerose opere di adeguamento ambientale, oggetto proprio di quel rapporto tecnico finale redatto dalla segreteria di cui abbiamo parlato di anzi e tra gli altri, sistema di captazione e depolverazione dell'emissione allo sfornamento coke batterie 3 e 6, adozione di nuove macchine caricatori smokeless con adeguamento piano e bocchette di carica a batterie 3 e 10, adozione di nuove porte ed elevata tenuta sulle batterie 3 e 6, adeguamento impianto di trattamento biologico delle acque derivanti al trattamento gas di cokeria, nuovo sistema di captazione e depolverazione stock house AFO 4, adeguamento sistema di depolverazione secondaria Acciaieria 2, adeguamento impianti trattamento acque, AFO, acciaierie, convertitori, treno nastri e tubifici. Nella stessa missiva, nell'allegato tecnico peraltro, Ilva dava atto, spiegava ed illustrava anche l'inapplicabilità di talune prescrizioni sempre contenute in quel parere istruttorio. Ora che le ho mostrato la nota, ha memoria?

TESTE G. DI NOI – Della nota nel caso di specie no, ma una precisazione, non è una nota a riscontro del PIC.

AVVOCATO V. VOZZA – Eh, sì.

TESTE G. DI NOI - Perché il PIC è del 2011, da acquisizione documentale.

AVVOCATO V. VOZZA – No, mi dispiace contraddirla. C'è un primo parere istruttorio conclusivo che ora le mostro, che è del 19 settembre 2009.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - A questo seguono una serie di osservazioni di Ilva che sono proprio l'oggetto del lavoro del Gruppo Istruttore, trasfuso in tutti i verbali che lei ha analizzato e che si concluderà con il parere istruttorio conclusivo del 2011. Quindi questo, il 19 settembre del 2009, è l'oggetto di tutto il lavoro del Gruppo Istruttore trasfuso e compendiato nel verbale che lei acquisito, perché le osservazioni di Ilva fanno riferimento a questo parere istruttorio conclusivo del 19 settembre 2009, l'attività del Gruppo Istruttore ha ad oggetto quelle osservazioni formulate rispetto a quella del 2009.

TESTE G. DI NOI – No, non avevo cognizione di questa nota.

AVVOCATO V. VOZZA – Le dico peraltro, a proposito di quella nota che le ho appena mostrato, se le consta e se lo può verificare perché questi sono documenti che lei ha acquisito, che l'attività del Gruppo Istruttore, di cui lei ha diffusamente riferito nel corso del suo esame, del 19 e del 20 maggio del 2010 aveva ad oggetto esattamente queste osservazioni del gestore al PIC del 2009. Può verificare per cortesia? Se ha il verbale, altrimenti glielo mostro io.

TESTE G. DI NOI – Sì, certo.

(Il teste prende visione dei documenti in suo possesso)

AVVOCATO V. VOZZA – Ha con sé il verbale del 19 e 20 maggio 2010?

TESTE G. DI NOI – No, ho degli estratti sull’informativa, ma nel caso di specie non quello dei verbali.

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, con il permesso della Corte e previa sottoposizione alla Procura, glieli mostrerei. Vedrà che l’oggetto è proprio “disamina delle osservazioni del gestore, nota di Ilva numero prot. DIR/28 del 16 aprile 2010, comprensivo di un cd rom, eccetera, eccetera.

(Le parti prendono visione dei documenti)

AVVOCATO V. VOZZA – Approfitto della pausa dovuta al legittimo esame da parte della Procura, che osserva sempre con grande attenzione le mie produzioni documentali, non so se essere più preoccupato o lusingato, per chiederle questo: anche dopo che io le ho ricordato questa progressione, questa scansione procedimentale, ora le torna alla memoria questo parere istruttorio conclusivo del 19 settembre 2009 o conferma di non averne mai preso atto?

TESTE G. DI NOI – Non ne ho memoria, no.

AVVOCATO V. VOZZA – Continua a non averne memoria. Però sa perché la sua risposta mi lascia abbastanza interdetto? Perché, come ho avuto modo di dire, tutta la attività che lei ha esaminato documentalmente in realtà ha ad oggetto sempre quel parere istruttorio del 19 settembre 2009.

TESTE G. DI NOI – Se posso precisare Avvocato: la disamina è stata fatta non rispetto alla totalità della documentazione acquisita, ma in maniera funzionale al contenuto delle intercettazioni e quindi, rispetto al contenuto delle intercettazioni, la disamina è stata orientata ad evidenziare quei documenti che in qualche modo lo confermassero o lo smentissero.

AVVOCATO V. VOZZA – Siccome lei però parla di prescrizioni più o meno contenute nei verbali del Gruppo Istruttore, siccome tutti i verbali del Gruppo Istruttore, tutti hanno ad oggetto in realtà le prescrizioni originariamente contenute nel PIC del 19 settembre del 2009 e le conseguenti osservazioni di Ilva, non mi spiegavo come avesse condotto questo esame. Però prendo atto della sua risposta, che non lo ha esaminato. Tornando alla domanda, se la Procura ha terminato, mi conferma che nell’oggetto dei verbali del

Gruppo Istruttore del 19 e 20 maggio 2010 vi sia proprio la disamina nell'osservazione del gestore di cui alla nota che le ho mostrato prima, del 16 aprile 2010?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO V. VOZZA – Se non ho male inteso, all'udienza del 22 maggio ultimo scorso, faccio riferimento per la Corte a pagina 77 di 82 della trascrizione, lei – da quello che leggo – avrebbe, anzi ha riferito che nel corso della riunione del Gruppo Istruttore del 14 luglio 2010 sarebbe stata eliminata la prescrizione relativa alla realizzazione della impermeabilizzazione dei parchi minerali.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Decisa in una precedente riunione del Gruppo Istruttore di giugno 2010. Io ho esaminato tutti i verbali di riunioni del Gruppo Istruttore del giugno 2010 e non trovo nessuna traccia di questa prescrizione di cui lei ha riferito all'udienza del 22 maggio. Se cortesemente può colmare questa mia lacuna o se si tratta di un suo refuso. Parliamo di una prescrizione asseritamente relativa alla realizzazione della impermeabilizzazione dei parchi, che – a suo dire - sarebbe stata decisa in una riunione di giugno 2010 ed eliminata nella successiva riunione del Gruppo Istruttore del 14 luglio del 2010. Io – ripeto – nella riunione di giugno, ma in nessuna riunione del Gruppo Istruttore precedente al 14 luglio 2010 trovo mai una prescrizione di tale tenore.

TESTE G. DI NOI – Allora, la prescrizione concernente la realizzazione di uno studio di fattibilità...

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, di uno studio di fattibilità quindi, non della realizzazione! Allora ci siamo, se è dello studio di fattibilità.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Così precisa quella dichiarazione, che in realtà la prescrizione aveva ad oggetto la realizzazione non della impermeabilizzazione, ma di uno studio di fattibilità relativo alla impermeabilizzazione. D'altronde il dato è documentale, è accessibile ad ognuno di noi.

TESTE G. DI NOI – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Considerando la sua risposta, mi rendo conto che la domanda può apparire pleonastica, ma ciò nonostante mi corre l'obbligo porgergliela. Al di là dello studio, dell'esame, della visione di quel parere istruttorio conclusivo del 19 settembre del 2009, che lei mi ha detto in quanto documento non ha valutato, ha avuto modo però di apprendere e constatare – ci dirà eventualmente come, nel corso della sua attività di indagine, che proprio questo peraltro aveva ad oggetto, l'attività del Gruppo Istruttore, sfociata nel parere istruttore conclusivo - se al paragrafo segnatamente 9.4.13, avente ad oggetto i parchi minerali e relativo alla gestione e trattamento acque, al punto 2 delle

prescrizioni fosse previsto uno studio di fattibilità per la impermeabilizzazione, l'intercettazione delle acque e il dilavamento ed i loro trattamenti. Ha avuto modo comunque di apprendere questo dato, al di là della formale visione o del formale esame di quel PIC del 2009?

TESTE G. DI NOI – Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi parliamo di uno studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Sempre. Le risulta che nel verbale del Gruppo Istruttore, del 14 luglio del 2010, all'allegato 2, paragrafo 9, punto 2, punto 1, punto 10, ancora - qui parliamo di luglio - si prescrive per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la copertura dei parchi e di uno studio di fattibilità per la realizzazione dell'impermeabilizzazione, o meglio finalizzato ad affrontare la tematica della impermeabilizzazione?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi sempre di studi di fattibilità si parla nel 2014?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Sia relativamente alla copertura, che all'impermeabilizzazione, è corretto questo?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO V. VOZZA - Conferma che le decisioni del Gruppo Istruttore del 21 luglio del 2010 sono state trasfuse nel parere istruttorio conclusivo del 15 dicembre del 2010?

TESTE G. DI NOI – Se le osservazioni...

AVVOCATO V. VOZZA – Le chiedo se quelle decisioni assunte dal Gruppo Istruttore e verbalizzate nel relativo documento del 21 luglio 2010 siano state poi trasfuse nel parere istruttorio conclusivo del 15 dicembre 2010, che è l'ultimo prima dell'AIA sostanzialmente. Se le consta, altrimenti anche questo è un dato documentale che possiamo acclarare mediante una produzione ad hoc.

TESTE G. DI NOI – No, non mi consta. Cioè, non sono in grado di riferire.

AVVOCATO V. VOZZA – Non è in grado di rispondere, va bene. Le consta che per ciò che concerne il punto di misurazione dello scarico delle acque reflue e dei relativi valori di riferimento e faccio qui esplicito riferimento a quella che seconda voi è un'intercettazione che attiene questo dato tecnico ed è RIT 257/10, progressiva 4880 del 22 luglio 2010, per la Corte è pagina 1393 della perizia Caforio, per il teste sono le pagine 25 e 26 della C.N.R. dell'8 ottobre 2013. Dicevo: le consta quindi che per ciò che concerne il punto di misurazione sullo scarico delle acque reflue e dei relativi valori

di riferimento, all'epoca dei lavori del Gruppo Istruttore, fosse già intervenuta una pronuncia del TAR Lecce, per il verbale la sentenza 1007 del 4 e 5 febbraio del 2004, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 4648 del 2005 e comunque al di là del dato formale, che quindi fossero già intervenute all'epoca dei lavori del G.I., perché parliamo ovviamente del 2004 e 2005, due sentenze, una del TAR e poi del Consiglio di Stato che la confermava, che stabilivano come i valori previsti dal Decreto Legislativo 152 del 2006 dovessero riferirsi ai prelievi effettuati dai tratti terminali dei canali di scarico e non dai prelievi effettuati a pie' di impianto?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA - Tra l'altro così accogliendo la tesi dell'Ilva che impugnato il provvedimento della Provincia che diversamente disponeva?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Non le consta affatto?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Poiché mi pare che sia l'oggetto della conversazione, mi pareva importante contestualizzarlo. Poi io nei verbali del Gruppo Istruttore vedo che prima di ogni osservazione e prima di ogni decisione è riportato un numero, sa dirci quel numero a cosa si riferisce? Se lei prende il verbale noterà le varie righe, all'inizio di ogni rigo c'è un numero composto da uno o più cifre, ha chiesto, si è posto il problema, ha appurato, ha accertato, si è documentato su cosa fosse quel numero?

TESTE G. DI NOI – Faceva rimando a delle osservazioni del gestore rispetto alle quali il Gruppo Istruttore si pronunciava, se non ricordo male.

AVVOCATO V. VOZZA – No, mi dispiace contraddirla anche questa volta, in realtà quel numero fa riferimento proprio a quelle prescrizioni contenute nel parere istruttorio conclusivo del 19 settembre 2009, rispetto alle quali interveniva l'osservazione del gestore e dappoi la gestione del Gruppo Istruttore, ma il numero identifica evidentemente quella prescrizione del 2009. Poi mi pare che lei abbia fatto riferimento ad un verbale di riunione del Gruppo Istruttore del 27 maggio del 2010, ricorda?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Dove ha riferito a tutti noi che gran parte delle osservazioni dell'Ilva sarebbero state accolte. Peraltro lei questo verbale lo evidenzia a sostegno, o meglio in riferimento ad una conversazione, RIT 257, 2010 ovviamente, progressiva 2645 e mi pare che lei assuma che proprio nel contenuto dell'allegato numero 5, faccio riferimento alla sua C.N.R. dell'8 ottobre 2013 di pagina 15.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Gran parte delle osservazioni rispetto alle prescrizioni sarebbero

state accolte. Io le chiederei, cortesemente, di prenderlo se lo ha, altrimenti di visionare ciò che io le mostro, proprio quel verbale di riunione del Gruppo Istruttore del 27 maggio 2010 e della scheda decisione Gruppo Istruttore adottate nella riunione. Lo ha con sé?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Allora con il permesso della Corte e, ovviamente, previa sottoposizione alla Procura glielo mostro.

(I Pubblici Ministeri ed il teste prendono visione del documento)

AVVOCATO V. VOZZA – Innanzitutto, proprio tornando a quell'argomento che abbiamo trattato prima, lei mi pare che abbia riferito di centinaia di prescrizioni che formavano oggetto delle osservazioni, in realtà - ma lo documenteremo - le prescrizioni, che sono sempre quelle contenute nel parere istruttorio conclusivo del 2009, sono quelle contenute nel capitolo 9 e pertanto, quando si tratta di prescrizioni, noi troveremo il riferimento al capitolo 9. In realtà, quasi tutte vorrei dire, ma darò anche il dato numerico completo, quelle osservazioni non hanno per niente ad oggetto prescrizioni, perché come vedrà – ad esempio – ben 207 osservazioni accolte dal Gruppo Istruttore proposte di Ilva riguardano la comunicazione di latitudine e longitudine di altrettanti camini. Quindi l'Ilva comunica, dice: "Guarda che il Camino 1 ha questi dati di latitudine e longitudine" e chiaramente il Gruppo Istruttore ne prende atto. Quindi non sono prescrizioni, non c'è niente da accogliere. Altre invece riguardano la correzione di refusi, per esempio l'aver riportato in quel parere istruttorio del 2009 il dato SO2 invece di SOX. In realtà, quindi, le prime 46 pagine di 48 di quel documento, che secondo lei testimonierebbe l'accoglimento delle osservazioni di Ilva rispetto alle prescrizioni, le prime 46 pagine di 48 non hanno ad oggetto alcuna prescrizione, ma sono comunicazioni direi persino burocratiche, che attengono alla latitudine e longitudine dei camini, specificazione di modalità di processo e quant'altro. In realtà le osservazioni rispetto alle prescrizioni sono soltanto 13, nelle residue pagine parte di 46, 47 e 48 e visto che lei esprime una statistica in quella pagina della sua informativa, lo faccio anche io se me lo consente e quindi in disparte tutte le osservazioni che non riguardano prescrizioni ma dati direi persino banali, delle 13 osservazioni, le uniche 13 osservazioni che hanno ad oggetto prescrizioni, in realtà soltanto due sono parzialmente accolte, di conseguenza 11 non vengono affatto accolte. Lei è proprio a questo verbale che faceva riferimento?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene, lo abbiamo letto forse con maggiore attenzione. Poi lei a pagina 18 della sua informativa, sempre dell'ottobre del 2013, in riferimento alle ispezioni condotte presso lo stabilimento di Taranto e particolarmente in riferimento all'ispezione avvenuta il 15 giugno del 2010.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Lei dice: “Al termine dell'ispezione programmata in quella giornata, tra cui spicca quella all'Altoforno 5. Il Gruppo Istruttore chiede al gestore, quindi all'Ilva, dei chiarimenti sul Camino E312, che è proprio quello al servizio del predetto altoforno”.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma questo dato che il Camino E312 sia al servizio dell'Altoforno 5 lei lo ha desunto da qualche atto ufficiale?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Guardi, voglio essere particolarmente chiaro con lei, non è affatto così, il Camino E312 non c'entra assolutamente nulla con l'Altoforno 5, perché il Camino E312 è a servizio dell'impianto AGL2, agglomerato, quindi non degli altiforni. Siccome riporta un dato platealmente errato, vorrei chiederle se è frutto di un refuso, di una informazione interpretata male, se è frutto di una sua conoscenza diretta sbagliata, mi dica lei?

TESTE G. DI NOI – Sì, evidentemente è frutto di una mia conoscenza sbagliata.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Lei ha fatto espresso riferimento anche al verbale del Gruppo Istruttore del 6 luglio 2010, che a suo avviso forma oggetto della conversazione di cui al RIT 257, progressiva 4220. Faccio riferimento sempre alla sua informativa dell'8 ottobre 2013, segnatamente a pagina 20.

TESTE G. DI NOI - 4240, se non sbaglio.

AVVOCATO V. VOZZA – Io ho scritto 4220, potrei sbagliare, lo verifichiamo subito. Pagina 20: 4240.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Bene. E questo era uno dei riscontri rispetto a quella delega?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – O meglio, della esplicazione di quell'attività di indagine che vi era stata espressamente delegata dalla Procura. Io le chiedo: sa se le prescrizioni, se così le vogliamo chiamare, comunque sia le decisioni del Gruppo Istruttore relative alle prescrizioni originariamente contenute nel PIC del 2009 - ma per brevità potremmo chiamarli comunque prescrizioni, ci intendiamo lo stesso - contenute in quel verbale del Gruppo Istruttore del 6 luglio del 2010 siano state integralmente trasfuse nel parere

istruttorio conclusivo del 20 luglio 2011?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – Perché lei fa riferimento ad una telefonata intercorsa dopo questa riunione, no?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – E dà una spiegazione. Io però, al di là delle valutazioni che necessariamente riflettono di un dato soggettivo di ognuno, le chiederei invece se ha riscontrato il dato oggettivo rispetto a questa telefonata e a questo verbale, ossia se quelle prescrizioni contenute nel verbale del 6 luglio del 2010, al di là delle telefonate, delle intercettazioni e di tutto quello che si vuole, in realtà poi in maniera inequivoca, siano state integralmente trasfuse nel parere istruttorio conclusivo del 20 luglio 2010. Se ha fatto questo accertamento che io darei per scontato e se ne ricorda gli esiti.

TESTE G. DI NOI – No, non ricordo gli esiti senz'altro.

AVVOCATO V. VOZZA – Allora le faccio l'ultima domanda, lei non ricorda gli esiti, io però le dico che lei nell'informativa del 2013, sempre quella di ottobre, di questo dato, che sarebbe stato agevolmente riscontrabile attraverso la comparazione tra quel verbale del 6 luglio del 2010 ed il parere istruttorio conclusivo del 2011, lei non dà affatto atto e né ne fa menzione. Questo significa che non ha formato oggetto della sua valutazione o che? Mi rendo conto che è una sorta di contestazione negativa, ma la Procura potrà confermare questo dato e confortarmi che del fatto che quelle prescrizioni trasmigrino integralmente senza modifiche nel parere istruttore conclusivo del 22 luglio 2011 non viene affatto menzionato nella sua C.N.R.. Le chiederei perché.

TESTE G. DI NOI – Sostanzialmente perché la valutazione non è stata, atteso anche il tecnicismo della materia, di stretto merito sull'AIA. Come dicevo, la ricostruzione sulla scorta della documentazione acquisita è stata funzionale esclusivamente a fornire una spiegazione del contenuto di talune intercettazioni.

AVVOCATO V. VOZZA – Io questo lo avevo inteso. Però siccome lei in questa informativa ed anche nell'esame diretto del Pubblico Ministero comunque fa riferimento al contenuto delle prescrizioni di qui verbali. Va be', niente, registro questo dato per me francamente poco spiegabile, che lei non ha ritenuto di fare questa comparazione. La ringrazio, ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Prego.

AVVOCATO L. PERRONE - A completamento del mio controesame, se posso versare quella documentazione che è estremamente agile alla Corte e faccio riferimento naturalmente alle domande poste al teste con riguardo alla intercettazione 2645 del 9 giugno 2010, in buona sostanza “due casi di tumori in più, una minchiata”. Ebbene volevo produrre - è

già in atti, ma per naturalmente allegarlo all'odierno verbale per una più comoda consultazione - l'allegazione tecnica preliminare dell'ARPA del 4 giugno del 2010, laddove l'ARPA concludeva analizzando il livello di 1,3 nanogrammi di metro cubo di benzoapirene misurato alla Stazione Machiavelli, quel calcolo di 1999 in casi di tumori in più per tutta la vita come incremento a livello considerato di BAP, che aveva determinato una nota fortemente critica inviata all'Ilva in data 9 giugno 2010, ovvero in pari data rispetto alla intercettazione da parte del Professor La Vecchia, che – mi si passi questa entrata nel merito della vicenda – viene ad essere equivocato nel nome dal Riva nel corso della intercettazione, perché lo qualifica se non mi sbaglio “La Porta”, “Della Porta”, che è un soggetto assolutamente estraneo proprio a tutte quante le dinamiche e questo dà il senso anche della cognizione di tutto. Intendeva riferirsi al Professor Carlo La Vecchia e, in relazione a questa nota giunta il 29 giugno 2010, vi è poi un'interlocuzione a livello scientifico con mail, con il Professor Assennato che a sua volta assumeva una posizione critica nei confronti del collega La Vecchia, che aveva criticato le conclusioni rassegnate in quella relazione tecnica preliminare. Quindi volevo sottoporre e porre all'attenzione e versare in atti questi documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è opposizione?

P.M. M. BUCCOLIERO – Vogliamo vedere Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, li sottoponga allora alla Procura.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, io ovviamente riservo una produzione indicizzata di tutti i documenti che ho utilizzato per il controesame. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Chi vuole procedere al controesame?

AVVOCATO E. SBORGIA – Presidente, posso? Sono l'Avvocato Sborgia, vorrei dare atto della mia presenza, sono sopraggiunta alle undici. Poi ho visto che ci sono delle produzioni documentali, io alla scorsa udienza avevo riservato una produzione documentale con indicizzazione dei documenti che avevo già sottoposto al teste, per cui produco adesso quanto mi ero già riservata alla precedente udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, acquisiamo questa documentazione e la sottopone al Pubblico Ministero. Prego Avvocato.

AVVOCATO F. MARZULLO – Sì Presidente, l'Avvocato Marzullo, sono sopraggiunto anche io per le dodici, in sostituzione dell'Avvocato Muscatiello per Vendola e poi in difesa di Antonicelli. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che devono procedere al controesame?

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, qualche domanda io, Avvocato Lojacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, mi perdoni se intervengo, volevo solo chiedere alla

Corte: ma l'ipotesi di fare la pausa prima di procedere?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo fare queste domande all'Avvocato Lojacono e dopo sospendiamo, se si tratta di poche domande.

AVVOCATO C. RAFFO – È sempre il solito problema rispetto alla chiusura poi di tutti gli esercizi commerciali qua vicino, era solo per quello. Siccome sono le due meno dieci, lo chiedevo per questo motivo. Però se ritenete, ci mancherebbe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego Avvocato.

AVVOCATO LOJAICONO – Grazie Presidente, per il verbale Avvocato Lojacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole sospendere? Visto che lei deve procedere?

AVVOCATO LOJAICONO - Se fosse possibile, preferirei sospendere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora sospendiamo e ci vediamo alle 14.30.

Il procedimento viene sospeso alle ore 13.52 e riprende alle ore 14.49.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, abbiamo detto Avvocato Lojacono, prego, avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, Presidente.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Colonnello, vorrei farle alcune domande con riferimento ai risultati investigativi che sono raccolti in una annotazione di Polizia Giudiziaria che è datata 21 settembre 2012...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che credo lei abbia presente e forse anche a sua disposizione, la prima domanda è se mi conferma che tra i sottoscrittori di questa annotazione vi è anche lei!?

TESTE G. DI NOI – Non ho il numero di protocollo sulle mie note, dovrebbe essere quella che concerne le vicende inerenti i contatti tra i vertici della Regione Puglia?!

AVVOCATO S. LOJACONO – Esattamente, sì, quindi...

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo che l'ho sottoscritta anch'io, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E' sottoscritta anche da lei.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Può riferire alla Corte chi erano gli altri militari sottoscrittori dell'annotazione? In particolare se mi può confermare che erano D'Arco e Marra.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Conferma. Lei era il più alto in grado fra...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi conferma che nella sostanza questa annotazione di Polizia Giudiziaria è sostanzialmente il prodotto o meglio il risultato del riascolto di un certo numero di conversazioni intercettate, ovviamente poi con una ricostruzione dei fatti in esse riportati?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono in particolare – se non sbaglio – 70 o 80 conversazioni che sono state poi tutte allegate all’annotazione, ci sono 78 allegati, se me lo conferma.

TESTE G. DI NOI – Non ho il piano allegati, però... 75 mi risulta.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, 75 allegati che sono sostanzialmente 75 conversazioni intercettate nella sostanza.

TESTE G. DI NOI – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, volevo da lei un’altra precisazione o comunque una conferma: con riferimento diciamo all’origine di questa annotazione di Polizia Giudiziaria mi risulterebbe che questa annotazione – quantomeno per quello che voi indicate nell’annotazione medesima, siamo a pagina 2 – nascerebbe in seguito – voi dite – alla riunione del procedimento penale 8842/11 con il procedimento penale 938/10, è corretto questo?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Un’altra circostanza che le chiedo è se mi conferma che l’8842/11 – che voi dite è riunito al 938/10 – era diciamo uno stralcio di una più ampia attività di indagine incardinata nel procedimento penale 345/10, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E’ corretto. Quindi se ho capito bene io – e concludo sul punto – c’era un procedimento penale 345/10, da questo procedimento 345/10 è gemmato diciamo per stralcio l’8842/11 e l’8842/11 è stato riunito al 938/10, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Le chiedo se – sempre dal punto di vista procedimentale – questa annotazione è il risultato o meglio è l’adempimento di una delega che voi avete ricevuto dalla Procura della Repubblica, o meglio del Pubblico Ministero, datata 13 settembre 2012!?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Conferma. Quindi delega del 13 settembre, annotazione del 21, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - L’ultima domanda che le faccio su questo aspetto

procedimentale è la seguente: le chiedo se mi conferma che questa annotazione afferisce e si riferisce a conversazioni intercettate in relazione ad episodi che voi affermate essere già trattati all'interno del paragrafo 362 di un'annotazione di Polizia Giudiziaria, in cui erano stati compendiate gli esiti complessivi dell'operazione "environment sold out" del procedimento penale 8842/11, me lo conferma?

TESTE G. DI NOI – Del procedimento penale all'epoca 345/2010, sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, quindi nel procedimento 345/2010 che era denominato "environment sold out" era stata inserita un'annotazione di Polizia Giudiziaria che aveva un paragrafo, il 362, che trattava dei medesimi episodi trattati nell'annotazione di cui stiamo parlando, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Passiamo allora al merito diciamo più stretto di questa annotazione: mi pare – e le chiedo conferma – che diciamo i fatti che voi rappresentate in questa annotazione di Polizia Giudiziaria trovano in qualche modo il loro spunto, il loro punto di partenza da un dato documentale che è costituito da una lettera inviata dall'ARPA o meglio dalla Direzione Scientifica dell'ARPA ad una serie di enti e di soggetti che è una lettera datata 21 giugno 2010, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo conferma, infatti questa lettera – se non mi sbaglio – costituisce l'allegato 1 della vostra annotazione di Polizia Giudiziaria, di questa di cui stiamo parlando.

TESTE G. DI NOI – Confermo, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Conferma. Le vorrei fare queste domande: ho in mano questo allegato 1 all'annotazione di Polizia Giudiziaria che è appunto la lettera ARPA 21 giugno 2010, lei ce l'ha questo allegato?

TESTE G. DI NOI – Sì, ce l'ho.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, prima del documento c'è un atto della Guardia di Finanza Gruppo di Taranto in cui si dà conto che vi sarebbe stata da parte appunto della Guardia di Finanza un ascolto ed una trascrizione che riguarderebbe l'invio di questa lettera...

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi, Avvocato, chiedo scusa, non ho capito bene, ma a quale informativa ci riferiamo?

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, l'ho detto all'inizio e la ripeto, è la 21 settembre del 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Della G.d.F.?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sottoscritta da Di Noi, D'Arco e Marra.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego. Allora se guardiamo insieme questo atto che appunto precede questa lettera del 21 giugno del 2010, noi vediamo che è un verbale di trascrizione di conversazioni telematiche, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Avvocato, preciso, io ho il documento perché è riportato nel corpo dell'informativa, non ho l'allegato, quindi non ho il documento a cui sta facendo riferimento.

AVVOCATO S. LOJACONO - Glielo faccio vedere io allora.

TESTE G. DI NOI – Grazie.

(Il teste prende visione del documento)

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, lei vede che c'è scritto allegato 1, no?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, a questo foglio che lei ha in mano segue poi il documento costituito dalla lettera dell'ARPA di cui stiamo parlando, innanzitutto le chiedo se mi conferma che è un verbale di trascrizione, di comunicazione telematica!?

TESTE G. DI NOI – L'oggetto è quello, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'oggetto è quello. Ci può dire, per cortesia, chi sono i militari che hanno effettuato questo ascolto e questa trascrizione?

TESTE G. DI NOI – Brigadiere De Siati Salvatore, c'è un refuso credo, Salvatore Alfredo e l'agente di P.G. Appuntato Alianò Carmelo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, può riferire alla Corte se si tratta o se si tratterebbe della trascrizione di una mail? Per quello che risulta.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – È una mail. Potrebbe restituirmi solo un secondo questo documento?

TESTE G. DI NOI – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, io vedo, constato da questo verbale di trascrizione che vi era una pluralità di destinatari di questa mail che aveva come mittente direzione.tarantorivagroup.com...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...ed aveva una serie di destinatari, io le volevo chiedere se – tenuto conto che tra questi destinatari vi era per esempio Renzo Tommasini – voi avevate svolto una qualche indagine per verificare chi fosse questo Renzo Tommasini,

che mansioni svolgesse all'Ilva e se lo avete sentito in merito ai contenuti di questa lettera dell'ARPA!?

TESTE G. DI NOI – Tommasini era un dipendente Ilva, era un ingegnere se non ricordo male...

AVVOCATO S. LOJACONO – Si ricorda di che cosa si occupava in particolare, a che ufficio afferiva?

TESTE G. DI NOI – All'Ufficio Ecologia, mi pare, qualcosa...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecologia. Lo avete per caso sentito per chiedere informazioni, approfondimenti, elementi con riferimento a questa lettera dell'ARPA?

TESTE G. DI NOI – Devo verificare, perché a memoria non lo ricordo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

(Il teste consulta atti in suo possesso)

TESTE G. DI NOI – Non mi risulta dai miei appunti, però non ricordo onestamente.

AVVOCATO S. LOJACONO - Un altro destinatario era Gaetano Di Tursi, stessa domanda che le ho fatto per Tommasini, se avete verificato chi era, di che cosa si occupava e se lo avete sentito in relazione al problema diciamo introdotto da questa lettera dell'ARPA?!

TESTE G. DI NOI – Anche questo onestamente non lo ricordo, non saprei dire chi sia il Di Tursi e a mia memoria non abbiamo fatto approfondimenti rispetto al contenuto della lettera escutendone i destinatari (incomprensibile) al Comune.

AVVOCATO S. LOJACONO – La stessa domanda gliela faccio – e poi ho finito – con riferimento ad altri due destinatari di questa mail, che sono Adolfo Buffo ed Andrea Rogazione.

TESTE G. DI NOI – No, tenderei ad escluderli perché sono nomi che anche a memoria mi dicono poco onestamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non le dicono... Se poi noi andiamo a vedere il documento, quindi entriamo di più nello specifico del documento costituito da questa lettera 21 giugno del 2010, la prima domanda che le faccio è la seguente: a me sembrerebbe essere un fax diciamo dall'intestazione che vedo riportata dopo, sopra c'è un fax delle 11.37 che ha come mittente ARPA Puglia e come destinatario un numero che è 00390994706591, un fax di cinque pagine.

TESTE G. DI NOI – Sì, sembra un formato fax.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sembra un formato fax. Lei si ricorda come e dove avete acquisito questo fax?

TESTE G. DI NOI – No, avevamo anche delle linee fax sottoposte ad intercettazione, però non le so dire se questa sia una scannerizzazione di un fax poi mandata via mail, come

ritengo, o un...

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi, diciamo che ritiene che possa essere l'allegato a quella mail!?

TESTE G. DI NOI – Credo di sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Ascolti, faccio domande su questo documento perché è molto trattato il contenuto di questo documento nella vostra annotazione, quindi ho bisogno di qualche dettaglio.

TESTE G. DI NOI – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, in questo documento risulta che la lettera di cui stiamo parlando – cioè questa 21 giugno 2010 dell'ARPA – costituisce una risposta ad un quesito dite voi a pagina 2 dell'annotazione...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...un quesito formulato all'ARPA dall'Assessorato Regionale all'Ecologia ed infatti noto nell'oggetto di questa lettera che l'oggetto è "benzoapirene, risposta a protocollo AOO – eccetera eccetera – del 07 giugno 2010"...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...allora la domanda che le faccio è se voi avete nel corso dell'indagine che riguardava anche i contenuti di questo documento, se avete acquisito diciamo questa nota del 07 giugno dell'Assessorato all'Ecologia Regionale che rappresentava il quesito rispondendo al quale l'ARPA ha redatto questa lettera.

TESTE G. DI NOI – No, non l'abbiamo acquisito.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, quindi voi non sapete nella sostanza che cosa l'Assessorato Regionale chiedeva all'ARPA, per cui poi l'ARPA rispondeva con questa lettera!?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO S. LOJACONO - Non lo sa. Lei aveva diciamo individuato nel corso dell'indagine chi era in quel momento – quindi diciamo al 07 giugno del 2010 – l'Assessore all'Ecologia della Regione Puglia?

TESTE G. DI NOI – Il Dottor Nicastro.

AVVOCATO S. LOJACONO - Il Dottor Nicastro. Rimanendo su questa lettera, le chiedo se mi può confermare che la lettera 21 giugno aveva come primo destinatario l'Assessorato all'Ecologia della Regione e poi via via il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Procuratore della Repubblica, l'Assessorato alla Sanità della Regione, l'A.S.L. di Taranto, me lo conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Avevate individuato chi era a quel tempo, cioè al tempo della lettera 21 giugno del 2010, l'Assessore alla Sanità della Regione Puglia?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – No. Posso chiederle se avete verificato dati contenuti di questa lettera, quale sia stata, se vi sia stata una qualche iniziativa, un provvedimento, una iniziativa di qualsiasi genere di natura amministrativa adottata dall'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ovvero dall'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia?

TESTE G. DI NOI – Successivamente alla missiva?

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE G. DI NOI – No, non abbiamo fatto accertamenti di questo tipo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non avete fatto accertamenti. Con riferimento sempre a questa lettera le chiedo se avete diciamo verificato e fatto eventualmente qualche approfondimento con riguardo ai sottoscrittori della lettera, ci può dire chi erano i sottoscrittori?

TESTE G. DI NOI – Erano i Dottori Blonda e Giua, tutti e due in servizio presso ARPA Puglia, Blonda era il direttore scientifico in particolare, il Dottor Giua non ricordo quale qualifica rivestisse nel dettaglio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se avete verificato – ovviamente mi interessa al tempo delle indagini, quando avete acquisito questa lettera – ed attribuito un qualche significato evidentemente, la circostanza che la lettera non fosse sottoscritta dal Dottor Assennato, ma anzi in particolare fosse sottoscritta da Blonda per conto di Assennato!?

TESTE G. DI NOI – La circostanza la spiegava Assennato stesso nel corso di una conversazione, riferiva di trovarsi in ferie nel momento in cui quella lettera veniva sottoscritta appunto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, conosco quella conversazione. Le chiedo se attraverso diciamo il riascolto anche di queste numerose conversazioni telefoniche che avete fatto, avete in qualche modo potuto acquisire qualche elemento di conoscenza circa la condivisione o meno da parte di Assennato dei contenuti, se fosse stata sottoposta alla sua attenzione prima dell'invio oppure ha qualche elemento da questo punto di vista?

TESTE G. DI NOI – Mah, io...

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè ha qualche – scusi – evidenza investigativa che Assennato avesse partecipato alla redazione della lettera o avesse conosciuto i contenuti prima dell'invio di questa lettera?

TESTE G. DI NOI – No, l'evidenza investigativa atteneva essenzialmente – come dire? – alla presa di posizione di Assennato rispetto alla tutela dei suoi collaboratori.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi successivo all'invio della lettera?

TESTE G. DI NOI – Successivo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, mentre per quanto riguarda il periodo precedente, diciamo

rispetto proprio alla conoscenza dei contenuti di questa lettera, non c'erano delle emergenze investigative?

TESTE G. DI NOI – Beh, emergeva in ogni caso che il tema benzoapirene era un tema...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, il tema benzoapirene...

TESTE G. DI NOI – Però rispetto al merito della lettera no, non c'era nessun elemento di dettaglio che ci facesse...

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie. Lei, per andare un po' più – ho finito – su questa lettera, sui contenuti specifici della lettera, sa a che cosa corrisponde o meno, qual è il significato dell'acronimo MTD?

TESTE G. DI NOI – Migliori Tecnologie Disponibili.

AVVOCATO S. LOJACONO – Migliori Tecnologie Disponibili. Quindi era a queste che si faceva riferimento nel paragrafo 2 di questa lettera quando si dice “la cokeria Ilva è già stata sottoposta allo stato attuale a tutti gli interventi di adeguamento connessi con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili”, sono queste MTD?

TESTE G. DI NOI – Non trovo il passaggio.

AVVOCATO S. LOJACONO - Siamo al paragrafo 2 della lettera, pagina 4. Si parlava di questo sostanzialmente.

TESTE G. DI NOI – Sì, in ogni caso ritengo si faceva chiaramente riferimento alle migliori tecnologie disponibili, ripeto, non trovo il passaggio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, ma – guardi – glielo leggo io “la cokeria Ilva è già stata sottoposta allo stato attuale a tutti gli interventi di adeguamento connessi con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili”.

TESTE G. DI NOI – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Una successiva domanda è questa: lei ha diciamo presente che cosa si intenda... o meglio, scusi, cerco di rendere un po' più chiaro per tutti il senso della mia domanda, questa lettera faceva riferimento al tema del benzoapirene, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - In modo più particolare si commentavano alcuni risultati di un monitoraggio e si dava conto che in un determinato periodo c'era stato un superamento, comunque la rilevazione di una certa concentrazione nell'area di benzoapirene, è corretto questo?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, quando in questa lettera si parla – e siamo nelle ultime tre righe di questa lettera – di valore obiettivo del benzoapirene nell'area, lei ha fatto qualche approfondimento per comprendere che cosa si intendesse per valore obiettivo?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, quindi se io glielo chiedessi non saprebbe dirmi se questo vuol dire che era un valore a cui si doveva tendere diciamo...

TESTE G. DI NOI – No, non glielo saprei dire.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che era un obiettivo nel senso di target, cioè di qualcosa a cui si doveva tendere, lei non ha approfondito questo aspetto?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – No. Passiamo ad un'altra parte dell'annotazione, siamo a pagina 31 per aiutarla poi a rispondere alle mie domande, abbiamo detto all'inizio che sostanzialmente questa annotazione era – se posso esprimermi così, poi lei mi corregga se sbaglio – la ricostruzione di una certa vicenda attraverso il riascolto delle conversazioni intercettate.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Immagino che... ed era strutturata proprio dal punto di vista anche grafico con le conversazioni trascritte e riportate nel corpo dell'annotazione, intervallate dalle considerazioni che voi fate, facevate rispetto ai contenuti di queste conversazioni - no? -...

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...quindi c'era la trascrizione ed il vostro commento, la trascrizione ed il vostro commento, era questa la struttura dell'annotazione, no? Giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Immagino che per svolgere diciamo questa attività di lettura e valutazione e formulazione di considerazioni relative alle conversazioni, nella parte – diciamo così – valutativa voi facevate attenzione a riportare fedelmente o il più fedelmente possibile quello che era il contenuto delle conversazioni?!

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Le faccio un esempio per capire, perché potremmo stare qui parecchio, ma non voglio tediare nessuno: a pagini 31 – per esempio – voi diciamo commentando una conversazione telefonica che allegate all'allegato 19 dell'annotazione medesima...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...una conversazione in particolare intercorsa tra l'Avvocato Francesco Perli ed il Ragionier Fabio Riva in data 22 giugno 2010, progressivo 3330...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...questa è la conversazione che voi diciamo commentate, a cui date un significato dal punto di vista investigativo, nella parte di commento dite che

Archinà non avrebbe mancato di sottolineare il fatto che – nel testo dell’annotazione - “Vendola è molto arrabbiato perché gli fanno fare brutta figura agli occhi dell’opinione pubblica”...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Questa frase tra virgolette voi la mettete nella parte di commento all’intercettazione, ecco, io ho notato che nella perizia che abbiamo in atti e – ripeto – riguarda il progressivo 3330 del 22 giugno 2010, telefonata tra Perli e Fabio Riva, il fatto che questo riferimento all’opinione pubblica è totalmente assente, cioè non c’è assolutamente questa indicazione di opinione pubblica, cioè che Vendola che era il Presidente della Regione ritenesse che gli facevano fare una brutta figura davanti all’opinione pubblica, quindi davanti all’elettorato, quindi questo dà un certo significato a questo tipo di situazione - no? – cioè per dirla in parole povere opinione pubblica l’avete scritto voi, ma non c’è nella telefonata?!

TESTE G. DI NOI – Confermo che anche nella trascrizione questa parte manca, quindi probabilmente sì, si trattava di dovere indicare appunto come fosse una nota del redattore la circus... cioè quindi come fosse una desunzione avuto riguardo alla lettura dell’intercettazione, non c’è.

AVVOCATO S. LOJACONO – Però mi conferma, Colonnello – non voglio sembrare troppo pignolo – che questa indicazione che era una nota del redattore nel testo dell’annotazione non c’è!?

TESTE G. DI NOI – Non c’è.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi chi legge l’annotazione pensa che questo riferimento all’opinione pubblica ci fosse nella conversazione.

TESTE G. DI NOI – Beh, la conversazione è riportata subito dopo e nella conversazione non c’è riferimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, mi rendo conto, sa che però a volte c’è un po’ il vizio di leggere l’annotazione nelle...

TESTE G. DI NOI – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, quindi quello che sappiamo è che diciamo opinione pubblica nella conversazione non c’è, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Un altro tema che vorrei brevemente affrontare è quello che potrei definire – giusto per dare il senso delle mie poche domande – la fedeltà con cui Archinà riportava a terzi i contenuti delle sue conversazioni, cioè fedeltà/sincerità, è

questo il tema, la domanda è questa: avete diciamo nella vostra attività di riascolto di queste, così come di altre conversazioni telefoniche, rilevato – mi dica lei se lo avete rilevato o meno – una diciamo corrispondenza tra quelle che erano le conversazioni intercettate in alcuni casi tra Archinà e certe persone e poi quello che era il modo ed i contenuti delle conversazioni che Archinà successivamente diciamo teneva in particolare con la proprietà, in particolare con Fabio Riva per esempio, se c'era corrispondenza – cerco di essere un pochino più chiaro – cioè se Archinà riportava a Fabio Riva ed anche ad altri dell'Ilva fedelmente o meno i contenuti delle sue conversazioni con rappresentanti della Regione e con altri soggetti?!

TESTE G. DI NOI – Mah, devo dire che rispetto al contenuto di questa informativa non ci sono – come dire? – termini di paragone, termini di confronto dai quali si possa operare una valutazione di questo tipo in linea generale, nel senso che le acquisizioni attengono per lo più a relazioni rispetto alle quali non abbiamo a monte la conversazione che ci consente appunto un confronto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi diciamo che la prima risposta che mi dà lei è che in questa annotazione e quindi nelle 75 conversazioni che voi avete allegato a questa annotazione non ci sarebbe i due termini di confronto, cioè non ci sarebbe la telefonata tra Archinà e Vendola per esempio e poi una telefonata Archinà/Fabio Riva in cui Archinà riferisce a Fabio Riva i contenuti della conversazione con Vendola?!

TESTE G. DI NOI – Non in maniera puntuale perché il più delle volte Archinà riferiva rispetto ad incontri di persona, rispetto al contenuto di incontri di persona, non rispetto ad altre conversazioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito, poi tanto noi tutti potremo fare questa verifica, se ci fossero poi lo possiamo verificare noi. Ma quello che vorrei sapere io – mi dica se lo avete rilevato o meno – è se voi in qualche modo abbiate rilevato o in questa annotazione o in annotazioni diverse che avessero riguardo sempre al riascolto di conversazioni intercettate, questa – la definisco io eh, è la mia la paternità – tendenza di Archinà a non riferire in modo preciso i contenuti delle sue conversazioni e la proprietà?!

TESTE G. DI NOI – No, io non ho rilevato aspetti del genere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo ha mai rilevato. Allora, per esempio – anche qui cerco di prendere un esempio, poi dopo faremo un lavoro più dettagliato usando la perizia ovviamente – se andiamo a pagina 49 della vostra annotazione voi commentate una conversazione intercorsa tra il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e Girolamo Archinà del 06 di luglio 2010, alle 22.01, progressivo 6378...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...trascrizione che poi voi allegare all'annotazione come allegato 27, è corretto? Siamo a pagina 49.

TESTE G. DI NOI – Sì, è corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E' corretto. Ovviamente diciamo tutti poi la possiamo leggere questa conversazione, sia nella versione trascritta dalla Polizia Giudiziaria che è inserita nell'annotazione, sia nella perizia perché fa parte delle trascrizioni, delle conversazioni periziate, visto che la possiamo leggere vorrei passare – e poi capiremo perché – all'allegato 28 della vostra annotazione, per chiederle se mi conferma che la trascrizione di una sms che pochi minuti dopo, cioè sempre il 06 di luglio del 2010, ma alle 22.15, Archinà scrive a Fabio Riva, me lo conferma?

TESTE G. DI NOI – Non dovrebbe essere l'allegato 28, perché l'allegato 28 attiene ad un'altra conversazione, comunque confermo che...

AVVOCATO S. LOJACONO – Comunque c'è subito dopo.

TESTE G. DI NOI - ...sull'informativa poi è riportato un sms da Girolamo Archinà a Riva Fabio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, quindi abbiamo Vendola che telefona ad Archinà il 06 di luglio alle 22.01...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...appena finisce la telefonata Archinà scrive un messaggio a Fabio Riva, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, in questo sms di Archinà a Fabio Riva, successivo immediatamente alla telefonata con Vendola, le chiedo di confermarmi se Archinà scrive “Mi ha appena chiamato Vendola da Roma per preannunciare un incontro a breve con l'ingegnere e porre fine al caos”, me lo conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì, lo confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco. Allora, io l'ho letta tante volte e penso di non sbagliarmi, questa finalità dell'incontro ed in particolare per porre fine al caos non c'è nella conversazione tra Vendola ed Archinà, cioè Vendola non ha mai detto ad Archinà nella telefonata delle 22.01 che l'incontro con l'Ingegnere era finalizzato a porre fine al caos, come invece Archinà scrive a Fabio Riva, le chiedo di confermarmi se nella telefonata si parla di porre fine al caos?!

TESTE G. DI NOI – No, non si parla esplicitamente... non usa questa... non c'è il ricorso a questa terminologia nel corso della conversazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Passo alla domanda successiva: siamo a pagina 52, siamo subito dopo rispetto a questo sms, abbiamo già sentito – mi pare sul suo controesame di un'altra Difesa o forse non ricordo se anche nell'esame del Pubblico

Ministero – commentare da parte sua una conversazione telefonica intercorsa tra il Dottor Cattaneo che era il responsabile della comunicazione dell'Ilva e Girolamo Archinà, è quella in cui voi riportate nell'annotazione un passaggio di questa telefonata in cui Archinà dice a Cattaneo “Mi trovo nell'ufficio del Presidente della Commissione Ambiente della Regione Dottor Pentassuglia, per cui mi sta sentendo in diretta che dobbiamo distruggere Assennato”, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Voi riportate tra virgolette il passaggio di questa conversazione a pagina 52 dell'annotazione, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa conversazione è la 07 luglio del 2010, progressivo 6446, che è stata anche periziata e che voi allegate mi pare all'allegato 29 dell'annotazione. Ecco, le volevo chiedere se questa diciamo espressione un po' colorita effettivamente del distruggere Assennato utilizzata da Archinà, all'interno di questa stessa conversazione telefonica – cioè il passaggio che voi riportate – è la prima volta che in questa conversazione viene usata da Archinà oppure se Archinà nella stessa – ripeto – conversazione aveva già usato questa espressione, cioè quella che voi riportate tra virgolette è la prima volta che in quella conversazione Archinà usa l'espressione o l'aveva già usata magari all'inizio della conversazione?

TESTE G. DI NOI – Dovrei rileggere la trascrizione, non lo ricordo a memoria.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, io non le chiedo uno sforzo del genere, cerco di condurla io con le mie domande.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – A me risulta – poi magari lei se potrà mi smentirà – che in realtà questa frase che voi riportate tra virgolette, se noi andiamo a vedere la perizia, Archinà dice “Ripeto” prima di dire “Sono davanti al dottor Pentassuglia e dobbiamo distruggere Assennato”, dice “Ripeto” e perché dice “Ripeto”? Dice “Ripeto” perché in realtà non fa altro che ripetere in quel momento della conversazione che è il momento finale, una affermazione identica che fa all'inizio della conversazione, perché all'inizio della conversazione parla del fatto che il Sindaco di Taranto aveva fatto un'ordinanza sulla scorta delle relazioni dell'ARPA e della tesi Assennato rispetto al benzoapirene, che l'Avvocato Perli il giorno dopo doveva presentare un ricorso contro questa ordinanza e dice espressamente che in questo ricorso l'Avvocato Perli e quindi l'Ilva sostanzialmente doveva distruggere - usa esattamente la stessa espressione – Assennato e cioè nel senso che bisognava distruggere le tesi sostenute dall'ARPA che avevano portato all'ordinanza del Sindaco di Taranto, lei questa cosa qua l'aveva notata al

momento delle indagini, l'aveva messa in evidenza?

TESTE G. DI NOI – No, io ritengo che il riferimento fosse, atteso peraltro ne parlava con il responsabile delle comunicazioni, sotto il profilo mediatico.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ho capito, quindi secondo lei quando Girolamo dice ad Alberto “Mi sono sentito telefonicamente stamattina con Perli, mi ha detto che lo presenta domani” e poi dice “Noi dobbiamo distruggere Assennato, questo è l'obiettivo”, che ci azzecca l'ordinanza? L'ordinanza ci azzecca, perché l'ordinanza è nata sul presupposto della relazione dell'ARPA, per cui presumo che Perli abbia impostato il discorso su questo aspetto, non penso che l'abbia impostato sugli aspetti procedurali, bisogna fare un ricorso sui contenuti e questa frase “Bisogna distruggere Assennato” è proprio in mezzo a questa diciamo parte della conversazione in cui si parla del ricorso di Perli, però lei può pensare quello che vuole, diciamo però io la leggo così. Grazie, ho finito.

TESTE G. DI NOI – Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri difensori che devono procedere al controesame? Pare di no. Pubblico Ministero, ci sono domande?

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Bruni, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. BRUNI

AVVOCATO G. BRUNI – L'avvocato Bruni nell'interesse di Pentassuglia. Comandante, soltanto qualche domanda: nelle vostre informative, in particolare fin dall'informativa numero 197143 del 14 aprile del 2011...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI - ...a pagina 344 fate riferimento a questa telefonata tra Cattaneo ed Archinà, voi nell'informativa dite che Archinà chiama Cattaneo, io però vorrei che lei ci chiarisse è Archinà che chiama Cattaneo o è Cattaneo che chiama Archinà?

TESTE G. DI NOI – È Cattaneo che chiama Archinà.

AVVOCATO G. BRUNI - Quindi c'è un refuso nell'informativa, c'è un errore nell'informativa di riporto? Perché a pagina – per aiutarla – 344.

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie.

AVVOCATO G. BRUNI - È riuscito a...

TESTE G. DI NOI – No, perché come ho detto ho un problema di impaginazione dell'informativa.

AVVOCATO G. BRUNI - Se vuole gliela mostro, così è più comodo.

TESTE G. DI NOI – Grazie.

(Il teste prende visione del documento)

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo, è un refuso.

AVVOCATO G. BRUNI – È un refuso. Questa informativa è del 2011.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI – Conferma che voi già all'epoca di questa informativa avevate chiesto una misura cautelare nei confronti di Archinà?

TESTE G. DI NOI – A conclusione delle attività investigative di cui...

AVVOCATO G. BRUNI - Sì, pagina 417, il punto è il 3.7.2, conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO G. BRUNI - Poi le chiedo se mi può confermare che in maniera quasi... non quasi, copia ed incolla, questo passaggio relativo alla telefonata con Cattaneo di cui abbiamo parlato pocanzi viene riportato pari pari in una successiva informativa che è l'informativa del 21 settembre del 2012, a pagina 52.

TESTE G. DI NOI – C'è il medesimo refuso.

AVVOCATO G. BRUNI – C'è il medesimo refuso, ma pari pari viene riportata la telefonata tra Cattaneo ed Archinà!?

TESTE G. DI NOI – Sì, la conversazione è riportata, confermo.

AVVOCATO G. BRUNI - Ora veniamo all'informativa del maggio 2013, anche in questa informativa voi fate riferimento a questa telefonata...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI - ...ora la domanda che io le faccio è: se questa telefonata è una telefonata del luglio del 2010, come mai ascoltate Pentassuglia dopo due anni e mezzo?

TESTE G. DI NOI – Perché, come forse ho avuto modo di chiarire, lo svolgimento delle attività investigative si è dipanato per una prima fase e fino alla compilazione della prima informativa esclusivamente attraverso l'attività di ascolto delle intercettazioni telefoniche di conversazioni tra presenti e talune attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa a corredo del contenuto delle intercettazioni che si fondavano essenzialmente su pedinamenti, appostamenti, l'acquisizione presso la stazione di servizio ora era avvenuta l'incontro Liberti/Archinà, eccetera, depositata questa prima informativa è iniziata una interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria in cui si è ritenuto per un verso di razionalizzare i vari filoni dell'attività investigativa con la relazione di autonome informative che riguardassero i singoli filoni di indagine, per altro verso di approfondire i contenuti delle intercettazioni attraverso l'escussione di sommarie informazioni, eccetera, e tra gli altri fu escusso appunto il Consigliere Pentassuglia.

AVVOCATO G. BRUNI – Però, Comandante, lei converrà, due anni e mezzo da una chiamata e si sente una persona a sommarie informazioni dopo due anni e mezzo, peraltro voi nell'ultima informativa che è quella del 2013 parlate di emergenze investigative, allora comprende bene che l'emergenza investigativa è un'emergenza, quindi semmai per chiarire delle questioni, poiché la telefonata voi la conoscevate già sin dal 2010 perché l'avete ascoltata, sarebbe stato più logico sentire Pentassuglia nel 2010 e non dopo due anni e mezzo, addirittura – se poi me lo conferma – dopo che Archinà era stato già arrestato, mi conferma che Archinà era già arrestato quando voi avete ascoltato Pentassuglia?

TESTE G. DI NOI – Se mi dà la data in cui lo abbiamo ascoltato...

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, allora io le do la data delle s.i.t. che è il 13 dicembre del 2012.

TESTE G. DI NOI – Non mi pare che Archinà fosse stato già arrestato, non ricordo.

AVVOCATO G. BRUNI – Beh, io le dico di sì perché l'ordinanza...

TESTE G. DI NOI – Novembre del 2012?

AVVOCATO G. BRUNI - Un attimo che la recupero.

TESTE G. DI NOI – Però, Avvocato, se...

AVVOCATO G. BRUNI - La data dell'ordinanza è 22 novembre 2012.

TESTE G. DI NOI – Sì, allora Archinà era già stato arrestato, se mi consente sul tema...

AVVOCATO G. BRUNI – Prego, ci mancherebbe.

TESTE G. DI NOI – ...a me onestamente sembra abbastanza illogico escutare Pentassuglia in costanza delle attività intercettive perché ci sarebbe stata un'ovvia discovery delle attività investigative.

AVVOCATO G. BRUNI – Quali attività investigative? Poi una domanda che le faccio ulteriore: rispetto a questa telefonata, qual è l'attività investigativa che avete fatto? Rispetto proprio a questa telefonata.

TESTE G. DI NOI – Escutare in atti il Consigliere Pentassuglia.

AVVOCATO G. BRUNI – E basta?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di sì.

AVVOCATO G. BRUNI - Lei ricorda su che cosa è stata fatta, su quali temi è stato escusso il Consigliere Pentassuglia? Temi di indagine ovviamente mi riferisco.

TESTE G. DI NOI – Senz'altro questa conversazione ed i rapporti con... ed alcune conversazioni intercorse con l'Assessore Michele Conserva.

AVVOCATO G. BRUNI – Alcune conversazioni o una conversazione?

TESTE G. DI NOI – Una in particolare.

AVVOCATO G. BRUNI - Io direi una sola, però se vuole le do...

TESTE G. DI NOI – No, no, no, era una senz'altro significativa, non ricordo se poi a margine...

AVVOCATO G. BRUNI – Bene. Lei ricorda in questa conversazione che ha richiamato qualche giorno fa, quando è stato ascoltato lei ha già richiamato questa... quando ha parlato della conversazione tra l'Assessore Conserva ed il Consigliere Pentassuglia, ha parlato di quelle che erano le lamentele – diciamo così – dell'Assessore Michele Conserva, però non ci ha detto Pentassuglia rispetto a queste lamentele dell'Assessore Conserva cosa ha consigliato a Conserva?

TESTE G. DI NOI – Dovrei riprendere la trascrizione perché non la ricordo.

AVVOCATO G. BRUNI - Gliela posso...

TESTE G. DI NOI – Certamente.

(Il teste prende visione della trascrizione)

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI - Quindi – mi corregga se sbaglio – sostanzialmente Pentassuglia ha detto a Conserva “Tu comportati secondo quella che è la chiarezza, secondo il rispetto delle norme”?

TESTE G. DI NOI – Sì, sostanzialmente il senso delle frasi che proferisce è quello.

AVVOCATO G. BRUNI – Quando poi è stato escusso a sommarie informazioni, quindi stiamo parlando del dicembre 2013, voi avete rifatto questa domanda a Pentassuglia, non so se lei ricorda!?

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo.

AVVOCATO G. BRUNI – Gliela mostro, così è anche più comodo per lei.

TESTE G. DI NOI – Grazie.

AVVOCATO G. BRUNI – E se vuole dire alla Corte anche in quella circostanza come Pentassuglia ha risposto alla vostra domanda.

TESTE G. DI NOI – Sì, ribadisce che riferì al Conserva di comportarsi conformemente alla Legge.

AVVOCATO G. BRUNI – Grazie. Se posso riavere un attimino così...

TESTE G. DI NOI – Certo.

AVVOCATO G. BRUNI – Poi veniamo alla domanda che voi rivolgete, non so se lei era... qui risulta che lei era presente.

TESTE G. DI NOI – Sì, sì.

AVVOCATO G. BRUNI – Risulta, qui la firma è quella sua e quella del Brigadiere D'Arco

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI – Voi fate una domanda a Pentassuglia – ripeto, stiamo parlando dopo due anni e mezzo dall'intercettazione – fate una domanda e dite “Agli atti dell'odierno

procedimento vi è l'intercettazione telefonica 6446 tratta dal RIT. 90/10 avvenuta in data 07/07/2010 alle 17.45 che viene allegata tra Girolamo Archinà e Cattaneo nella quale l'Archinà riferisce di trovarsi nel suo ufficio in Regione – nel suo ufficio in Regione – che lei lo stava ascoltando e che bisognava distruggere il Professor Assennato, le esibiamo tale trascrizione di intercettazione telefonica e le chiediamo di riferire in merito alla stessa”, ricorda Pentassuglia come risponde rispetto a questa domanda?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO G. BRUNI - Glielo posso mostrare?

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, Presidente, è vero che è corpo di reato, però sono sempre dichiarazioni rese dall'imputato, non credo che la P.G....

AVVOCATO G. BRUNI – Però è corpo di reato.

P.M. M. BUCCOLIERO – E sta agli atti del dibattimento, verrà valutato.

AVVOCATO G. BRUNI – Appunto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non penso che possa riferire cosa ha risposto Pentassuglia, lo leggiamo tutti.

AVVOCATO G. BRUNI – Guardate, io penso che abbiamo letto – chiedo scusa se intervengo – decine e decine di intercettazioni e decine e decine di passaggi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per cui non c'è un divieto.

AVVOCATO G. BRUNI - ...penso che una risposta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non si trattava di imputati, abbiamo qualche volta consentito qualche...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'è nessun divieto nel leggere le intercettazioni, è un problema di utilizzabilità della Corte, ma non c'è un divieto, qui invece abbiamo un divieto, è diverso.

AVVOCATO G. BRUNI – Io volevo soltanto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Leggere, sì, le dichiarazioni, ma...

AVVOCATO G. BRUNI – Guardi, Presidente, siccome è corpo di reato voi ce l'avete già agli atti del fascicolo del dibattimento, è soltanto per una chiarezza espositiva della questione, è soltanto per capire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa perché il documento è acquisito come corpo di reato e comunque l'imputazione consente questo tipo di esame. Prego.

AVVOCATO G. BRUNI – Comandante, rispetto a quella domanda dove dice “Si trova nel suo ufficio in Regione”, Pentassuglia come risponde?

TESTE G. DI NOI – “Non ho mai ricevuto l'Archinà privatamente nel mio ufficio presso la Regione Puglia, ribadisco che gli unici contatti che ho avuto con questa persona sono

solo ed esclusivamente quelli in sede di audizione presso la Commissione Ambiente di cui vi ho dato cenno in precedenza, oltre alla consegna dell'invito alla presentazione del rapporto Salute e Sicurezza avvenuto nei corridoi della Regione Puglia”.

AVVOCATO G. BRUNI – Okay, va bene così, grazie. Ho quasi finito, Presidente, soltanto qualche altra domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, non ci sono problemi, prego.

AVVOCATO G. BRUNI – Nella telefonata tra Cattaneo ed Archinà si fa riferimento ad una vicenda, voi avete accertato qual era questa vicenda? Cioè di che cosa parlava – attenzione - Cattaneo ed Archinà? Perché, se mi vuole confermare, nessun tipo di intercettazione è stata mai fatta nei confronti di Pentassuglia, né altro tipo di indagine è stato svolto nei confronti di Pentassuglia.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo che non siano state fatte intercettazioni nei confronti di Pentassuglia.

AVVOCATO G. BRUNI – E quindi rispetto a questa telefonata tra Archinà e Cattaneo lei ricorda di che cosa si trattava? Cioè voi avete approfondito certamente...

TESTE G. DI NOI – Si trattava di un'ordinanza sindacale emessa dal Sindaco del Comune di Taranto in relazione... facendo seguito ad un documento di ARPA e dell'opportunità appunto di affrontare la questione sia sotto il profilo giudiziario e sia sotto il profilo comunicazionale, mediatico.

AVVOCATO G. BRUNI – Ma un'ordinanza relativa ad una nota di ARPA che si riferiva i a che cosa?

TESTE G. DI NOI – Credo che il tema fosse quello del benzoapirene.

AVVOCATO G. BRUNI – Perfetto. A seguito di questa vicenda, successivamente, avete fatto voi degli accertamenti rispetto all'attività del Pentassuglia? Perché Pentassuglia era, è Consigliere Regionale, era da pochissimo Presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia, avete accertato qual è stata l'attività del Pentassuglia rispetto alle tematiche di natura ambientale sia prima che diventasse Presidente della commissione, che successivamente alla sua nomina di Presidente della commissione?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi non avete accertato, per esempio, che c'è stata una legge... lei l'ha richiamata però la legge, l'ha richiamata l'altro giorno, la Legge Regionale numero 3, misure urgenti per il contenimento di livelli di benzoapirene, questa legge è stata approvata dalla Regione Puglia in data 28 febbraio 2011. L'avete accertato che all'epoca il Presidente della Commissione Ambiente era Presidente Pentassuglia?

TESTE G. DI NOI – No, non è stato fatto un accertamento specifico.

AVVOCATO G. BRUNI – E non avete accertato che dal momento in cui è venuta fuori... cioè

stiamo parlando di una vicenda che è di luglio del 2010, avete accertato che una proposta di legge formulata da parte della Giunta Regionale viene trasmessa agli atti della Commissione Ambiente ad ottobre del 2010 e che solo dopo, solamente dopo quattro mesi, appena quattro mesi era già stata approvata una legge che veniva definita urgente? Avete fatto questo tipo di accertamento?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO G. BRUNI – Io, Presidente, ho finito e mi riservo di farlo anche alla prossima udienza, di depositare tutte le leggi che hanno visto il Consigliere Pentassuglia sia come Presidente di commissione e sia quando ancora non era Presidente di commissione, ma semplice Consigliere Regionale, che hanno visto il suo impegno e la sua approvazione ed i verbali della commissione da cui risulta... ecco, se mi consente solo un'altra domanda al Comandante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI – Comandante, siccome in questa telefonata si parla diciamo in maniera colorita sempre tra Archinà e Cattaneo “Dobbiamo distruggere Assennato”, quando voi avete chiesto al Pentassuglia qual è il rapporto con ARPA, voi avete fatto una domanda a Pentassuglia, avete detto “Quali sono i rapporti intercorrenti tra la sua commissione e l'ARPA?”, lei ricorda come Pentassuglia ha risposto?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO G. BRUNI - Glielo posso mostrare?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI - Grazie.

TESTE G. DI NOI – “L'ARPA fornisce un supporto di tipo tecnico scientifico all'azione legislativa della commissione che presiede”.

AVVOCATO G. BRUNI – Grazie, Comandante. E quindi, Presidente, io le farò questa produzione documentale e le produrrò anche un verbale della Quinta Commissione Consiliare, quella Ambiente presieduta da Pentassuglia, del 24 novembre 2010, in cui proprio il professor Assennato viene chiamato in commissione per esprimere il suo apporto tecnico scientifico per i lavori della commissione che poi si concluderanno con l'approvazione della Legge sul contenimento dei livelli di benzoapirene; mi riservo soltanto di crearle un indice in maniera ordinata così da avere un consulto più semplice per la Corte. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Ci sono altri difensori?

AVVOCATO F. MARZULLO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO F. MARZULLO

AVVOCATO F. MARZULLO – Avvocato Marzullo per Antonicelli, ma proprio brevemente.

Colonnello, può andare a pagina 82 dell’informativa 21 settembre 2012?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO F. MARZULLO - Mi riferisco al progressivo 27 luglio 2010, numero 7259, mi può dire chi sono gli interlocutori?

TESTE G. DI NOI – Capogrosso Luigi ed Archinà Girolamo.

AVVOCATO F. MARZULLO – Senta, dalla trascrizione che avete operato, è anche evidenziata in grassetto a pagina 82, Archinà dice a Capogrosso una frase che riguarda Antonicelli, qual è questa frase? Se vuole le do un’indicazione, si parla del sopralluogo.

TESTE G. DI NOI – Archinà a Capogrosso?

AVVOCATO F. MARZULLO - Sì, sì, la veda con calma.

TESTE G. DI NOI – “Vengono in ufficio al secondo piano e legati qua, al secondo piano legati qua”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, non si è sentito bene, può ripetere?

TESTE G. DI NOI – Sì, scusi, Presidente, dicevo... non so se l’Avvocato si stia riferendo alla frase “Vengono in ufficio al secondo piano e legati qua, al secondo piano legati qua”.

AVVOCATO F. MARZULLO - Sì. Ora, questa frase chi l’avrebbe pronunciata?

TESTE G. DI NOI – Archinà Girolamo.

AVVOCATO F. MARZULLO - A Capogrosso, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO F. MARZULLO – E da chi Archinà l’avrebbe appresa, secondo la vostra lettura?

TESTE G. DI NOI – Dall’Ingegnere Antonicelli.

AVVOCATO F. MARZULLO – Ecco, lei ha sentito le telefonate precedenti tra Archinà ed Antonicelli, in particolare la 7204, questa frase è stata riferita? E’ di un’ora prima, un’ora e mezza prima, nella 7204 si sono sentiti chi? Antonicelli ed Archinà, Antonicelli ha detto “Vengo e siamo seduti lì sulla sedia”?

TESTE G. DI NOI – Non trovo la 7204, se mi dà un attimo.

AVVOCATO F. MARZULLO – Senta, io le dico la 7204 è tra quelle che abbiamo chiesto di trascrivere, signor Presidente e signori della Corte, però è indicata nel vostro brogliaccio – io ce l’ho qui davanti – ed è sfata trascritta, se vuole glielo posso pure dire, la 7204 dal Brigadiere Rizzo, quindi l’avete trascritta anche voi, credo che sia oggetto anche di trascrizione peritale.

TESTE G. DI NOI – Ripeto, non è riportata nell’informativa, quindi a memoria non ne ricordo il contenuto.

AVVOCATO F. MARZULLO – Ma lei ha verificato – lei tramite i suoi collaboratori – se in una telefonata precedente tra Antonicelli ed Archinà, Antonicelli ha detto “Veniamo e stiamo seduti sulla sedia”?

TESTE G. DI NOI – Avvocato, non ricordo la circostanza, perché non ricordo il contenuto della conversazione che mi ha citato.

AVVOCATO F. MARZULLO - Però la 7204 credo che sia stata trascritta dalla Procura, io adesso ho l’elenco qui, è stata trascritta, mi confermano i colleghi più attenti di me.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prendiamo la perizia.

AVVOCATO F. MARZULLO - Ah, la 7259 è stata... la 7204 credo sia a pagina 7 dell’elenco della Procura.

P.M. G. CANNARILE – Sì, è stata trascritta.

AVVOCATO F. MARZULLO – È anche stata trascritta – mi dicono adesso – dall’informativa vostra del 21 settembre. Vorrei fare il confronto, siccome lei prima diceva non è sempre possibile fare il termine di confronti, invece io mi pare che ci sia riuscito a confrontare la 7259 con la 7204 in cui si sono sentiti Archinà ed Antonicelli, la 7204 – ce l’ho qui davanti – è delle ore 15.07 del 26 luglio, quindi precede di tre-quattro ore la 7259, però sono tutte e due del 26 luglio.

TESTE G. DI NOI – La 7259 mi risulta sia del 27 luglio.

AVVOCATO F. MARZULLO - Allora, la 7259 sì, però si sono sentiti il giorno prima Archinà ed Antonicelli...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO F. MARZULLO - ...se me lo conferma ed è la 7204, 15.07, tra l’altro è scritta “molto importante”, cioè è evidenziata come “molto importante” nella vostra... se vuole c’è la trascrizione peritale, se vuole le sottopongo...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO F. MARZULLO - Io volevo capire questa frase, che mi ha rovinato l’estate del 2012, è stata detta o non è stata detta da Antonicelli?

TESTE G. DI NOI – Guardi, Avvocato, avuto riguardo al contenuto della conversazione del 27 luglio, la 7259, ed alle precisazioni fatte sull’annotazione di P.G., questa frase sarebbe stata acquisita da Archinà nel corso di un incontro con l’Ingegnere Antonicelli.

AVVOCATO F. MARZULLO - E quando c’è stato questo incontro, scusi? Perché dalle fonie non risulta, dagli agganci delle celle... cioè lei dice tra il 26 ed il 27 Archinà è andato a Bari?

TESTE G. DI NOI – Io credo sia il 27 esattamente.

AVVOCATO F. MARZULLO – E sì, il 27 ha parlato con Capogrosso...

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO F. MARZULLO - ...con Antocinelli ha parlato il pomeriggio del 26, ma in questo arco ni tempo ci sono altri incontri?

TESTE G. DI NOI – Allora, ritengo che alla luce di quello che abbiamo evidenziato nell’informativa il 27 Archinà fosse a Bari ed avesse incontrato Antonicelli.

AVVOCATO F. MARZULLO - Il 27? Scusi, ma a me il 27 risulta che sta a Taranto, perché io ho guardato 7259... almeno se non ho sbagliato a leggere la cella...

TESTE G. DI NOI – Io non ho l’indicazione della cella.

AVVOCATO F. MARZULLO – No, ce l’ho io, tanto è un dato... sono i vostri, è a Taranto perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vogliamo sospendere qualche minuto? Così se la...

AVVOCATO F. MARZULLO - Come vuole. No, però la 7259 aggancia la cella dello stabilimento Ilva di Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Beh, perché prima non poteva stare a Bari? Non ho capito.

AVVOCATO F. MARZULLO – E non ho capito, ma sulla base di quale elemento sta a Bari?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, perciò, siccome lei sta dicendo che sta a Taranto nel momento in cui fa quella telefonata e siamo tutti d’accordo, ma prima potrebbe anche non stare.

AVVOCATO C. RAFFO – Ha fatto la domanda, Pubblico Ministero, il commento che...

AVVOCATO F. MARZULLO – Io la risposta...

P.M. M. BUCCOLIERO – E la risposta l’ha data.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È in grado di rispondere?

TESTE G. DI NOI – Presidente, no, non sono in grado.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, interrompiamo qualche minuto così lei ha la possibilità di...

TESTE G. DI NOI – Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 16.02 e riprende alle ore 16.16.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere, prego, Avvocato. È riuscito, Colonnello, a rintracciare quella telefonata?

TESTE G. DI NOI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora può rispondere alla domanda dell’Avvocato?

TESTE G. DI NOI – Sì, non c’è un riferimento esplicito ad Antonicelli nella conversazione, nella 7259, la circostanza che quelle informazioni fossero state veicolate ad Archinà da Antonicelli la deducevamo proprio sulla scorta della conversazione 7204 dalla quale emergeva che il tema del sopralluogo di ARPA presso lo stabilimento Ilva era stato trattato proprio tra Archinà ed Antonicelli nel corso di un incontro a Bari e quindi nel

momento in cui Archinà esplicitava a Capogrosso le modalità del sopralluogo stesso ritenevamo che quelle indicazioni potessero riferirsi appunto al colloquio avuto con Antonicelli.

AVVOCATO F. MARZULLO - Quindi diciamo, in sintesi, quella frase “Vengono seduti qua al secondo piano” non vi risulta pronunciata da Antonicelli nella 7204?!

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO F. MARZULLO – E neanche in altre fonie?!

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO F. MARZULLO – È una vostra deduzione!?

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO F. MARZULLO - Un'ultimissima domanda, pagina 84, Colonnello, mi riferisco al progressivo 7265 del 27 luglio, la telefonata tra chi intercorre?

TESTE G. DI NOI – Luigi Capogrosso e Girolamo Archinà.

AVVOCATO F. MARZULLO – Okay, Archinà qui dice... non so se se la vuole vedere un attimo prima che le faccio la domanda.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO F. MARZULLO - “Ho chiamato Antonicelli”.

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO F. MARZULLO – Detto... “Ho detto nessuno proprio osa, nessuno vuole danneggiare l’Ilva perché... anche perché sono io che non mi voglio mettere contro il Presidente”, allora questa telefonata è di poco successiva a quella che dicevamo prima, la 7265, anche qui questa frase che Archinà riferisce a Capogrosso “Nessuno vuole danneggiare l’Ilva anche perché sono io che non mi voglio mettere contro il Presidente” voi perché l’attribuite ad Antonicelli?

TESTE G. DI NOI – Perché appunto nella parte immediatamente antecedente Archinà dice: “Ho chiamato Antonicelli” e poi riporta una frase che... qui andrebbe sentita ovviamente la fonia della conversazione, però avuto riguardo alla fonia evidentemente era da attribuire ad Antonicelli.

AVVOCATO F. MARZULLO - Ma voi avete verificato se lo ha chiamato Antonicelli o ha chiamato invece all’Ingegnere Palmisano? E le dico pure la fonia, la 7262. Cioè prima della 7265 si sono sentiti Archinà ed Antonicelli o è sempre la 7204 di prima in cui si sono sentiti?

TESTE G. DI NOI – Verifico dal brogliaccio.

AVVOCATO F. MARZULLO – Prego, prego, se vuole ce l’ho io il brogliaccio.

TESTE G. DI NOI – No, non risultano contatti con le utenze intercettate tra Archinà ed Antonicelli.

AVVOCATO F. MARZULLO – E quindi questa frase che ha un certo significato “Nessuno vuole danneggiare l’Ilva, anche perché sono io che non mi voglio mettere contro il Presidente”, che Antonicelli avrebbe detto ad Archinà e che Archinà riporta a Capogrosso, Antonicelli non l’ha mai detta sulla base delle fonie di cui voi disponete?

TESTE G. DI NOI – Sulla base delle fonie di cui noi disponiamo no.

AVVOCATO F. MARZULLO - Grazie. Non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che devono controesaminare il teste? No. I Pubblici Ministri vogliono fare qualche altra domanda?

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora, Colonnello, noi la ringraziamo, può andare.

TESTE G. DI NOI – Grazie.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, all’esito dell’esame del teste dovrei fare una doppia questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO M. ROSSETTI – La questione è duplice, però considerato che attiene appunto a quanto dichiarato dal teste e quindi, comunque, ad una ricostruzione tecnico-giuridica ed in relazione alle dichiarazioni appunto e delle risultanze processuali, farò un’unica ricostruzione e poi concluderò ovviamente con le questioni da proporre. Come ha detto il Colonnello – ovviamente per quanto riguarda la posizione di Michele Conserva parlo, ci mancherebbe – le indagini prendono le mosse in questo procedimento da una denuncia di tale Ruggieri, Ruggieri che si lamenta di cose completamente diverse ed estranee a quelle che attengono a questo processo, si lamenta di questioni inerenti la gestione della Polizia Provinciale e quant’altro che si perde diciamo nel processo perché appunto non sappiamo neanche poi giuridicamente che fine abbia fatto, fatto sta che la Guardia di Finanza dopo aver preso a riscontro le dichiarazioni della nipote di Ruggieri – omonima – ottiene l’autorizzazione alla intercettazione, quindi è evidente... io mi riferisco appunto all’evidenza perché – come dirò poi di qui innanzi – questi elementi sono stati intuiti da questa Difesa, ma mai oggettivamente riscontrati atteso che appunto il processo ha subito numerose sfaccettature ed omissis che hanno reso praticamente impossibile una rappresentazione unitaria dei fatti; proprio per questo motivo – dicevo – oggi abbiamo contezza del fatto che l’intercettazione autorizzata sulla scorta di gravi indizi in relazione a fatti completamente diversi, io ricordo anche ai Signori della Giuria Popolare che giustamente sono meno tecnici dei Magistrati Togati che come tra l’altro

ho detto anche in quest'aula a proposito di una richiesta sempre formulata dal Colonnello, non è che l'intercettazione è un mezzo di ricerca del reato, cosiddetta ricerca a strascico, "Mo ti intercetto e poi vediamo", ma ovviamente già in presenza di gravi indizi che sostengano una richiesta di approfondimento investigativa deve esserci l'autorizzazione e quindi l'autorizzazione viene data per indagare su determinate ipotesi di reato che danno vita numericamente al processo numero 345 ma che di fatto attendono ad un processo che poi nel corso del tempo evapora e a tutt'oggi non sappiamo se sia stato... perché io non ne ho trovato traccia, il Colonnello neanche ne sa, i Pubblici Ministeri non sono passibili di essere citati come testi, non è possibile sapere che fine è stata fatta della indagine madre perché non si consta che cosa sia... sta di fatto che nel corso delle intercettazioni vengono rilevati altri fatti. Orbene, fatti completamente diversi che quindi al momento della captazione non avevano un indizio scatenante che giustificasse la richiesta e questo lo ha detto senza tema di smentita oggi il Colonnello, tant'è vero che la stessa Guardia di Finanza con la nota che la collega ha evidenziato precedentemente e che poi se la Corte ritiene possiamo... evidenziava la necessità di chiedere un'apposita autorizzazione, cioè dice ad un certo punto la Guardia di Finanza nella missiva che ha confermato a firma del Colonnello "Guardate che l'ipotesi di reato originaria è scomparsa, non mi sembra il caso di chiedere proroghe dicendo genericamente che è interessante perché non è conforme legge, non sarebbe il caso di chiedere autonoma autorizzazione alle intercettazioni, rappresentando appunto le prove finora raccolte così da dare legittimazione al prosieguo?", ovviamente la Procura non ha inteso seguire questo fatto, ma oggi – appunto – c'è stata data espressa conferma che anche gli inquirenti si rendevano conto che si stava operando a strascico e non in maniera appunto conforme al dettato di Codice di Procedura Penale. Le indagini proseguono, l'annotazione di P.G. giusto che non è numerata e non c'è data, perfetto, è senza data e senza numero, comunque era agli atti dei Pubblici Ministeri. Dicevo, quindi continua la captazione fino a quando appunto abbiamo determinati risultati, determinati risultati che poi vengono integrati con l'acquisizione di un altro fascicolo, il cosiddetto fascicolo TCT ed anche in questo caso, a fronte della richiesta – anche questa confermata oggi in dibattimento dal teste – di riapertura delle indagini, perché si crea un teorema, si crea un teorema dove si dice c'è Conserva che ha creato un sistema, il sistema Conserva viene definito dai signori Finanziari, Sistema Conserva anche poi ripreso dalla Procura della Repubblica nelle sue richieste cautelari e che appunto fa concussioni e quindi fa concussione al TCT, fa concussione agli imprenditori, fa concussioni anche all'interno del proprio ufficio; l'assunto probatorio diventa unico, tant'è vero che le risultanze del procedimento TCT ancorché mai riaperto – ancorché

mai riaperto – ma semplicemente acquisito, laddove poi oggi i Pubblici Ministeri hanno chiesto addirittura trascrizioni di intercettazioni di quel procedimento, senza che mai vi sia stato un vaglio neanche sulla legittimità autorizzativa perché il processo non è stato mai posto all'attenzione dei difensori, il processo è nato e morto – con buona pace delle richieste cautelari che anche in quella sede la Guardia di Finanza fece – all'interno della Procura della Repubblica e del G.I.P., tra l'altro un pezzo perché viene riesumato? Perché viene visto nel fascicolo 345, poi trasmigrato nel 938 laddove Conserva si preoccupava appunto di avere notizie circa l'archiviazione di quel procedimento in relazione appunto poi a quelle che sono state le successive indagini. Quindi la Guardia di Finanza cosa fa? Compose la cosiddetta informativa finale laddove è narrato tutto, assolutamente tutto, dall'inizio alla fine, vengono addirittura ipotizzati capi di imputazione dove si parla appunto dei fatti che poi sono andati da una parte e fatti che sono andati da altre parti. A fronte di queste risultanze, la Procura della Repubblica cosa fa? Restituisce gli atti alla Guardia di Finanza, lo dice e dice: “No, spezzatelo perché un pezzo rimane dove deve rimanere, un pezzo diventa un fascicolo cosiddetto di parcheggio – cosiddetto cioè nel senso che lo definisco io di parcheggio, l'8842 del 2012 – un altro pezzo invece va avanti e finisce nel 938”, ma al di là di questa ripartizione il dato univoco qual è? Che le intercettazioni sono sempre le stesse, almeno io – ripeto – non parlo di altri, ma i RIT. che interessano Conserva sono sempre 24, 25, 27 e poi si aggiunge qualche altro RIT. che non è tenuto conto in un pezzo o nell'altro, ma il punto centrale, quello che dà la contezza agli inquirenti della ipotizzata capacità a delinquere della commissione dei reati del sistema organizzativo del sistema Conserva sono sempre esattamente gli stessi RIT.. Cosa avviene? Avviene che il primo pezzo, quindi il 345 originario che attiene ad una parte inerente la ipotetica concussione degli imprenditori e quindi diciamo che richiama anche in parte la interlocuzione con i dirigenti, viene emessa una ordinanza di custodia cautelare, custodia cautelare per la quale noi andiamo a chiedere copia e ci viene data appunto una copia vistosamente omissata, mancavano centinaia di pagine nell'informativa, le stesse autorizzazioni di proroga delle intercettazioni erano omissate, quindi nella impossibilità di capire qualcosa, ma con la possibilità di comprendere che ovviamente erano delle illogicità, mancavano dei pezzi, tant'è vero che dopo l'interrogatorio di garanzia dove tra l'altro nell'interrogatorio di garanzia vengono riprese le stesse domande che oggi sono state oggetto di questo procedimento, soprattutto in ordine appunto ai rapporti con Morrone, con l'Ingegnere Morrone che oggi è in questo processo teste e si fa un procedimento di impugnazione a fronte della revoca, non scegliamo la via diciamo del riesame, ma del chiarimento di interrogatorio, dopodiché 310 composto dai Magistrati Fulvia Misserini,

Rita Romano, Elvia Di Roma che decidono in base a quelle che sono le risultanze probatorie che sono assolutamente comuni a questo procedimento e che noi all'epoca, pur non avendone contezza, ipotizzavamo e dicevamo: "Guardate, è evidente che se io devo fare la concussione a questo, ho l'associazione per delinquere dove il mio associato è il tecnico..." che poi in questo processo viene citato come teste, ma che invece nell'altro processo è coimputato associato per ipotesi di concussione proprio nei confronti... dico è evidente che c'è qualcosa che non va, dico non vorrei che questo spezzettamento sia prodromico ad un successivo arresto per fatti diversi, dico io sto dicendo oggi al buio che su base intuitiva dovrebbe aggiungere quindi un'ulteriore richiesta per fatti diversi. Il Tribunale, in veste di Tribunale dell'Appello del 310, dopo aver detto che il provvedimento è correttamente... coerentemente motivavo, pienamente condivisibile, quindi comunque il Tribunale si occupa della vicenda, valuta le prove, bacchetta questa Difesa dicendo – leggo testualmente – "Pertanto la insinuante doglianza difensiva contenuta nel ricorso, che abbia dato la sensazione di sapere di più di quanto possa sapere il Pubblico Ministero, si rivela mal posta", peccato che esattamente sei mesi dopo – quindi dopo la scadenza del termine ultimo per la custodia cautelare iniziale – giunga miracolosamente una seconda ordinanza custodiale, guarda caso sugli stessi RIT. e con praticamente l'informativa della Guardia di Finanza mancante, il pezzo mancante, quindi quello che mancava nella prima ordinanza custodiale ovviamente è impossibile spezzarli, perché appunto i RIT. erano gli stessi, per cui nel primo caso si parlava di concussione nei confronti dell'imprenditore, nel secondo caso si parlava di concussione nei confronti di Morrone, ma è logico – signori della Corte – che se io sono il... cioè era una ipotesi che con buona pace del Tribunale che ha detto che era un'insinuazione fuorviante, se io voglio avere una associazione per delinquere che commette fatti di concussione e voglio ottenere delle autorizzazioni, è evidente che o ho tra gli associati anche il dirigente – cosa che non è – oppure io devo operare concussione anche nei confronti del dirigente, perché altrimenti come faccio io a commettere il reato se mi manca il soggetto? Era questa la considerazione logica del fatto che fu censurata. In ogni caso – seconda questione – a quel punto si fa una doppia questione, attenzione, si dice al Tribunale dell'Appello o del Riesame, non ricordo, del Riesame, si fa questione davanti al Tribunale del Riesame dove si dice: "Mettevi d'accordo, perché posto che vi è divieto..."...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è la seconda misura.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Seconda misura, sì, sono giunto alla seconda misura. Nella seconda misura si dice: "Beh, signori, mettiamoci d'accordo, no?" perché se si tratta di procedimenti diversi qui abbiamo delle intercettazioni che addirittura stanno facendo un

triplo salto, perché sono partite con una ipotesi di reato che poi si è vaporizzata, sono state utilizzate nel procedimento 345 – bontà loro – legittimamente, sia pure nella impossibilità di poter verificare, oggi vengono riproposte nel 938, laddove si dice nell’ordinanza custodiale che il fatto è il medesimo e quindi non c’è uno sbarramento della possibilità di utilizzare le medesime intercettazioni, atteso che i fatti sono strettamente collegati. Allora si dice: “Beh, scusate, se i fatti sono strettamente collegati, allora quella che era una insinuazione della Difesa all’epoca della prima misura custodiale si è rivelata una realtà, i fatti sono connessi, non è possibile l’applicazione di misure cautelari a cascata, per cui dovete annullarmi la misura cautelare perché ovviamente illegittimamente utilizzata”, il Tribunale, cosa che fu... nello stesso fatto, giusto nota anche diciamo così se estranea a questo processo, stessa eccezione proposta nella tranche di Brindisi del processo sempre proveniente dal 345 accolta, ma da noi invece oltre all’Istituto del Riascolto di cui parlerò da qui a un momento, il Tribunale del Riesame compone un’altra figura giuridica a me sconosciuta, quella del procedimento connesso in senso atecnico, quindi tutte le istanze vengono rigettate perché da un lato si dice: “No, le intercettazioni sono buone perché il procedimento è lo stesso”, dice “Va be’, allora lo scarcerate?”, “No, non si può scarcerare, perché – sì – sono processi connessi, ma in senso atecnico, però i fatti sono diversi”. Io ovviamente più che prendere atto di questo non posso, tra l’altro – e concludo la ricostruzione dei fatti – nelle more giunge davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare il processo 345, processo 345 dove viene proposta questa questione ed il Giudice dice “Sì, la questione è fondata, però non era questo il Giudice che era competente a decidere, la questione è intempestiva perché andava proposta davanti al Tribunale del Riesame”, noi rappresentiamo al Giudice che davanti al Tribunale del Riesame erano state proposte solo autorizzazioni pesantemente omissate, cioè chiedere una valutazione al Tribunale di Riesame di legittimità di autorizzazione di intercettazioni pesantemente omissate equivaleva sostanzialmente a dare un atto di fiducia, ma in compenso assolve in abbreviato Conserva Michele perché il fatto non sussiste, peraltro appunto stigmatizzando il fatto che tutto il costruito accusatorio era sul presupposto – come tra l’altro anche oggi confermato dal teste – tutto basato sull’interpretazione. Dice il Giudice nella sentenza di assoluzione oggi passata in giudicato, non impugnata dalla Procura “Sarebbe stato utile ed opportuno, anziché colmare evidenti vuoti con supposizioni di carattere logico, ascoltare già in fase di indagini direttamente le presunte persone offese (incomprensibile)”, cioè dà atto, assolvendo perché il fatto non sussiste, che non viene svolta alcuna attività di indagine se non appunto quella di ascoltare ed interpretare ovviamente secondo quelle che sono le loro conclusioni e quelle che sono

anche – abbiamo visto – le cattive interpretazioni di alcune intercettazioni. Quindi, posto tutto questo e posto anche il fatto della assoluta estraneità del Conserva per quanto riguarda attività diverse da quelle del capo di imputazione, così come proveniente dal 345, le richieste quali sono? Ritengo che la premessa fosse doverosa per inquadrare il fatto. Sicuramente quella della inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche appunto afferenti ai RIT. 23, 24, 25 e 26, in particolare 24 e 25 che sono quelli che sono... e 150, perché sono provenienti da fascicolo diverso e come tale non utilizzabili in questo procedimento. Ovviamente noi abbiamo anche il dovere di evidenziare che proprio alla luce di tali considerazioni e soprattutto se la Corte aderisce alla interpretazione per cui il procedimento è sostanzialmente lo stesso e quindi le intercettazioni sono pienamente utilizzabili, ritengo che vi sia una incompatibilità del Giudice a Latere a decidere nei confronti del Conserva per essere stata Presidente del Tribunale in funzione di appello cautelare, così come affermato delle modifiche operate dalla Corte Costituzionale sulla base appunto delle varie pronunce che ci sono state in tema di incompatibilità. Ovviamente da ultimo – e questa richiesta è stata anche già pronunciata – nulla toglie che la Corte possa decidere di stralciare la nostra posizione ed inviarla al Tribunale, perché i nostri reati sono tutti di competenza non della Corte d'Assise, e quindi il Tribunale quale Giudice naturale costituito per Legge possa giudicare nei confronti del Conserva con procedimento autonomo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Presidente, giusto per il verbale, perché io con i numeri sono sempre stato negato, tant'è vero che ho fatto altri corsi di studi, per quanto riguarda i RIT., i RIT. che si chiede appunto siano non ritenuti utilizzabili in questa sede sono i RIT. 24, 25, 26, 27, 59, 147 e 150, per il resto se vuole riepilogo, sennò diciamo dovrebbe...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi inutilizzabilità e ha rilevato l'incompatibilità.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ovviamente sono tutte richieste a cascata, nel senso che... perché se ritiene inutilizzabili questi atti – per carità – vuole dire che i processi sono diversi e quindi ovviamente non c'è nessuna incompatibilità, se li ritiene invece utilizzabili vuol dire che il processo è il medesimo e quindi il... questo è il senso della...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Da ultimo – ripeto – c'è comunque la richiesta di stralcio per poterci consentire appunto di essere giudicati dal Tribunale che è competente per i reati a noi addebitati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli altri difensori? È una questione che riguarda questa posizione.

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, per quanto riguarda la Difesa di Florido ovviamente si associa solo alla richiesta di inutilizzabilità dei RIT. 24 e 25, per ciò che concerne invece la richiesta dell'avvocato Rossetti di stralcio del procedimento innanzi al Tribunale si formula già da ora richiesta di stralcio anche per la posizione del Florido per evidenti ragioni soggettive ed oggettive.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Il Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che la Corte d'Assise possa tranquillamente rigettare la questione, dico questo perché, Presidente? Come ha osservato lo stesso difensore, i procedimenti di cui noi discutiamo – di cui il difensore ha discusso – sono diversi, in particolare ha parlato di due ordinanze, due ordinanze che effettivamente attengono a due procedimenti che sono diversi tra di loro, che poi il ceppo – come dice la Difesa – sia stato unico, ma poi ci sono stati i provvedimenti di stralcio e la totale autonomia dei due procedimenti, la sentenza della Corte Costituzionale che penso sia quella che parla proprio del Giudice dell'Appello, dice che questa incompatibilità scatterebbe quando si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza, ma dello stesso procedimento, cioè se uno dei Giudici della odierna Corte d'Assise avesse fatto l'ultimo Riesame che riguarda la persona di Conserva o l'ultimo Appello che riguarda la persona di Conserva ci sarebbe questo discorso dell'incompatibilità, qua stiamo parlando di un appello che attiene ad un procedimento completamente diverso rispetto a quello dei fatti dell'imputazione di oggi, le imputazioni sono assolutamente diverse, Giudice. Non solo, ma c'è anche un'altra questione da proporre a mio avviso, che è questa: cioè la circostanza che i RIT. siano gli stessi, non significa proprio niente, Presidente, perché devono essere identici intanto i fatti oggetto dell'imputazione, ma devono essere identiche proprio – ammesso che vale il discorso della Difesa dei due procedimenti che non c'è – le progressive, cioè le conversazioni che sono state valutate in sede di Appello da parte del Giudice dell'odierna Corte d'Assise quali sono rispetto a quelle che dovremmo valutare oggi? Non è stata nemmeno data nessuna indicazione in tal senso. I RIT. saranno pure gli stessi, ma un RIT. può durare mesi, Presidente, ci possono essere delle conversazioni fatta il primo dicembre e l'altra fatta a gennaio di due anni dopo. Per cui, voglio dire, Presidente, mi pare che la questione sia effettivamente mal posta, sono due procedimenti completamente diversi, l'unica cosa identica forse – ed è da verificare – sono i RIT., ma le conversazioni sono diverse, tant'è vero che la Guardia di Finanza proprio sulla base di un riascolto, avendo trovato altre conversazioni, ha consentito la nascita del procedimento che oggi ci occupa. Per cui io chiedo il rigetto della questione proposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri interventi? Le Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si associano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che dovremmo liberare gli altri testi perché evidentemente noi abbiamo bisogno di tempo per decidere questa eccezione, quindi abbiamo necessità di tempo chiaramente per decidere la questione, i testi non credo che sia possibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Tra l'altro mi pare che era stata già proposta e rigettata dalla Corte.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, intende comunque pronunciarsi stasera o rinviare e pronunciarsi domani?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi ci riserveremmo e la pronunceremmo domani mattina se non ci sono...

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, no, giusto per una questione tecnica, perché a questo punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ha intenzione di depositare documentazione a sostegno del...

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, aveva intenzione di depositare l'imputato Conserva la istanza di ricusazione che va fatta entro la fine dell'udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “La istanza di...”?

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ricusazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho capito, però non l'ha proposta ancora la istanza di ricusazione.

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, appunto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io l'ho invitata...

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, allora, il concetto è questo, siccome il Codice pone come sbarramento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo qualche minuto, così decidiamo il da farsi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, per risolvere l'ultima questione della documentazione - no? -...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI - ...allora per quanto riguarda la Procura non ci sono problemi all'acquisizione di documenti dell'avvocato Laforgia e Sborgia, non c'è problema per la relazione tecnica preliminare proposta dall'avvocato... non ricordo, relazione tecnica sul benzoapirene...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Vozza forse o Perrone.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perrone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Perrone, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece c'è opposizione per quanto riguarda la nota o la consulenza –

non so che cos'è – del professore Carlo Lavecchia e poi la risposta di... c'è scritto Giorgio Assennato, perché questa è una consulenza, quindi non si capisce a che titolo dovrebbe essere acquisita, è una nota di consulenza del professor Carlo Lavecchia che parla del benzoapirene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre l'Avvocato Perrone mi sembra che avesse chiesto la questione.

AVVOCATO PERRONE – Si è cercata di superare finalmente quella che era l'interpretazione soggettiva del Colonnello Di Noi, dando invece un riferimento di tipo documentale a quelle che erano le frasi riportate in quella intercettazione. Faccio presente altresì che ho depositato le mail del Professor Assennato proprio perché sono immediatamente successive e riscontrano l'esistenza di quella nota del professor Lavecchia e sono documenti che sono stati già versati dalla collega Sborgia in allegato alla sua memoria difensiva, quindi comunque è una documentazione che è già contenuta nel fascicolo se non per la nota del Professore Lavecchia che è del 09 giugno 2010, ovvero assolutamente coeva al contenuto di quella intercettazione, era questo il senso della produzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, chiaramente questa acquisizione la chiede come fatto storico...

AVVOCATO PERRONE – Esattamente, esattamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...non evidentemente come contenuto tecnico scientifico.

AVVOCATO PERRONE – Assolutamente no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi semplicemente come fatto storico che questo professore abbia diciamo fatto per collegare e spiegare un po'...

AVVOCATO PERRONE – Era solo per contestualizzare quell'intercettazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, qui si parla di incertezza di stima, ne abbiamo sentiti di periti voglio dire, si parla di percentuali, di tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, voglio dire escluso che si possa acquisire questo documento nella sua valenza tecnica.

AVVOCATO PERRONE – Ne chiedo io la formale acquisizione e la non utilizzabilità nella sua parte motivazionale della...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, anche per questo ci riserviamo, tanto ci stiamo ritirando un attimo per cui decideremo. Lei conferma, Avvocato, che faceva parte questa produzione, tranne però la consulenza?

AVVOCATO SBORGIA (fuori microfono) – Sì, credo di sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo la mail.

AVVOCATO SBORGIA – (intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO M. ROSSETTI (fuori microfono) – Presidente, io posso mettere a disposizioni gli atti che ho citato, ovviamente sono (incomprensibili).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero sul punto?

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sono atti che ho citato... ma sono scarabocchiati.

P.M. M. BUCCOLIERO – C'è opposizione da parte del Pubblico Ministero. Che atti sono?

AVVOCATO M. ROSSETTI – Le consultazioni, il provvedimento del Tribunale del Riesame, le misure, il secondo provvedimento del Tribunale dell'Appello e l'informativa, gli atti cautelari del 345.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, solo per consultazione.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, per consultazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda i testi presenti devono tornare domani perché è stata sollevata una eccezione e quindi non riusciamo neanche a iniziare il loro esame, ci vediamo domani alle nove e mezza.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, se è solo per consultazione, da non per acquisire agli atti del dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo un secondo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 17.00 e rientra in Aula di Udienza alle ore 17.19.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene acquisita la documentazione dell'Avvocato Perrone, con le limitazioni fatte in premessa.

Per quanto riguarda invece le questioni sollevate dall'Avvocato Rossetti, si chiede che vengano vengano illustrate.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Se la Corte ritiene sono a disposizione, il tempo materiale di andarli a prendere e ve li forniamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, deve decidere lei la documentazione che vuole produrre a sostegno delle sue richieste, non possiamo noi...

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, lei sa che sono diciamo trasparente nell'esposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, però la decisione spetta a lei.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Io le dico le questioni sono tutte richiamate ovviamente nei... siccome il Pubblico Ministero ha parlato di differenziare tra RIT e contenuti, noi riteniamo che siano sufficienti, però li abbiamo portati, se ci dà cinque minuti li forniamo alla Corte, sono in macchina, erano pronti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, nell'eventualità li dovrebbe mettere a

disposizione della Procura e delle altre Parti per essere esaminate chiaramente, quindi occorrerà un po' di tempo, se lei le vuole depositare in Cancelleria, poi la Procura interloquirà domani.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, dico, allora io in questo momento ovviamente il Codice mi obbliga a depositare un'istanza di ricusazione perché altrimenti decadrebbero i termini come da Codice, ovviamente questo non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però se sulle questioni addirittura diciamo che il Pubblico Ministero interloquirà domani...

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, però non vorrei incorrere in decadenza, considerato che il Codice dice “entro la fine dell'udienza”, quindi io comunque con riserva ovviamente di produrre la documentazione, cioè di formalizzare la ricusazione vera e propria...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poiché la Corte non ha deciso su quelle sue istanze, diciamo riteniamo che anche domani lei sia comunque in termini per proporre eventuale istanza di ricusazione, però se ritiene di proporla adesso non...

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, è un foglio che mi garantisce il termine, poi siccome ho tre giorni per formalizzarla, se le questioni vengono risolte domani il problema si risolve da sé, questo è il senso delle cose, per cui...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quindi viene depositata anche questa istanza. Pubblico Ministero, per quanto attiene alla documentazione depositata a sostegno delle sue richieste dall'Avvocato Rossetti siete in grado di interloquire già da adesso o volete farlo domani?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Presidente, non siamo in grado, lo faremo domani, ma noi vorremmo avere l'istanza di ricusazione completa per capire... quella è? Ah, è quella, quindi non ci sarà...

AVVOCATO M. ROSSETTI – (intervento fuori microfono).

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Allora, penso di avere espresso in maniera compiuta, cioè la questione della ricusazione è solo incidentale, ma le questioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, abbiamo compreso.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi dico ovviamente la documentazione io la mette a disposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In aggiunta a questa documentazione di cui ha parlato ci sono i
RIT..

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, quindi se la Corte ritiene li deposito... o la Procura diciamo se vuole dare... dico li lasciamo comunque qui, in quest'aula materialmente.

P.M. M. BUCCOLIERO – E sì, li analizzeremo poi... Presidente, domani vediamo un attimo.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Allora il tempo materiale... sono già andati a prenderli i RIT..

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per il fine di delibare...

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, quando ritiene, attiene soltanto ad una questione organizzativa, quindi quando ritiene gliela sottopongo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Solo questo, Presidente: io capisco che evidentemente i testi De Siatì, Montesano, Battisti, Mosconi, Giacomini, Alianò, Marra, previsti per domani siano stati già citati, però chiederei essendosi aggiunti Rizzo e D'Arco, comunemente con l'Ufficio di Procura, di capire quali si intendono realmente ascoltare perché è inutile anche per noi preparare il controesame di dieci testimoni che non saranno sentiti mai.

P.M. G. CANNARILE – Rizzo e D'Arco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rizzo e D'Arco, gli altri probabilmente saranno licenziati...

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rizzo e D'Arco, quelli che venivano per oggi.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora, su questa documentazione... Pubblico Ministero, noi l'udienza la chiuderemo e la rinviemo a domani, il Pubblico Ministero quando avrà finito di esaminare gli atti ci farà la cortesia di lasciarli in Cancelleria presso l'Aula Bunker perché anche noi abbiamo necessità di esaminarli, ci vediamo alle dieci.

